

1^a SERIE SPECIALE

DIREZIONE EDITORIALE
VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
UFFICIO DI COMUNICAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 novembre 1994

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 397. Sentenza 10-23 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Toscana - Concorsi interni per titoli per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Graduatorie - Presunta violazione di funzioni riservate al potere giudiziario con incidenza sui giudizi in corso - Natura interpretativa della norma impugnata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 118/1957, 6, 91 e 123 del 1988, 402 e 39 del 1993, e 240/1994 - Inammissibilità - Non fondatezza.

(Legge regione Toscana 26 novembre 1990, n. 67).

(Cost., artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma) Pag. 9

N. 398. Sentenza 10-23 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamenti individuali - Azienda con meno di sedici dipendenti - Intimazione verbale - Presunta inesistenza del licenziamento - Retribuzione spettante - Disomogeneità del raffronto con situazioni tipiche della grande e media impresa - Non comparabilità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8).

(Cost., artt. 3 e 44) » 13

N. 399. Sentenza 10-23 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Pensioni di guerra - Riversibilità della pensione indiretta in favore del coniuge ovvero dei minori di età - Diritto al beneficio - Esclusione - Applicazione del principio di attribuzione per una sola volta al legittimato con esclusione di categorie predeterminate - Non equiparabilità della pensione diretta a quella indiretta - Non fondatezza.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 11 e 12, come modificati dagli artt. 81 e 82 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092).

(Cost., artt. 3, 29 e 31) » 16

N. 400. Ordinanza 10-23 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Indennità di fine rapporto spettante a lavoratori autonomi senza organizzazione di impresa - Omessa previsione della detrazione prevista con riguardo all'indennità spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati - Richiamo alla sentenza di non fondatezza della Corte n. 50/1994 - Questione già dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza n. 328/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 18).

(Cost., art. 3) » 20

N. 401. Ordinanza 10-23 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cittadinanza - Stranieri condannati a pena detentiva non superiore a tre anni di reclusione - Formazione del giudicato - Immediata espulsione dallo Stato - Previsione di un trattamento privilegiato rispetto ai cittadini - Questione già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata (sentenze nn. 62 e 283 del 1994) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 21

N. 402. Ordinanza 10-23 novembre 1994.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge penale - Tutela delle acque dall'inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Applicabilità - Esclusione - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 254/1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma)

» 23

N. 403. Sentenza 10-23 novembre 1994.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Parlamento - Tribunale di Napoli e Camera dei deputati - Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti di De Mita Ciriaco Luigi ed altri - Limitazioni al compimento di atti di indagini preliminari - Legittimità della deliberazione della Camera relativa alla restituzione degli atti al Collegio - Restituzione della richiesta di autorizzazione a procedere non occorrente per proseguire le indagini preliminari ed in particolare per compiere gli atti di interrogatorio e confronto dei coindagati non Ministri, né parlamentari - Spettanza alla Camera dei deputati

» 25

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 ottobre 1994 (della provincia autonoma di Trento).

Regione Trentino-Alto Adige - Nomina della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Designazione dei membri rappresentanti dello Stato e nomina tra gli stessi del presidente nella persona dell'on. Giancarlo Innocenzi - Violazione delle attribuzioni della provincia di Trento e del principio di leale collaborazione per la mancata adozione del criterio (seguito negli anni precedenti) della nomina del presidente mediante votazione tra i membri della commissione o mediante intesa tra gli enti (Stato, regioni e province autonome) rappresentati nella commissione.

(Decreti del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24 agosto 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 107)

Pag. 33

N. 41. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4 novembre 1994 (della regione autonoma della Sardegna).

Demanio e patrimonio dello Stato - Invito alla Cooperativa pescatori di Tortoli S.r.l. a corrispondere presso l'ufficio del registro di Lanusei gli importi dovuti a titolo di canone per la concessione relativa all'utilizzo di un fabbricato demaniale sito in località Arbatax-Cala Genovesi del comune di Tortoli - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di pesca e concessioni di pesca (disciplinata dal d.P.R. n. 1627/1965) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 133/1986.

(Nota del Ministero Finanze - Dipartimento del territorio, direzione compartimentale del territorio per la Sardegna, sezione staccata di Nuoro, del 26 agosto 1994, prot. n. 1240 rep. 3 Dem).

(Statuto regione Sardegna, artt. 3 e 6)

» 35

N. 695. Ordinanza del tribunale di Rieti del 12 ottobre 1994.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Previsione, per quelle liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, che la retribuzione annua pensionabile sia costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi di lavoro riconosciuti figurativamente, ovvero da eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione - Mancata previsione che, nella ipotesi di lavoratore prepensionato in quanto sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto la presunta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto della sola contribuzione obbligatoria - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1989 e 264/1994.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 38

N. 696. Ordinanza del tribunale di Ivrea del 15 luglio 1994.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Inapplicabilità per i reati di falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e introduzione nello Stato (artt. 453, 458, 459 del c.p.) - Conseguente disposizione di revoca o di conversione in arresti domiciliari - Lamentata irragionevolezza - Emissione di decreto-legge in assenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza - Ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale e della tutela dei diritti inviolabili compresi quelli delle vittime del reato - Trattamento ingiustificatamente privilegiato per determinati reati considerati, *ope legis*, più gravi di altri per i quali è pervista la misura cautelare del carcere.

(D.-L. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2).

(Cost., artt. 2, 3, 77 e 112)

» 41

N. 697. Ordinanza della Corte di cassazione del 7 giugno 1994.

Processo civile - Sentenza di primo grado - Termini per l'impugnazione - Decesso della parte non soccombente durante i primi sei mesi del decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Lamentata mancata previsione dell'automatica interruzione in caso di omessa dichiarazione del procuratore all'atto della ricezione della notifica dell'impugnativa - Incidenza sul diritto di difesa con lesione del principio di eguaglianza.

Processo civile - Sentenza di primo grado - Termini per l'impugnazione - Decorrenza contro gli eredi della parte defunta solo dal momento della conoscenza della controparte dell'avvenuto decesso - Omessa previsione - Incidenza sul diritto di difesa con lesione del principio di eguaglianza - Richiesta di esercizio da parte della Corte costituzionale del potere di sindacato di ufficio sulla legittimità degli artt. 327 e 328 del c.p.c. nell'ipotesi di decesso di una delle parti processuali.

(C.P.C., art. 328).

(Cost., art. 24)

» 45

N. 698. Ordinanza del pretore di Roma dell'8 agosto 1994.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione dell'indipendenza dei giudici - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).

(Cost., artt. 3, 24 e 102)

» 54

N. 699. Ordinanza del Consiglio di Stato del 6 maggio 1994.

Elezioni - Elezioni comunali - Previsione che il calcolo dei quozienti elettorali, anche per l'attribuzione dei seggi non attribuiti alle liste collegate con il candidato eletto alla carica di sindaco, debba essere effettuato con riferimento ai gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco anziché con riferimento ai quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista - Conseguente deteriore trattamento di lista singola rispetto ad altra lista con quoziente elettorale inferiore alla prima ma collegata - Incidenza sui principi della sovranità popolare, dell'uguaglianza del voto e sul diritto all'accesso alle cariche elettive.

(Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, sesto comma, ult. prop.).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma)

Pag. 55

N. 700. Ordinanza del Consiglio di Stato del 27 maggio 1994.

Elezioni - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale - Previsione (antiormente all'entrata in vigore della legge n. 415/1993 che ha modificato la norma impugnata) che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (del numero dei candidati di lista) - Incidenza sui principi di eguaglianza formale dinanzi alla legge e di parità nell'accesso alle cariche elettive nonché della libertà di costituzione dei partiti politici che non è suscettibile di limitazioni in base al sesso.

(Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 5, secondo comma, ult. prop.).

(Cost., artt. 3, 49 e 51)

» 60

N. 701. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 2 febbraio 1994.

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in difformità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza e certezza dei diritti maturati, nonché della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 63

N. 702. Ordinanza del magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni di Bari del 28 settembre 1994.

Processo penale - Condanna a pena detentiva di minore - Prevista conversione in pena pecuniaria - Insolvibilità del condannato - Possibilità ex artt. 320 e 324 del c.c. di pagamento della stessa da parte dei genitori del minore, esercenti la patria potestà - Prevista conversione in libertà controllata in caso di insolvibilità - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Disparità di trattamento a seconda della disponibilità dei genitori nonché rispetto alla diversa previsione per le spese processuali per le quali è previsto l'esonero.

(C.P.P. 1988, art. 662, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 70

N. 703. Ordinanza del Consiglio di Stato del 27 settembre 1994.

Servizio militare - Concessione del ritardo per motivi di studio - Studente universitario - Esclusione in caso di avvenuta fruizione del beneficio durante il corso di istruzione secondaria - Lamentata omessa previsione della possibilità di ottenere il rinvio del servizio di leva fino al compimento dell'età di cui all'art. 19, primo comma, della legge impugnata o almeno fino al ventiduesimo anno di età - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza - Mancata tutela al diritto all'istruzione - Lesione del principio di adeguatezza e proporzionalità per la disciplina degli obblighi militari.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 19, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 34 e 52)

» 72

N. 704. Ordinanza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 13 dicembre 1993.

Giustizia amministrativa - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Impugnabilità delle decisioni di carattere giurisdizionale di detto Tribunale, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, innanzi alle sezioni unite, oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, anche per violazione di legge - Mancata previsione dell'impugnabilità per soli motivi attinenti alla giurisdizione, come previsto per le pronunce del Consiglio di Stato - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la stessa natura di giudici amministrativi e non di giudici speciali del Consiglio di Stato e del Tribunale superiore delle acque - Contrasto col principio dell'ordinamento binario della giurisdizione, basato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e con i limiti attribuiti alla potestà giurisdizionale della Corte di cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1958 e 42/1991.

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 201).

(Cost., artt. 3, 103, 111 e 113)

Pag. 75

N. 705. Ordinanza della pretura di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi, del 23 settembre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, artt. 1, primo comma, 2, 5).

(Cost., artt. 3, 9, 32 e 79)

» 82

N. 706. Ordinanza della Corte dei conti dell'8 giugno 1994.

Corte dei conti - Nuovo assetto - Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali - Funzione di appello devoluta alla competenza delle sezioni giurisdizionali centrali - Lamentata omessa previsione per la regione siciliana dell'istituzione di una di tali sezioni nel territorio - Violazione di espressa previsione dello statuto regionale secondo il quale gli organi giurisdizionali centrali devono avere in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, quinto comma; legge 14 gennaio 1994, n. 19).

(Statuto regione Sicilia, art. 23)

» 85

N. 707. Ordinanza della pretura di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, del 18 ottobre 1994.

Processo penale - Dibattimento - Coimputato avvalentesi della facoltà di non rispondere - Preclusione per la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla p.g. nel corso delle indagini preliminari alla presenza del difensore ex art. 350, terzo comma, del c.p.p. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad atti con valenza probatoria analoga - Mancata attuazione del principio di utilizzazione dell'operato della p.g. - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513).

(Cost., artt. 3, 109 e 112)

» 88

N. 708. Ordinanza della Corte di cassazione del 15 febbraio 1994.

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo in caso di mero sospetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Lamentata eccessiva discrezionalità - Previsione per il riesame di procedure c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio e senza esplicitazione del diritto di difesa - Lamentata mancata estensione a tale misura delle modifiche apportate dalla legge n. 256/1993 alle norme relative al soggiorno obbligato - Violazione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità della libertà personale, del diritto di difesa nonché di legalità e del giudice naturale precostituito per legge.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 13, 24 e 25)

» 89

N. 709. Ordinanza del tribunale di Patti del 10 ottobre 1994.

Elezioni - Ineleggibilità alla carica di sindaco di persona anche solo rinviata a giudizio per detenzione di sostanze stupefacenti pure dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha depenalizzato l'ipotesi di detenzione per uso personale - Incidenza sul principio di uguaglianza per l'equiparazione (in difetto di un effettivo potere di valutazione, da parte del giudice elettorale) tra lo spacciatore e il detentore ad uso personale che abbia subito l'esecuzione dell'azione penale sulla scorta della normativa previgente che considerava delitto anche la detenzione per uso personale - Violazione del diritto all'accesso alle cariche pubbliche elettive.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, modificato dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; legge regione Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 51)

Pag. 91

N. 710. Ordinanza della Corte dei conti del 14 febbraio 1994.

Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico periodico quanto meno equivalente a quello stabilito per il trattamento di attività - Disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in quiescenza - Violazione del principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 42/1993 di inammissibilità di analoga questione ma con motivazione che secondo il giudice rimettente giustifica la riproposizione della questione.

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 93

N. 711. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Bracciano, del 6 ottobre 1994.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 - Incidenza sul principio della obbligatorietà dell'azione penale e di uguaglianza - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione del diritto della proprietà pubblica dei comuni - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza del presupposto della necessità ed urgenza - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia ed urbanistica.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 46, capi IV e V, e successive modificazioni).

(Cost., artt. 3, 42, 77, 79, 112, 117, 118 e 128)

» 97

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 397

Sentenza 10-23 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Toscana - Concorsi interni per titoli per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale - Graduatorie - Presunta violazione di fuzioni riservate al potere giudiziario con incidenza sui giudizi in corso - Natura interpretativa della norma impugnata - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 118/1957, 6, 91 e 123 del 1988, 402 e 39 del 1993, e 240/1994 - Inammissibilità - Non fondatezza.

(Legge regione Toscana 26 novembre 1990, n. 67).

(Cost., artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67 (Interpretazione autentica dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1993 dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da De Sena Simonetta contro la Regione Toscana ed altro, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'avv. Carlo Mezzanotte per la Regione Toscana;

Ritenuto in fatto

1. — Nel procedimento promosso da De Sena Simonetta nei confronti della Regione Toscana ed altro, in ordine ad una delibera della Giunta regionale toscana con cui erano state approvate le graduatorie dei concorsi interni per titoli per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza emessa il 30 marzo 1993 e pervenuta alla Corte il 7 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67 (Interpretazione autentica dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22).

Rileva il giudice *a quo* che l'art. 57 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 (poi abrogato dall'art. 164 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, ma vigente alla data di emanazione dei provvedimenti impugnati), prevedeva un sistema di valutazioni periodiche dell'attività dei singoli dipendenti, sulla base di aggiornamenti biennali. Dette valutazioni si attuavano mediante questionari compilati dai singoli dipendenti, corredati da osservazioni apposte dai coordinatori e trasmessi all'ufficio del personale. L'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22, con cui è stato recepito il terzo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario e

sono state previste le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle selezioni per i dirigenti regionali, non ha preso in considerazione, ma nemmeno esplicitamente abrogato, la precedente disposizione sopra richiamata.

In base a tale situazione normativa, il Consiglio di Stato, in un giudizio precedente rispetto a quello *a quo*, aveva accertato l'illegittimità per difetto di istruttoria dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie di tre selezioni interne per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, in quanto ai fascicoli personali non erano state acquisite, perché non effettuate, le predette valutazioni.

In seguito a tali vicende è intervenuta la legge regionale oggetto del presente giudizio, che ha interpretato autenticamente l'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale n. 22 del 1984, escludendo, ai fini dell'accertamento e della valutazione degli elementi di cui al punto B3 dell'art. 31 della legge stessa, l'applicabilità della previsione delle valutazioni biennali di cui all'art. 57 della legge regionale n. 54 del 1973.

Affermata la decisività di tale ultima legge per la definizione del giudizio, il giudice rimettente sottolinea, anche sulla base della giurisprudenza di questa Corte, che sebbene debba riconoscersi la legittimità *ex se* di leggi regionali retroattive o interpretative, ciò non vale quando tali leggi ledano il giudicato già formatosi o siano intenzionalmente dirette ad incidere sui giudizi in corso.

Nella specie, la relazione alla legge in esame deduce la necessità di una norma di interpretazione autentica dall'esigenza di superare un contrasto giurisprudenziale e di evitare ulteriori dubbi sia in sede giurisdizionale che di esecuzione dei giudicati: presupposti contestati dal giudice *a quo*, secondo il quale non può parlarsi di «contrasto giurisprudenziale» nel caso di riforma di sentenze di un Tribunale amministrativo regionale da parte del Consiglio di Stato.

Sulla base di tali considerazioni, ritiene pertanto il giudice rimettente che la legge regionale abbia leso i giudicati già formati e sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso, tra i quali il presente. Si realizzerebbero pertanto entrambe le condizioni al cui avveramento consegue, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'illegittimità della legge interpretativa, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione.

2. — Si è costituita la Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver premesso un'articolata ricostruzione delle vicende — normative e di fatto — che hanno portato alla costituzione della categoria dirigenziale all'interno dell'amministrazione regionale, la difesa della regione sottolinea che l'art. 57 della legge regionale n. 54 del 1973 non ha mai ricevuto attuazione, né con riguardo alle procedure, né con riferimento agli organismi ivi previsti. Di conseguenza, degli inesistenti rapporti informativi biennali non era possibile tenere conto nell'espletamento dei concorsi per la dirigenza. A ciò si aggiunga, prosegue la Regione, che anche coloro che secondo la legge avrebbero dovuto convalidare detti rapporti (i coordinatori del dipartimento) al momento dell'espletamento del concorso altro non erano che *primi inter pares*, e quindi anch'essi candidati alla medesima selezione.

La legge oggetto del presente giudizio, ritiene pertanto la Regione, altro non ha fatto che chiarire l'univoca volontà del legislatore del 1984, precisando le modalità con cui il procedimento di selezione poteva e doveva essere svolto. Essa mira a superare un contrasto giurisprudenziale evidente tra alcune decisioni del Tribunale amministrativo regionale (assunte all'autorità di cosa giudicata in quanto non sottoposte ad appello) e le pronunce del Consiglio di Stato. L'interpretazione che in essa è affermata, prosegue ancora la Regione, è perfettamente razionale e pienamente coerente con le intenzioni e la portata della legge regionale n. 22 del 1984, che fra due interpretazioni possibili della propria legge ne privilegia una riconfermandola come storicamente esatta, con ciò non violando alcun principio costituzionale.

A sostegno della legittimità della disposizione impugnata vengono richiamate numerose decisioni di questa Corte nel senso dell'ammissibilità di leggi interpretative, anche nell'ipotesi di interpretazioni giurisprudenziali difformi o in pendenza di giudizio, senza che ciò si configuri come violazione degli artt. 101 e 104 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza emessa il 30 marzo 1993, pervenuta a questa Corte il 7 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67 (Interpretazione autentica dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22), per contrasto con i principi di cui agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; secondo il giudice *a quo*, la norma avrebbe vulnerato le funzioni riservate al potere giudiziario, sia violando i giudicati già formati, sia in quanto direttamente incidente sui giudizi in corso.

2. — La questione sollevata — certamente rilevante — è per una parte inammissibile e per altra non fondata.

Va premesso che i principi costituzionali in tema di disposizioni interpretative, così come definiti dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alle leggi statali, sono estensibili di regola anche alle leggi con cui una regione interpreta autenticamente proprie normative precedenti (sentenze n. 389 del 1991; 19 del 1989; 113 del 1988). Questa stessa Corte ha inoltre costantemente ritenuto che il principio di irretroattività delle leggi ha ottenuto in sede costituzionale garanzia specifica soltanto con riguardo alla materia penale (art. 25 della Costituzione), sebbene esso mantenga per le altre materie valore di principio generale (*ex* art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile) cui il legislatore deve in via preferenziale attenersi, pur non essendo ad esso vincolato in termini assoluti, salvi i limiti cui si farà cenno più avanti (sentenze n. 6 del 1994; 283 e 39 del 1993; 155 del 1990; 123 del 1988).

3. — In connessione col principio da ultimo ricordato, è costante insegnamento di questa Corte che il ricorso da parte del legislatore a leggi di interpretazione autentica non può essere utilizzato per mascherare norme effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva, in quanto così facendo la legge interpretativa tradirebbe la funzione che le è propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze interpretative (sentenze n. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea politica del diritto voluta dal legislatore (sentenze n. 6 del 1994; 424 e 402 del 1993; 455 e 454 del 1992; 205 del 1991; 380 e 155 del 1990; 233 del 1988; 178 del 1987).

Tale carattere interpretativo deve peraltro desumersi non già dalla qualificazione che tali leggi danno di se stesse, quanto invece dalla struttura della loro fattispecie normativa, in relazione cioè ad «un rapporto fra norme — e non fra disposizioni — tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (sentenza n. 424 del 1993; analogamente n. 39 del 1993; 155 del 1990 e 233 del 1988).

4. — Tuttavia, come questa Corte ha più volte affermato, la natura effettivamente interpretativa di una legge non è sufficiente ad escluderne il contrasto con i principi costituzionali. La sovrana volontà del legislatore nell'emanare dette leggi — sia che queste abbiano effetti meramente retroattivi sia che di vera e propria retroattività si tratti — incontra una serie di limiti che la Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (sentenze n. 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e 429 del 1991); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze n. 424 e 39 del 1993; n. 349 del 1985); la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (sentenze n. 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1988); il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

A tal riguardo, questa Corte ha in precedenti occasioni affermato che il legislatore vulnera le funzioni giurisdizionali: a) quando intervenga per annullare gli effetti del giudicato (sentenza n. 155 del 1990); b) quando la legge sia intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie *sub iudice* (sentenze n. 6 del 1994; 480 del 1992; 91 del 1988; 123 del 1987; 118 del 1957).

5. — Nel verificare se detti principi siano stati rispettati dalla legge regionale cui si riferisce la presente questione, questa Corte ritiene in primo luogo che in essa sono ravvisabili i caratteri propri della interpretazione autentica, e che quindi non si tratta di legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi.

Va al riguardo preliminarmente considerato che la disposizione interpretata (art. 32, terzo e quarto comma, della legge 24 aprile 1984, n. 22), non solo non conteneva alcun richiamo espresso alla precedente normativa regionale (art. 57 della legge 6 settembre 1973, n. 54), ma, prevedendo un sistema di valutazione delle attività e delle attitudini dei candidati incentrato sulla presentazione di *curricula* verificati d'ufficio, secondo modalità pertanto diverse da quelle di cui alla legge precedente (peraltro mai concretamente applicate, e consistenti in valutazioni biennali corredate dalle osservazioni del coordinatore del dipartimento o dell'ufficio competente), poteva ritenersi implicitamente abrogativa della disciplina del 1973. Tuttavia, essendo sorti dubbi in proposito, la legge interpretativa è sopravvenuta, non già per modificare un preteso unico sistema normativo risultante dal combinato disposto degli artt. 32, terzo e quarto comma, della legge n. 22 del 1984 e 57 della legge n. 54 del 1973, quanto invece per chiarire che i due sistemi di valutazione risultavano incompatibili fra loro, e che quindi il primo doveva ritenersi superato dalla volontà della nuova legge.

Tale intento normativo risulta rafforzato dalla considerazione che al legislatore regionale del 1984 era ben noto che le valutazioni biennali di cui alla legge del 1973 non erano mai state realizzate: legittimamente, quindi, sotto questo profilo, il legislatore del 1990 ha chiarito il significato della disposizione della legge del 1984, privilegiando una tra le interpretazioni possibili.

6. — Occorre a questo punto esaminare se la legge impugnata si sia mantenuta entro i limiti imposti, secondo la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, alle leggi di interpretazione autentica.

Il giudice rimettente osserva in proposito: *a)* che sul problema del sistema di valutazione delle attitudini dei concorrenti ai concorsi per dirigenti nella regione Toscana l'orientamento del Consiglio di Stato era costante, e che il presunto contrasto giurisprudenziale su cui il legislatore regionale ha fondato la necessità di un proprio intervento interpretativo, era in realtà inesistente, non potendosi esso ravvisare per il solo fatto di alcune pronunce del T.A.R. discordanti con l'orientamento dello stesso Consiglio di Stato; *b)* che l'applicazione della legge interpretativa si risolverebbe in una lesione dei giudicati già formati su precedenti decisioni dello stesso Consiglio di Stato emesse nei riguardi di altri concorrenti al medesimo concorso; *c)* che in ogni caso, dalla predetta legge interpretativa e dalla sua relazione risulterebbe l'intenzione del legislatore di incidere direttamente sui giudizi in corso.

7. — In ordine al primo profilo occorre ribadire quanto da tempo affermato da questa Corte, e cioè che il potere di interpretazione di una legge non è riservato dalla Costituzione in via esclusiva al giudice, né tantomeno è sottratto alla potestà normativa degli organi legislativi: le due attività operano infatti relativamente a piani diversi, in quanto mentre l'interpretazione del legislatore interviene sul piano generale ed astratto del significato delle fonti normative, quella del giudice opera sul piano particolare come premessa per l'applicazione concreta della norma alla singola fattispecie sottoposta al suo esame (sentenze n. 402 e 39 del 1993; 155 del 1990; 754, 91 e 6 del 1988; 620 del 1987; 167 del 1986; n. 70 del 1983).

In tal senso, sebbene non sia in linea di massima contestabile la legittimità del ricorso all'interpretazione autentica anche in mancanza di un contrasto giurisprudenziale (sentenze n. 402 del 1993; 586 del 1990; 123 del 1988; ord. n. 480 del 1992), deve osservarsi che nel caso in esame, come già chiarito, la legge impugnata non ha inciso su un orientamento giurisprudenziale a tal punto consolidato da far ritenere improbabili diverse soluzioni, bensì ha privilegiato un'interpretazione tra quelle possibili, come dimostrano alcuni orientamenti del T.A.R. divergenti dall'indirizzo del Consiglio di Stato. Così facendo, la norma in esame non può ritenersi lesiva né della certezza dei rapporti giuridici (sentenza n. 402 del 1993), né della funzione giurisdizionale riservata al giudice.

8. — Quanto alla supposta violazione dei giudicati già formati sulla base della disposizione interpretata, la norma della regione Toscana sarebbe censurabile, secondo quanto si deduce dall'ordinanza di rimessione, in relazione alla garanzia costituzionale in tema di principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri.

Tali profili sottopongono a questa Corte il delicato problema se l'esistenza di sentenze passate in giudicato costituisca di per sé un limite assoluto alle leggi interpretative che producano l'effetto di rescinderne l'efficacia, ancorché tali leggi siano rivolte soltanto a chiarire la normativa sulla cui base quel giudicato si era formato: problema che peraltro fu affrontato anche in Assemblea costituente, dove una proposta in tal senso contenuta nel Progetto di Costituzione (e secondo la quale le sentenze non più soggette ad impugnazione non avrebbero potuto essere annullate neppure con legge, salvo casi particolari), era stata respinta dall'Assemblea.

A tale delicato problema può essere offerta adeguata soluzione non in questa occasione ma soltanto nel caso in cui, in sede di esecuzione del giudicato, l'autorità giudiziaria ritenga che la norma interpretativa prevalga sul giudicato formatosi in ordine alla legge interpretata.

Nella specie i giudicati di cui si lamenta la lesione riguardano soggetti diversi da quelli del presente giudizio, nei cui confronti non si è ancora formato alcun giudicato. Pertanto, in ordine a tale profilo, la sollevata questione deve essere dichiarata inammissibile.

9. — Resta infine da valutare la ritenuta violazione da parte della legge impugnata degli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, relativamente al profilo della sua incidenza sui giudizi in corso.

Deve considerarsi in proposito che, secondo l'orientamento di questa Corte, «non è contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possono derivare effetti nei riguardi dei procedimenti giudiziari in corso», specie allorché tale intervento sia dettato al fine di «impedire una situazione di irrazionale disparità di trattamento» (sentenza n. 91 del 1988). In tali casi la legge interpretativa, «pur interferendo necessariamente nella sfera del potere giudiziario, non incide sul principio della divisione dei poteri» (sentenze n. 118 del 1957 e n. 123 del 1988), dal momento che essa agisce sul piano astratto delle fonti normative, e determina una indiretta incidenza generale su tutti i giudizi, presenti o futuri, senza far venir meno la *potestas iudicandi*, bensì semplicemente ridefinendo il modello di decisione cui l'esercizio di detta potestà deve attenersi (sentenze n. 240 del 1994; n. 402 e 39 del 1993; 6 del 1988).

Allorquando, invece, risulti l'intenzione della legge interpretativa di vincolare il giudice ad assumere una determinata decisione in specifiche ed individuate controversie, la funzione legislativa perde la propria natura ed assume contenuto meramente provvedimentale, come nel caso in cui «il legislatore, usando della sua prerogativa di interprete d'autorità del diritto, precluda al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare l'estinzione dei giudizi pendenti» (sentenza n. 123 del 1987).

Nella specie, la legge della regione Toscana n. 67 del 1990, limitandosi a chiarire la volontà della legge n. 22 del 1984, si inquadra nella normale ipotesi di interpretazione autentica, facendo sistema con la disposizione interpretata ed imponendosi come tale al giudice in forza del principio di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Sotto questo profilo, la questione come prospettata del Consiglio di Stato deve pertanto ritenersi non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale della Toscana 26 novembre 1990, n. 67 (Interpretazione autentica dell'art. 32, terzo e quarto comma, della legge regionale 24 aprile 1984, n. 22), sollevata, sotto il profilo della denunciata violazione del giudicato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, 108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sez. IV, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la medesima questione sollevata, sotto il profilo della lamentata incidenza sui giudizi in corso, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, 108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sez. IV, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1267

N. 398

Sentenza 10-23 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Licenziamenti individuali - Azienda con meno di sedici dipendenti - - Intimazione verbale - Presunta inesistenza del licenziamento - Retribuzione spettante - Disomogeneità del raffronto con situazioni tipiche della grande e media impresa - Non comparabilità - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8).

(Cost., artt. 3 e 44).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), come modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme sui licenziamenti individuali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 4 febbraio 1994 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Puglisi Giuseppe e Falconi Rachele, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 29 marzo 1994 dal Pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Antonello Monica e la s.a.s. Islanda, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Pretore di Giarre con la quale era stata dichiarata l'inefficacia del licenziamento intimato verbalmente da tale Puglisi Giuseppe, esercente la professione di commercialista, il Tribunale di Catania, sezione lavoro, con ordinanza in data 4 febbraio 1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Licenziamenti individuali) così come sostituito dall'art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Norme sui licenziamenti individuali). Osserva il tribunale che nell'ipotesi di licenziamento intimato verbalmente da un datore di lavoro con meno di sedici dipendenti — fattispecie ricorrente nel caso — al lavoratore compete la corresponsione dell'intera retribuzione dalla data del licenziamento fino a quella della riassunzione e non sarebbe pertanto applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 per il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo dal momento che il licenziamento intimato oralmente sarebbe da ritenersi inesistente e, quindi, improduttivo di qualsivoglia effetto.

A parere del rimettente ciò determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza, sia per la previsione di una diversa disciplina per casi analoghi, quali sono quelli del licenziamento intimato verbalmente e quello del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, che per la mancata diversificazione della disciplina a seconda che il licenziamento verbale venga intimato da un piccolo imprenditore ovvero da un imprenditore con un numero superiore di dipendenti.

Lamenta inoltre il giudice *a quo* che la normativa in oggetto viene a sottoporre le piccole imprese ad un sistema sanzionatorio eguale a quello previsto per le altre imprese, così ponendosi in contrasto con «il principio generale di tutela della piccola impresa» di cui all'art. 44 della Costituzione.

2. — Nel giudizio avanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Osserva la difesa erariale che il licenziamento intimato verbalmente è insuscettibile di produrre un qualsivoglia effetto anche temporaneo e provvisorio e non può pertanto essere equiparato al licenziamento, formalmente corretto, ma non sorretto da giusta causa o giustificato motivo; la diversità delle conseguenze giuridiche ricollegate ai differenti stati viziosi si giustifica in ragione del regime particolarmente rigoroso che il legislatore ha inteso introdurre riguardo alla forma del licenziamento.

3. — Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Biella con ordinanza emessa in data 29 marzo 1994. Osserva il Pretore che il licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza delle garanzie di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, dello Statuto dei lavoratori o comunque viziato nella forma, viene ad esser irragionevolmente sanzionato più gravemente, per il permanere degli obblighi retributivi e normativi a carico del datore di lavoro, rispetto al licenziamento formalmente corretto ma viziato nel merito per la mancanza della giusta causa o giustificato motivo sanzionato, invece, con la «mera tutela risarcitoria».

4. — In tale giudizio non si è costituita la parte privata né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Data l'analogia delle questioni i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un'unica sentenza. Tuttavia le questioni sollevate dalle due ordinanze di rimessione in esame, pur avendo per oggetto la stessa norma (art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, in tema di licenziamenti individuali), vanno esaminate separatamente, oltre che per la non coincidenza delle norme costituzionali di riferimento, soprattutto perché, mentre il Pretore di Biella lamenta che la norma denunciata non prevede anche per i licenziamenti viziati per mancato rispetto delle garanzie procedurali (di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300), le medesime conseguenze stabilite dal citato art. 8, il Tribunale di Catania si duole che queste conseguenze non siano previste per il licenziamento inefficace per difetto di forma scritta (art. 2 della legge n. 604 del 1966). Entrambe le questioni sono evidentemente rilevanti per la risoluzione delle rispettive controversie.

2. — Il Pretore di Biella osserva in particolare che la questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata solo se si pensa «al caso del lavoratore, sorpreso in flagranza di furto a cui non sia formalmente contestato l'addebito, che verrebbe ad essere di fatto reintegrato, mentre il lavoratore tacciato di furto e poi completamente scagionato in sede di giudizio, se licenziato in modo formalmente corretto, si vedrebbe risarcire unicamente il danno in misura che può addirittura scendere, in caso di rapporto breve, alle 2-5 mensilità».

3. — Analoghe perplessità erano recentemente emerse in sede di giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; la quale in una fattispecie di licenziamento per motivi disciplinari, confermando l'orientamento di altre sentenze anteriori, ha ritenuto (sentenze nn. 4844, 4845, 4846, del 1994) che «alla inosservanza delle garanzie procedurali, previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, conseguono gli stessi effetti stabiliti per l'ipotesi di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, dal momento che sarebbe illogico ricollegare a quella inosservanza conseguenze diverse e più gravi di quelle derivanti dall'accertata insussistenza dell'illecito disciplinare. Altrimenti si verificherebbe che un licenziamento inidoneo a conseguire l'effetto risolutivo, perché viziato nella forma, comporterebbe una tutela reale (e pertanto un obbligo di retribuzione sino alla reintegrazione), laddove la accertata inesistenza della giusta causa, non privando il licenziamento dell'effetto risolutorio, sarebbe seguita soltanto dall'obbligo del pagamento del preavviso».

Va altresì posto in evidenza che la conclusione interpretativa accolta è coerente con le decisioni di questa Corte (in particolare con le sentenze n. 427 e 586 del 1984).

4. — Le citate pronunce, delle Sezioni Unite della Cassazione, nelle quali sono ravvisabili i connotati del diritto vivente sopravvenuto all'ordinanza di rimessione del Pretore di Biella, rendono manifesto che i dubbi di costituzionalità sollevati dal Pretore possono essere risolti in via interpretativa, senza bisogno di incidere sulle norme così come formulate.

La questione stessa, pertanto, deve essere respinta apparendo risolutiva la predetta interpretazione adeguatrice ai precetti costituzionali.

5. — In ordine alla questione sollevata dal Tribunale di Catania il vizio del licenziamento non riguarda il difetto delle garanzie procedurali previste dai commi secondo e terzo dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ma la mancanza della forma scritta, come richiesta — a pena di inefficacia — dall'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Il giudice rimettente denuncia: *a*) la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il datore di lavoro, incorrendo nell'errore di intimare un licenziamento verbale, deve subire conseguenze ben più gravose di quelle previste dalla legge in caso di licenziamento annullato per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo; *b*) violazione dell'art. 44 della Costituzione, contenente un «principio generale di tutela della piccola impresa». Si osserva in particolare che la «normativa impugnata finisce per sottoporre queste imprese ad un sistema sanzionatorio eguale a quello previsto per ben altre imprese proprio con riguardo ad eventuali errori formali cui il piccolo imprenditore, meno consapevole del quadro normativo, certamente è più soggetto».

6. — Questa Corte ritiene che la situazione risultante dalle vigenti norme non appare in contrasto con i principi costituzionali per una serie di considerazioni:

a) la legge esige la forma scritta, quale elemento certo e costitutivo della volontà di recesso; volontà che deve risultare da un documento soprattutto per tutelare l'essenziale interesse della parte più debole del rapporto a conoscere e ad impugnare l'atto nel termine decorrente dalla data di notifica dello stesso;

b) mentre la c.d. tutela obbligatoria (*ex* art. 8 legge 604 del 1966) per vizi sostanziali del licenziamento (mancanza di giusta causa o giustificato motivo) trova il suo presupposto nell'impugnazione di un atto risolutorio del rapporto di lavoro, il licenziamento verbale, non producendo alcun effetto, non incide sulla continuità del rapporto stesso e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio;

c) né costituisce valido «*tertium comparationis*» l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori relativo alla grande e media impresa, attesa la disomogeneità di questa situazione rispetto a quella della piccola impresa;

d) anche se ravvisabile nell'art. 44 della Costituzione un principio generale di favore per la piccola impresa (trattamento privilegiato giustificato soprattutto ai fini occupazionali), ciò non significa che per tale categoria di imprese debba essere ritenuta non operante la c.d. tutela reale a fronte di un licenziamento privo della essenziale forma scritta, tenuto conto anche dell'esigenza di evitare che, proprio a causa del più diretto rapporto con il datore di lavoro, questi finisca per trascurare elementi formali di essenziale valore riguardo all'atto di risoluzione del rapporto medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Biella, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1268

N. 399

Sentenza 10-23 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza ed assistenza - Pensioni di guerra - Riversibilità della pensione indiretta in favore del coniuge ovvero dei minori di età - Diritto al beneficio - Esclusione - Applicazione del principio di attribuzione per una sola volta al legittimato con esclusione di categorie predeterminate - Non equiparabilità della pensione diretta a quella indiretta - Non fondatezza.

(Legge 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 11 e 12, come modificati dagli artt. 81 e 82 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092).
(Cost., artt. 3, 29 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), come modificato dagli artt. 81 e 82 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con

ordinanza emessa il 16 giugno 1993 dalla Corte dei conti, sez. IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Imperoli Iride, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

1. — Con decreto n. 278 del 22 novembre 1957 il ministro della difesa respingeva l'istanza con la quale la signora I. Imperoli chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità in seguito al decesso del proprio marito E. Colaprete, già in godimento della pensione privilegiata indiretta per la morte del proprio figlio Salvatore, capitano pilota, deceduto per causa di servizio in data 12 marzo 1948 e avuto da precedente matrimonio.

Impugnato tale provvedimento in via giurisdizionale, nel corso del susseguente giudizio la Corte dei conti ha sollevato d'ufficio — con ordinanza 16 giugno 1994 — questione di legittimità costituzionale «degli artt. 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ora artt. 81 e 82 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092) e corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra», ritenendo violati gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione «nella parte in cui non è previsto anche il beneficio della reversibilità della pensione indiretta in favore dell'altro coniuge ovvero dei minori di età (figli)».

Ad avviso del giudice *a quo* la *ratio* delle norme censurate andrebbe ricercata nella esigenza di «non far venire meno ai familiari del dipendente o pensionato i necessari mezzi economici, di cui essi fruivano nel momento dell'avvenuto decesso del genitore titolare della pensione» e quindi nella esigenza di «assicurare al nucleo familiare quelle risorse economiche di carattere continuativo» che sarebbero «imprescindibili» per la vita futura dei componenti il nucleo medesimo. In altri termini, tale essendo la «*ratio* dell'istituto della reversibilità» non sarebbe comprensibile la mancata previsione dello stesso nel caso in cui il «titolare di pensione indiretta all'atto del decesso del coniuge (genitore) si sia risposato ed abbia anche avuto dal nuovo matrimonio la prole».

In ordine al contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione, osserva il giudice *a quo*, che la mancata previsione del beneficio della reversibilità — nella fattispecie — si ripercuoterebbe negativamente sull'equilibrio dei rapporti tra coniugi in quanto lederebbe il principio della parità giuridica sancito dall'art. 29 della Costituzione atteso che i benefici pensionistici economici suddetti sarebbero subordinati alla circostanza che il titolare della pensione indiretta resti in vita restando — per contro — esclusi nel caso di decesso dello stesso beneficiario.

Di più, detta esclusione — risolvendosi il beneficio della reversibilità in interventi o incentivi economici a sostegno della unione familiare — verrebbe a costituire un ostacolo per la formazione della unione familiare (art. 31 della Costituzione).

2. — Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri — rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato — chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

In particolare si assume che la disparità censurata nella specie può «al più» considerarsi di mero fatto e non certamente giuridica posto che diversa sarebbe «la situazione di base del percettore di pensione diretta rispetto a quello di pensione indiretta» il quale ultimo verrebbe a costituire adempimento di un preciso obbligo di solidarietà sociale.

Quanto alla censura concernente l'equilibrio nei rapporti tra coniugi si rileva che — sulla base della costante giurisprudenza costituzionale — «l'imposizione di limiti e condizioni per il conseguimento della pensione di reversibilità» non contrasta con l'art. 31 della Costituzione in quanto e da un lato la libertà di formare una famiglia non può ritenersi concretamente limitata dal ridimensionamento di una mera aspettativa, futura ed incerta come quella di conseguire una pensione di reversibilità, e dall'altro l'istituto della famiglia — tutelato dalla Costituzione — risponderebbe a scopi etico-sociali ben «più pregnanti di quelli che sarebbe dato rinvenire in un rapporto istituito con finalità così limitate e ristrette» (Corte costituzionale, sentenza n. 3/1975). In particolare, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale, il vincolo del matrimonio — attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana — è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile nella quale non deve incidere alcunché di estraneo (sentenza n. 109/1991).

Da ultimo si osserva che la tesi prospettata dalla Corte dei conti potrebbe provocare «una reversibilità a catena» in quanto la pensione acquisita dalla vedova (o dal vedovo) del titolare di pensione indiretta potrebbe trasferirsi anche ad un eventuale nuovo coniuge ovvero all'orfano, cioè a soggetti non legati da alcun rapporto con «la persona dell'originario trattamento pensionistico».

Infine si rileva che i requisiti posti dalla legge per la concessione di pensione di reversibilità concernono la discrezionalità del legislatore e sono in quanto tali sottratti al sindacato di costituzionalità.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ora artt. 81 e 82 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092) e corrispondenti norme in materia di pensioni di guerra, nella parte in cui escludono il beneficio della reversibilità della pensione indiretta in favore del coniuge ovvero dei minori di età (figli).

Detta mancata previsione creando — secondo la Corte remittente — una ingiustificata disparità di trattamento tra la vedova del titolare di pensione diretta e quella del titolare di pensione indiretta violerebbe gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

Converrà preliminarmente chiarire che il giudizio *a quo*, come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, concerne il diniego di pensione privilegiata di reversibilità nei confronti del coniuge del titolare di pensione indiretta.

Orbene, per quel che concerne il trattamento privilegiato di reversibilità — ovvero quello previsto, indipendentemente dalla anzianità di servizio quando la morte del dipendente statale è conseguente ad infermità o lesioni riconducibili a fatti di servizio, *rectius* derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio — l'art. 92 del testo unico sulle pensioni civili n. 1092 del 1973 stabilisce che «spetta ai congiunti la pensione privilegiata nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra». In virtù di detto rinvio, possono fruire del trattamento di reversibilità, in ordine di precedenza (art. 57 e segg. d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), le seguenti categorie di superstiti: *a*) il coniuge e gli orfani (figli legittimi, ai quali sono equiparati i legittimati, gli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge: art. 46 d.P.R. n. 1092 cit.), *b*) i genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa ed i soggetti ad essi assimilati ovvero gli adottanti, i genitori naturali, gli affilianti.

Dal contesto normativo richiamato emerge che il sistema delle pensioni indirette è regolato da specifiche norme che stabiliscono un rigido ordine di precedenza: esse si fondano, tranne poche eccezioni, sul principio che la pensione va attribuita, una sola volta, a quello fra i soggetti che alla data di morte del dante causa sia collocato prima nell'ordine di precedenza. Sicché la legittimazione delle predette categorie si fonda sul criterio dell'esclusione, nel senso che la presenza di aventi diritto appartenenti alle categorie in posizione prioritaria esclude i soggetti appartenenti a categorie successive. Tale criterio della esclusione risulta corretto da quelli della coesistenza e del consolidamento: in particolare nell'ambito di ciascuna categoria vige (eccezion fatta per la seconda che comprende il padre e la madre) il principio della legittimazione plurima, in virtù del quale con il coniuge superstite possono concorrere gli orfani o soggetti ad essi equiparati ed al concorso potevano, altresì, essere chiamati i collaterali (per questi ultimi vige attualmente la disposizione contenuta nell'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, che abrogando la lettera *c*) dell'art. 57 nonché l'art. 65 del d.P.R. n. 915 del 1978, esclude i collaterali dal novero dei soggetti chiamati a beneficiare della pensione di cui alle norme citate).

Ne consegue che il diritto al trattamento di reversibilità non può risorgere in capo ad un soggetto appartenente ad una categoria esclusa, allorché il titolare, appartenente alla categoria precedente ammessa al godimento, l'abbia successivamente perduto per morte. Infatti, la mancanza di congiunti di ordine precedente aventi diritto alla pensione di reversibilità va sempre riferita alla data della morte del dipendente o del pensionato, salvi i casi di consolidamento della pensione (art. 66 d.P.R. n. 915 del 1978).

Criterio del tutto peculiare è, infatti, quello del consolidamento per effetto del quale in alcune ipotesi tassativamente previste dalla legge, sul presupposto della sussistenza di una comunanza di interessi tra i componenti del gruppo familiare, la pensione viene acquisita da un soggetto (padre) e venuto a mancare quest'ultimo, si consolida in favore della madre. Si rileva, altresì, che il consolidamento non presuppone una originaria contitolarità del diritto, essendo ciascun soggetto titolare di una propria autonoma posizione, che si realizza secondo ordine successivo nel caso di morte.

3. — Ciò premesso, si rileva che la fattispecie — oggetto del giudizio *a quo* — è quella descritta dall'art. 57 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915) in base al quale la pensione privilegiata di reversibilità spetta, in mancanza di altri congiunti, a titolo di assegno alimentare, al padre che abbia raggiunto l'età di anni cinquantotto, o sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro, oppure alla madre vedova.

In applicazione dei principi dianzi richiamati, se il padre (unico genitore superstite) del dipendente deceduto — al quale, verificatesi le condizioni di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978, sia stato attribuito il trattamento di reversibilità — successivamente muore, come è avvenuto nella fattispecie di cui è causa, il diritto alla reversibilità si estingue. Il che appare coerente con i principi ispiratori della normativa censurata, preordinata, da un lato, ad assicurare una graduazione di diritti alla pensione di reversibilità fondata sulla prossimità del grado di parentela (legittima, naturale e civile), e dall'altro alla necessità di assicurare la *par condicio*, ovvero di trattare alla stessa stregua soggetti facenti parte (rispetto al dipendente o pensionato statale) di uno stesso gruppo o categoria.

In questa prospettiva vigono ed operano i criteri di esclusione, di concorso e di consolidamento dianzi ricordati.

Se questo è il congegno che racchiude la normativa censurata è chiaro come, tranne i casi di consolidamento previsti in via tassativa, la posizione inerente alla pensione sia dunque rigorosamente statica e non dinamica in quanto, come già rilevato, anche venendo a morte i congiunti che, in ordine prioritario avessero fruito della pensione, di questa non possono beneficiare i congiunti che li seguono nell'ordine, essendo ininfluenti gli eventi successivi alla data indicata dalla legge (morte del dante causa).

L'ordinanza di rinvio non muove dalla considerazione dei principi ora indicati, posti a base della disciplina censurata, fondandosi esclusivamente sulla pretesa funzione assistenziale che il trattamento di reversibilità verrebbe ad acquistare tanto nel caso di morte del titolare di pensione diretta quanto in quello di pensione indiretta.

È subito da rilevare, in questo quadro, che la pensione diretta non è equiparabile a quella indiretta, in quanto i già indicati criteri di individuazione e di graduazione dei beneficiari, posti dalla legge, per il trattamento privilegiato indiretto di reversibilità si fondano sulla tutela dei vincoli di sangue e della conseguente solidarietà familiare. Intesa, quest'ultima, non come *prius* bensì come *posterius*, sicché i contenuti di detta solidarietà non sono connotabili *a priori* o sulla base di situazioni di fatto bensì operano sulla base dei principi afferenti alle pensioni privilegiate indirette. Sicché l'esclusione, il concorso, il consolidamento nonché la tassatività dei titoli di acquisizione, postulando la sussistenza di uno *status familiae* del beneficiario rispetto a quello concernente il congiunto, tutelano il legame di quest'ultimo con il primo.

Con la conseguenza che, una volta attribuita al beneficiario del trattamento di reversibilità, la pensione indiretta realizza la sua finalità risarcitoria e cessa di operare. È questa la ragione della sua inidoneità ad esplicare ulteriori effetti, che sarebbero propri di una diversa funzione (assistenziale) e contraddistinti da diversi titoli di acquisizione (seconda moglie del genitore superstite) non predeterminati né predeterminabili.

Come si è osservato, il collegamento tra i vari ordini beneficiari previsti dalla legge è di carattere statico e strettamente riferibile alla data di decesso del titolare. Ed anche nell'ambito della reversibilità ordinaria, il raffronto prospettato dal giudice *a quo* tra vedova di titolare di pensione diretta e vedova di titolare di pensione indiretta colloca in un'unica fattispecie due situazioni non omogenee, l'una delle quali esclude l'altra trattandosi, per l'appunto, di situazioni diversamente connotabili in ordine alla fonte, all'oggetto della tutela nonché al momento della loro efficacia.

Diversità che non possono non interessare e riflettersi sulla tutela dei superstiti. Con la conseguenza che nessuna comparazione è possibile tra le situazioni poste a raffronto dal giudice *a quo*.

Cade, per queste ragioni, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione e restano assorbiti le ulteriori violazioni denunciate con riferimento agli artt. 29 e 31 della Costituzione che su quella norma si sono fondati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), come modificato dagli artt. 81 e 82 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sez. IV giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 400

Ordinanza 10-23 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Indennità di fine rapporto spettante a lavoratori autonomi senza organizzazione di impresa - Omessa previsione della detrazione prevista con riguardo all'indennità spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati - Richiamo alla sentenza di non fondatezza della Corte n. 50/1994 - Questione già dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza n. 328/1994) - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 18).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Cuppone Antonio contro l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 26 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, nel ricorso proposto da Federico Giovanni contro l'Intendenza di Finanza di Lecce, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 10 novembre 1993 (R.O. n. 259 del 1994) e il 26 novembre 1993 (R.O. n. 260 del 1994), la Commissione tributaria di primo grado di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., «nella parte in cui non prevede, ai fini dell'indennità di fine rapporto spettante ai lavoratori autonomi senza organizzazione d'impresa (in particolare i medici generici), la stessa detrazione prevista dall'art. 17 medesimo decreto con riguardo all'indennità spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati»;

che nei giudizi *a quibus* i ricorrenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sulle istanze di riliquidazione della tassazione dell'indennità di fine rapporto, corrisposta dal fondo generici ENPAM, avanzate sul presupposto che detta indennità debba considerarsi esente da tassazione per quella quota maturata attraverso il versamento dei contributi obbligatori da parte dell'interessato;

che, a giudizio del remittente, «da tempo ormai la posizione del lavoratore autonomo senza organizzazione d'impresa è assimilata a vari fini, e principalmente ai fini fiscali, a quella del lavoratore dipendente, tanto più quando la prestazione del lavoratore autonomo si ricollega ad un rapporto (ed è indubbiamente tale quella del medico generico del servizio sanitario nazionale) di collaborazione coordinata e continuativa»;

che, a giudizio del remittente, «le ragioni individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 1986 con riguardo ai lavoratori dipendenti sussistono tutte anche con riferimento ai lavoratori autonomi che concorrono con contributi previdenziali a loro carico alla formazione dell'indennità di fine rapporto»;

che, pertanto, «la vigente disciplina appare in contrasto con il principio di uguaglianza, stabilito dall'art. 3 della Costituzione»;

Considerato che questa Corte ha, con sentenza n. 50 del 1994, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, stabilendo che la diversità del complesso degli assetti normativi nei quali ricadono le due indennità esclude la trasponibilità di criteri regolatori dall'uno all'altro nonché la sussistenza della denunciata disparità di trattamento;

che, con ordinanza n. 328 del 1994, questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 53 della Costituzione;

che, in assenza di profili e argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali da indurre a diversa decisione, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, in relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1270

N. 401

Ordinanza 10-23 novembre 1994

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cittadinanza - Stranieri condannati a pena detentiva non superiore a tre anni di reclusione - Formazine del giudicato - Immediata espulsione dallo Stato - Previsione di un trattamento privilegiato rispetto ai cittadini - Questione già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata (sentenze nn. 62 e 283 del 1994) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, commi 12-bis e 12-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), e successive modificazioni (art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella legge 12 agosto 1993, n. 296), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 21 gennaio 1994 ed il 13 dicembre 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma sulle istanze proposte da Meneses Pinto Humberto e Ramirez Perez John Jario, iscritte ai nn. 256 e 302 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 20 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di espulsione dallo Stato italiano avanzata — ai sensi dell'art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1993, n. 296 — da Humberto Meneses Pinto, già condannato, con sentenza definitiva, alla pena di cinque anni di reclusione e quaranta milioni di multa, ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1994, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, del citato art. 7, nella parte in cui prevede che, nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena detentiva che non sia superiore a tre anni di reclusione, è disposta la immediata espulsione nello Stato di appartenenza o di provenienza;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni impugnate, attribuendo agli stranieri un trattamento privilegiato, rispetto ai cittadini, nel godimento di un diritto fondamentale, violerebbero il principio di eguaglianza, senza che tale scelta risulti in alcun modo rispondente al principio di ragionevolezza, e vanificherebbero l'attuazione della finalità rieducativa della pena;

che, con ordinanza di identico contenuto emessa il 13 dicembre 1993, pervenuta alla Corte il 6 maggio 1994, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di espulsione dallo Stato italiano presentata da Ramirez Perez John Jario, condannato con sentenza irrevocabile alla pena di anni cinque di reclusione e quaranta milioni di multa, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*;

che in entrambi i giudizi non vi è stata costituzione delle parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 12-*bis* e 12-*ter*, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990, nel testo introdotto dal decreto-legge n. 187 del 1993, convertito nella legge n. 296 del 1993, è già stata esaminata da questa Corte, la quale, con le sentenze nn. 62 e 283 del 1994, ha dichiarato la stessa non fondata;

che le ordinanze introduttive dei presenti giudizi non adducono motivazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle già esaminate da questa Corte nelle citate decisioni;

che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1271

N. 402

*Ordinanza 10-23 novembre 1994***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Legge penale - Tutela delle acque dall'inquinamento - Trattamento sanzionatorio penale - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Applicabilità - Esclusione - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 254/1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio, il 14 marzo 1994 dal Pretore di Venezia, - Sezione distaccata di Mestre, il 28 marzo 1994 dal Pretore di Mantova, il 2 marzo 1994 dal Pretore di Piacenza (n. 2 ordinanze), l'8 aprile, il 17 e 16 marzo 1994 dal Pretore di Padova, il 19 gennaio 1994 dal Pretore di Genova, il 7 marzo 1994 dal Pretore di Brescia, il 13 aprile 1994 dal Pretore di Milano - Sezione distaccata di Legnano, il 21 gennaio 1994 dal Pretore di Bologna, il 9 maggio 1994 dalla Corte di appello di Bologna, il 21 aprile 1994 dal Pretore di Padova, il 3 maggio 1994 dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi, il 21 febbraio 1994 dal Pretore di Milano, il 12 maggio 1994 dal Pretore di Modena - distaccata di Carpi, il 19 maggio 1994 dalla Corte di appello di Torino, il 27 maggio 1994 dal Pretore di Camerino ed il 26 maggio 1994 dal Pretore di Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo, rispettivamente iscritte ai nn. 234, 306, 330, da 333 a 337, 341, 351, 354, 382, 393, 398, 403, 404, 416, 426, 440 e 441 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Bologna - Sezione distaccata di Budrio con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O. 234 del 1994), il Pretore di Genova con ordinanza del 19 gennaio 1994 (R.O. 341 del 1994), il Pretore di Bologna con

ordinanza del 21 gennaio 1994 (R.O. 382 del 1994), il Pretore di Milano con ordinanza del 21 febbraio 1994 (R.O. 404 del 1994), il Pretore di Piacenza con due ordinanze del 2 marzo 1994 (R.O. 333 e 334 del 1994), il Pretore di Brescia con ordinanza del 7 marzo 1994 (R.O. 351 del 1994), il Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre con ordinanza del 14 marzo 1994 (R.O. 306 del 1994), il Pretore di Padova con quattro ordinanze del 16 marzo 1994 (R.O. 337 del 1994), del 17 marzo 1994 (R.O. 336 del 1994), dell'8 aprile 1994 (R.O. 335 del 1994) e del 21 aprile 1994 (R.O. 398 del 1994), il Pretore di Mantova con ordinanza del 28 marzo 1994 (R.O. 330 del 1994), il Pretore di Milano - distaccata di Legnano con ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O. 354 del 1994), il Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi con ordinanze del 3 maggio 1994 (R.O. 403 del 1994) e del 12 maggio 1994 (R.O. 416 del 1994), la Corte di appello di Bologna con ordinanza del 9 maggio 1994 (R.O. 393 del 1994), la Corte di appello di Torino con ordinanza del 19 maggio 1994 (R.O. 426 del 1994), il Pretore di Rovigo — Sezione distaccata di Ficarolo con ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994) ed il Pretore di Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del 1994) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, talora anche congiuntamente chiamati in causa, questione di legittimità dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dagli artt. 53 e seguenti della stessa legge relativamente al reato di cui agli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

che in nessuno dei giudizi si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, attesa l'identità delle questioni, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio «nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)»;

e che, dunque, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, «nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)», questione sollevata dal Pretore di Bologna - distaccata di Budrio con ordinanza del 17 gennaio 1994 (R.O. 234 del 1994), dal Pretore di Genova con ordinanza del 19 gennaio 1994 (R.O. 341 del 1994), dal Pretore di Bologna con ordinanza del 21 gennaio 1994 (R.O. 382 del 1994), dal Pretore di Milano con ordinanza del 21 febbraio 1994 (R.O. 404 del 1994), dal Pretore di Piacenza con due ordinanze del 2 marzo 1994 (R.O. 333 e 334 del 1994), dal Pretore di Brescia con ordinanza del 7 marzo 1994 (R.O. 351 del 1994), dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre con ordinanza del 14 marzo 1994 (R.O. 306 del 1994), dal Pretore di Padova con quattro ordinanze del 16 marzo 1994 (R.O. 337 del 1994), del 17 marzo 1994 (R.O. 336 del 1994), dell'8 aprile 1994 (R.O. 335 del 1994) e del 21 aprile 1994 (R.O. 398 del 1994), dal Pretore di Mantova con ordinanza del 28 marzo 1994 (R.O. 330 del 1994), dal Pretore di Milano - Sezione distaccata di Legnano con ordinanza del 13 aprile 1994 (R.O. 354 del 1994), dal Pretore di Modena - Sezione distaccata di Carpi con ordinanze del 3 maggio 1994 (R.O. 403 del 1994) e del 12 maggio 1994 (R.O. 416 del 1994), dalla Corte di appello di Bologna con ordinanza del 9 maggio 1994 (R.O. 393 del 1994), dalla Corte di appello di Torino con ordinanza del 19 maggio 1994 (R.O. 426 del 1994), dal Pretore di Rovigo - Sezione distaccata di Ficarolo con ordinanza del 26 maggio 1994 (R.O. 441 del 1994) e dal Pretore di Camerino con ordinanza del 27 maggio 1994 (R.O. 440 del 1994).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 403

Sentenza 10-23 novembre 1994

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica - Parlamento - Tribunale di Napoli e Camera dei deputati - Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti di De Mita Ciriaco Luigi ed altri - Limitazioni al compimento di atti di indagini preliminari - Legittimità della deliberazione della Camera relativa alla restituzione degli atti al Collegio - Restituzione della richiesta di autorizzazione a procedere non occorrente per proseguire le indagini preliminari ed in particolare per compiere gli atti di interrogatorio e confronto dei coindagati non Ministri, né parlamentari - Spettanza alla Camera dei deputati.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Napoli - Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione, notificato il 13 giugno 1994, depositato in Cancelleria il 23 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle deliberazioni del 23 febbraio 1994 e del 18 dicembre 1993, con le quali la Camera dei deputati restituiva al Collegio gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. le Luigi Ciriaco De Mita e dei coindagati ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Federico Sorrentino per la Camera dei deputati;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso depositato in data 23 marzo 1994 il Collegio istituito presso il Tribunale di Napoli per i procedimenti aventi ad oggetto i reati (c.d. ministeriali) previsti dall'art. 96 della Costituzione, al quale il Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale aveva trasmesso gli atti relativi all'on. Luigi Ciriaco De Mita, già Presidente del Consiglio dei ministri, ed altri per il compimento delle indagini preliminari di cui all'art. 7 legge 16 gennaio 1989, n. 1, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 37 legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alle deliberazioni del 23 febbraio 1994 e del 18 dicembre 1993, con le quali la Camera ha restituito al Collegio gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Luigi Ciriaco De Mita e dei coindagati.

1.2. — In particolare con nota del 21 dicembre 1993, il Presidente della Camera dei deputati comunicava che l'Assemblea, nella seduta del 18 dicembre 1993, aveva deliberato di restituire gli atti al Collegio affinché quest'ultimo avesse la possibilità di rivedere l'interpretazione delle norme attributive dei suoi poteri d'indagine e quindi, ove ne ravvisasse l'opportunità, di compiere tutti gli atti che la legge gli consentiva. Il Collegio, acquisito il parere del Procuratore della Repubblica, disponeva nuovamente (con provvedimento del 16 febbraio 1994) la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per le valutazioni e la deliberazione di cui all'art. 9, comma 3, legge costituzionale n. 1 del 1989 sulla domanda di autorizzazione a procedere così come già proposta in precedenza.

Per quanto atteneva ai suoi poteri d'indagine il Collegio — pur ritenendo l'utilità o la necessità di procedere all'interrogatorio dei coindagati laici e ad eventuali confronti — sosteneva che tali atti di indagine preliminare non fossero consentiti; e ciò perchè, fino a quando l'autorizzazione non fosse stata concessa, gli atti indicati dall'art. 343, comma 2, c.p.p. (e tra gli altri, appunto, gli atti di interrogatorio e di confronto) non sono consentiti (in particolare) nei confronti delle persone concorrenti nel reato ministeriale che non siano nè Ministro, nè parlamentare, atteso che dal dato testuale dell'art. 5 legge costituzionale n. 1 del 1989 e dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 219 del 1989 deve necessariamente desumersi che anche per tali persone è necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 96 della Costituzione.

Con successiva nota del 23 febbraio 1994, il Presidente della Camera dei deputati comunicava che l'Assemblea, in conformità alla proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, aveva deliberato (in pari data) di restituire nuovamente al Collegio gli atti relativi alla domanda di autorizzazione a procedere con la motivazione analoga a quella della delibera precedente.

Con riferimento a tali due delibere il Collegio, acquisito nuovamente il parere del Procuratore della Repubblica, ha sollevato conflitto tra poteri dello Stato chiedendo di: *a)* dichiarare che è riservata in via esclusiva al Collegio *ex art. 7* legge costituzionale n. 1 del 1989 la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di archiviazione ovvero per la richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'art. 96 della Costituzione; *b)* dichiarare che, ai fini di tale valutazione, è altresì riservata in via esclusiva al Collegio la esatta determinazione dei poteri di indagine e quindi l'esercizio discrezionale di detti poteri; *c)* dichiarare che rientra invece nelle attribuzioni della Camera competente concedere l'autorizzazione a procedere, ovvero negarla ove reputi la ricorrenza delle esimenti di cui all'art. 9, comma terzo, legge costituzionale n. 1 del 1989, in relazione al fatto-reato così come ipotizzato dall'autorità giudiziaria, senza poter in alcun modo sindacare il concreto esercizio del potere d'indagine e le conseguenti determinazioni adottate dal Collegio nell'ambito delle attribuzioni allo stesso riservate; *d)* di annullare la deliberazione della Camera dei deputati del 23 febbraio 1994, e se del caso anche la precedente deliberazione del 18 dicembre 1993, per violazione degli artt. 8 e 9 legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 e degli artt. 96, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 112 della Costituzione con conseguente rinvio degli atti alla Camera per la definitiva deliberazione ai sensi dell'art. 9 cit.

1.3. — Nel merito della questione controversa (necessità, o meno, dell'autorizzazione a procedere anche per i coindagati laici e quindi possibilità, o meno, di compiere atti di indagine preliminare nei loro confronti prima della autorizzazione stessa) il Collegio sostiene l'inammissibilità, in assenza dell'autorizzazione a procedere, di quegli atti di interrogatorio o confronto richiesti dal Procuratore della Repubblica e sollecitati dalla Camera dei deputati, trattandosi di atti vietati dalla legge, che, ove mai compiuti, risulterebbero inutilizzabili ai sensi del quarto comma dell'art. 343 c.p.p.

A sostegno di tale convincimento il Collegio argomenta che l'art. 1 della legge n. 219 del 1989 rinvia alle norme del codice di procedura penale sia attribuendo al collegio i poteri che secondo il codice spettano al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari (comma secondo), sia stabilendo in via generale che, per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989, nello svolgimento delle indagini preliminari si osservano le disposizioni del codice, in quanto compatibili (comma quinto); quindi in particolare trova applicazione l'art. 343, comma 2, c.p.p.. Né all'applicabilità di tale disposizione è di ostacolo l'art. 10 legge costituzionale n. 1 del 1989 che è diretta ad attuare un maggiore favore per l'indagato di reato ministeriale che sia Presidente del Consiglio, Ministro, o membro del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

Viceversa la Camera — diversamente interpretando le disposizioni citate — da un lato con le impugnate deliberazioni ha di fatto vanificato e resa priva di effetto la richiesta di autorizzazione a procedere, così esonerandosi dall'obbligo della pronuncia ai sensi dell'art. 9, terzo comma, legge costituzionale n. 1 del 1989; dall'altro pretende che il Collegio si adegui alla interpretazione di essa Camera circa i poteri di indagine di cui all'art. 8 legge costituzionale n. 1 del 1989 e comunque pretende l'espletamento, da parte del Collegio, di ulteriori indagini, cui dovrebbe seguire una nuova valutazione sul punto se si debba disporre l'archiviazione ovvero se debba essere chiesta l'autorizzazione a procedere.

Invece — prosegue il Collegio — l'art. 8 legge costituzionale n. 1 del 1989 riserva all'autorità giudiziaria l'attività di indagine preliminare in ordine ai reati ministeriali e, conseguentemente, soltanto a tale autorità compete la valutazione dei limiti legali entro i quali l'attività medesima deve svolgersi; mentre la Camera competente, una volta investita della richiesta di autorizzazione a procedere, può solo concedere l'autorizzazione ovvero negarla, ove reputi che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, ma non può sindacare l'attività d'indagine preliminare svolta dall'autorità giudiziaria sulla base del potere ad essa riconosciuto dalla norma

costituzionale. Quindi il provvedimento di restituzione degli atti al Collegio esorbita dalla sfera di attribuzioni della Camera in quanto invasivo di quelle riservate dalla legge costituzionale all'autorità giudiziaria, mentre la Camera — senza pretendere di indicare a tale autorità la necessità del compimento di ulteriori attività d'indagine — avrebbe dovuto unicamente prendere atto delle risultanze delle indagini esperite.

2. — Con ordinanza n. 217 del 1994 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto.

3. — Con atto depositato il 23 giugno 1994, il suddetto Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione presso il Tribunale di Napoli si è costituito in giudizio insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4.1. — Con atto depositato il 4 luglio 1994 si è costituita in giudizio la Camera dei deputati a seguito di delibera dell'Assemblea del 16 giugno 1994, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4.2. — Preliminarmente in rito la difesa della Camera fa presente che l'on. De Mita, non essendosi candidato alle elezioni per il rinnovo delle Camere del 27 e 28 marzo 1994 ha cessato di far parte della Camera dei deputati con effetto dal 15 aprile 1994. Conseguentemente, non essendosi ancora pronunciata la Camera dei deputati in ordine all'autorizzazione a procedere e quindi in ordine alle c.d. esimenti previste dall'art. 9, comma 3, legge costituzionale n. 1 del 1989, la relativa competenza, dopo la decisione di merito della Corte, non potrà che spettare al Senato della Repubblica. Si ha quindi che — pur permanendo l'interesse alla decisione sia del Tribunale ricorrente sia della Camera — la risoluzione del conflitto finirà per interessare, delimitandone le attribuzioni, anche il Senato, al quale spetterà di pronunciarsi, a seconda dell'esito del giudizio, sull'originaria domanda di autorizzazione, ovvero su una nuova richiesta. Sul piano processuale ciò comporta che deve ordinarsi al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Senato della Repubblica, le cui attribuzioni costituzionali sono suscettibili di essere incise dalla pronuncia che la Corte è chiamata a rendere.

4.3. — Nel merito la Camera non contesta l'esclusiva competenza del Collegio a valutare la sussistenza dei presupposti per l'archiviazione ovvero per la richiesta di autorizzazione, trattandosi di accertamenti e di valutazioni che la nuova disciplina costituzionale dei reati ministeriali ha indubbiamente rimesso a detto organismo. Però alla Camera spetta un'ulteriore e diversa valutazione, definita «insindacabile» dall'art. 9 cit., in merito alla richiesta autorizzazione dovendo essa accertare se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Ciò comporta che se da una parte al Collegio spetta in via esclusiva la valutazione dei presupposti per l'adozione del provvedimento di archiviazione ovvero per la richiesta di autorizzazione a procedere e ad esso è riservata la esatta determinazione dei suoi poteri d'indagine e quindi il loro esercizio discrezionale, d'altra parte la Camera ha diritto di essere investita di una richiesta di autorizzazione a procedere non in forma del tutto ipotetica, ma in maniera sufficientemente precisa e con il conforto di approfonditi elementi probatori, si da essere posta in condizione di affermare l'eventuale interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero il preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

Quindi il Collegio non può limitarsi ad una mera delibazione dei fatti-reato, ma deve esperire tutte le indagini che, secondo il nuovo codice, sono di competenza del g.i.p. (*recte*: e del p.m.), onde pervenire alla formulazione di precisi e comprovati addebiti a carico del ministro e degli altri coindagati. E nel compimento di tali atti di indagine preliminare il Collegio erroneamente non tiene conto del fatto che la disposizione dell'art. 343 c.p.p. deve ritenersi derogata dalla legge n. 1/89, che prevede specifiche ipotesi di autorizzazioni per singoli atti nei confronti del Presidente del Consiglio, dei Ministri e dei membri del Parlamento (art. 10, comma 1), senza peraltro distinguere tra la fase anteriore e quella successiva alla concessione dell'autorizzazione a procedere. Questa disposizione dimostra che, fuori di tali ipotesi, è consentita al Collegio ogni attività istruttoria di competenza del g.i.p. (*recte*: e del p.m.), senza le limitazioni dell'art. 343 c.p.p., in modo che il Parlamento abbia un'approfondita conoscenza dei fatti per i quali si procede e possa verificare se essi furono compiuti in vista dei supremi interessi dello Stato.

A conferma della specialità dell'autorizzazione a procedere la difesa della Camera ricorda che il termine per svolgere le indagini preliminari non è perentorio; che comunque è più ampio di quello previsto dall'art. 344 c.p.p. (novanta giorni invece di trenta); che il Procuratore della Repubblica può, prima dell'eventuale archiviazione, chiedere al Collegio di svolgere ulteriori indagini con conseguente prolungamento delle stesse oltre il termine di 90 giorni. In particolare la maggior durata del termine non può non correlarsi con la maggior ampiezza delle indagini e quindi dei poteri istruttori riservati al Collegio prima dell'autorizzazione a procedere.

In conclusione — secondo la difesa della Camera — la circostanza che il Collegio ricorrente, pur avendone i poteri, non abbia aderito alle richieste del p.m. di procedere agli interrogatori degli inquisiti ed ai confronti tra di essi, onde verificare tanto il fondamento delle ipotesi accusatorie nei confronti dell'On. De Mita, quanto la connessione,

costituzionalmente necessaria ai fini della sua competenza, tra le ipotesi accusatorie stesse e la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri, dimostra la correttezza e la legittimità delle impugnate delibere della Camera, che non è stata posta in grado di valutare i fatti addebitati agli indagati.

Considerato in diritto

1. — Il Collegio inquirente per reati ministeriali, istituito presso il Tribunale di Napoli, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato *ex art. 37* legge 11 marzo 1953, n. 87, ha investito la Corte della questione se la Camera dei deputati — esercitando il potere (di sua esclusiva ed «insindacabile» competenza) di valutare l'esistenza, o meno, delle circostanze di fatto previste dall'art. 9, comma 3, legge costituzionale n. 1 del 1989 al fine dell'eventuale concessione o diniego di autorizzazione a procedere ed in particolare nella specie restituendo al Collegio inquirente (con deliberazioni del 18 dicembre 1993 e del 23 febbraio 1994) la richiesta di autorizzazione a procedere affinché quest'ultimo, rimeditata la interpretazione delle norme attributive dei suoi poteri di indagine, compisse, ove ne ravvisasse la opportunità, tutti gli atti che la legge gli consentiva ed in particolare, quindi, quelli già inizialmente richiesti dal Procuratore della Repubblica (interrogatorio dei coindagati laici e confronto fra gli stessi) e non effettuati ancorché dal Collegio ritenuti utili — abbia interferito nel potere di esclusiva competenza del Collegio stesso di compiere le indagini preliminari (art. 9 legge costituzionale n. 1 del 1989) ed in particolare nella specie di valutare autonomamente l'esistenza (ritenuta dal Collegio) di un impedimento giuridico al compimento degli atti richiesti dal Procuratore della Repubblica, e richiamati dalla Camera, impedimento rappresentato (secondo il Collegio) dall'impossibilità di svolgere le attività processuali previste dall'art. 343, comma 2, c.p.p. nei confronti dei coindagati laici senza la preventiva concessione, anche nei loro riguardi, dell'autorizzazione a procedere di cui al cit. art. 9.

2. — Sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi del conflitto, come già ritenuti con ordinanza n. 217 del 1994 dichiarativa dell'ammissibilità del conflitto stesso; ammissibilità che quindi va definitivamente affermata.

3. — Preliminarmente va esaminato il rilievo della Camera dei deputati la quale osserva che, dopo la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzioni da parte del Collegio inquirente, ma prima della ordinanza della Corte che ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto, l'on. le De Mita, non essendosi candidato alle elezioni del 27 e 28 marzo 1994, ha cessato di fare parte della Camera dei deputati con effetto dal 15 aprile 1994. E ne trae la conseguenza che la competenza a decidere sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei suoi confronti (dopo la decisione di merito della Corte) non potrà che spettare al Senato della Repubblica alla stregua del criterio di riparto di competenza dettato dall'art. 5 legge costituzionale, n. 1 del 1989. Donde, ad avviso della Camera, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Senato della Repubblica.

4. — Premesso che spetta a questa Corte identificare gli «organi interessati» alla risoluzione del conflitto (quarto comma dell'art. 37 cit.) e non tacendo che improprio appare il riferimento all'istituto dell'integrazione del contraddittorio atteso che comunque il potere di negare l'autorizzazione a procedere spetta alternativamente (e non già congiuntamente) alla Camera o al Senato (art. 5 legge costituzionale n. 1/89), neppure può dubitarsi della persistente legittimità della Camera a resistere nel conflitto.

Ed infatti la turbativa o interferenza, che il Collegio inquirente assume essere di ostacolo all'esercizio del suo potere (di svolgere indagini preliminari) e costituire conseguentemente ragione di una insuperabile situazione di stallo, è identificabile nella restituzione degli atti ad opera della Camera (con deliberazioni del 18 dicembre 1993 e del 22 febbraio 1994) senza alcuna pronuncia in ordine al diniego o alla concessione dell'autorizzazione a procedere.

Ciò comporta, da una parte, che legittimata a resistere era ed è la Camera perchè la sopravvenuta perdita dello *status* di deputato dell'on. le De Mita (pur ammesso che possa incidere sulla competenza *ex art. 5* cit.) non ha certo l'effetto (automatico) di porre nel nulla le suddette deliberazioni della Camera stessa e quindi di rimuovere l'ostacolo che il Collegio inquirente assume sussistere; con la conseguenza che persiste l'interesse alla soluzione del conflitto sia della Camera (come del resto sostenuto dalla medesima nelle sue difese) sia del Collegio inquirente (che, insistendo per l'accoglimento del ricorso, non ha neppure ipotizzato il superamento della ragione del conflitto).

5. — Nel merito il ricorso non è fondato.

Va preliminarmente rilevato che il quadro normativo di riferimento è stato profondamente innovato prima dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 e poi dalla legge ordinaria 5 giugno 1989, n. 219, che ha completato il disegno riformatore. Superando il precedente regime della messa in stato d'accusa da parte del Parlamento e del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale integrata, la citata legge n. 1/89 ha diversamente cadenzato l'iter procedimentale, che

muove dalla *notitia criminis* presentata od inviata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello competente per territorio (art. 6). Questi, senza compiere alcun atto di indagine, deve limitarsi ad investire il Collegio inquirente previsto dal successivo art. 7 trasmettendogli gli atti con le sue richieste entro il termine di quindici giorni. È invece il Collegio che compie le indagini preliminari entro il termine di novanta giorni, all'esito delle quali (salva la richiesta di ulteriori indagini da parte dello stesso Procuratore della Repubblica da effettuarsi nel termine, così prorogato, di sessanta giorni) adotta le sue determinazioni disponendo l'archiviazione ovvero inviando gli atti con relazione motivata al Procuratore della Repubblica per la loro immediata trasmissione al Presidente della Camera competente. Quest'ultima, così investita, può negare l'autorizzazione a procedere (prevista dall'art. 96 della Costituzione, come novellato) ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo (art. 9, comma 3), finalità queste assunte quali condizioni di procedibilità dell'azione penale secondo l'espresso disposto dell'art. 4, comma 1, legge n. 219/89. In tal caso l'Assemblea deve indicare a quale concorrente, anche se non Ministro, nè parlamentare, si riferisce il diniego (art. 4, comma 2, cit.).

6. — Ciò premesso, deve considerarsi che la turbativa o interferenza denunciata dal Collegio ricorrente è originata da una mancata concordanza (tra il medesimo e la Camera) nell'individuazione dell'esatta portata (e quindi dei confini) dei due poteri in conflitto, attribuiti rispettivamente dall'art. 8 legge n. 1/89 al Collegio inquirente (ossia il potere di compiere indagini preliminari e all'esito — ove non ritenuti sussistenti i presupposti per l'archiviazione — quello di chiedere l'autorizzazione a procedere) e dal successivo art. 9 all'Assemblea legislativa e quindi nella specie alla Camera (ossia il potere di negare l'autorizzazione a procedere ove ricorra una delle due specifiche finalità indicate nel terzo comma del medesimo art. 9).

In particolare è l'attribuzione del primo potere ad essere controversa nel senso che il Collegio inquirente ritiene di individuare una linea di confine più restrittiva di quella che viceversa è riconosciuta dalla Camera. La quale — pur non vertendosi in un vero e proprio conflitto negativo di attribuzioni, perchè ciò che il Collegio inquirente ritiene di non poter compiere non è in via complementare (nella prospettiva di quest'ultimo) attribuito alla Camera, nè da quest'ultima rivendicato — ben può dolersi di un (assertivamente erroneo) atteggiamento abdicativo del Collegio; ciò perchè i due poteri sono funzionalmente coordinati di guisa che il mancato pieno dispiegarsi del primo comunque incide sull'altro, nel senso che — come risulterà più evidente in seguito — quest'ultimo viene privato, in tutto o in parte, di elementi di valutazione che altrimenti avrebbe avuto disponibili come risultanze delle indagini preliminari.

Ed allora è determinante, al fine della risoluzione del conflitto, operare la ricognizione del potere del Collegio inquirente per stabilire se comprenda, o meno, gli atti di interrogatorio e confronto dei coindagati laici concorrenti nel reato ministeriale.

È ben chiaro così che il conflitto verte esclusivamente su tale ricognizione del potere e niente affatto sulla completezza delle indagini, di cui la Camera in realtà non si duole (nè potrebbe dolersi se non sotto il più radicale profilo della non leale cooperazione tra poteri) essendosi limitata a richiamare la valutazione operata dal Collegio stesso, il quale (nella richiesta di autorizzazione a procedere) ha ben evidenziato l'opportunità (e l'intenzione) di compiere gli atti di interrogatorio e confronto dei coindagati laici, se soltanto non fossero impediti dai (ritenuti) limiti del proprio potere.

7. — Orbene, il potere del Collegio inquirente ha ad oggetto il compimento delle indagini preliminari alle quali procede (dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale) con i poteri che spettano al pubblico ministero (art. 1, comma 2, legge 219/89). A questi si aggiungono i poteri del giudice per le indagini preliminari; ed infatti il secondo comma dell'art. 1 cit. prevede che il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso che si considera ad ogni effetto come espletato dal g.i.p.; inoltre il Collegio può compiere anche d'ufficio tutti gli atti di competenza del g.i.p.

Si tratta quindi di poteri eccezionalmente ampi, giustificati dalla specialità di questa fase procedimentale che — inscritta in un sufficiente arco di tempo, discrezionalmente apprezzato dal legislatore in 90 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni — è prodromica ad una doppia (ancorchè profondamente diversa) valutazione (di merito): quella dello stesso Collegio inquirente (di archiviare o di richiedere l'autorizzazione a procedere); quella della Camera di negare o concedere l'autorizzazione a procedere.

Entrambe tali valutazioni (che rispettivamente concernono per il Collegio inquirente anche l'infondatezza della *notitia criminis* ovvero l'estraneità dell'indiziato al fatto e per la Camera il riscontro delle finalità di cui all'art. 9, comma 3) debbono necessariamente fondarsi sulle risultanze delle indagini preliminari compiute.

Il potere del Collegio inquirente — al cui esercizio è condizionata l'acquisizione di tali risultanze — finisce quindi per incidere indirettamente sul potere della Camera nel senso che l'eventuale abdicazione del Collegio ad esercitare il suo potere priva la Camera di elementi di fatto la cui rilevanza, o meno, al fine del riscontro delle finalità di cui all'art. 9, co. 3, cit. essa sola può apprezzare. Ciò mostra come l'esercizio del potere del Collegio inquirente si atteggia anche come obbligo di leale collaborazione (sent. n. 379/92) non essendo nella discrezionalità del Collegio procrastinare a dopo l'autorizzazione a procedere atti di indagini preliminari che potrebbero essere compiuti prima.

La ragionevole ampiezza del termine (ancorchè non previsto a pena di decadenza) testimonia il bilanciamento operato dal legislatore che — pur non richiedendo il completo esaurimento delle indagini preliminari — neppure arresta il procedimento in attesa dell'autorizzazione a procedere come viceversa tendenzialmente fa l'art. 346 c.p.p. che in generale limita gli atti di indagini preliminari a quelli resi necessari per assicurare le fonti di prova o perchè vi è pericolo nel ritardo.

8. — La diversa ampiezza del termine (prevista dall'art. 344 c.p.p. in 30 giorni e dall'art. 8 legge n. 1/89 in 90 giorni prorogabili fino a 150) e l'esistenza del passaggio obbligato della doppia valutazione del Collegio stesso (in ordine ai presupposti dell'archiviazione) e della Camera (in ordine ai presupposti dell'improcedibilità dell'azione penale) concorrono a significare che la iniziale fase delle indagini preliminari, precedente la particolare autorizzazione a procedere per i reati ministeriali, è del tutto speciale e ben diversa da quella che precede in generale l'autorizzazione a procedere in altre fattispecie.

Questa specialità comporta anche una diversità di limiti quanto al tipo di atti che possono essere compiuti, diversità possibile perchè il quinto comma dell'art. 1 legge n. 219/89, se in generale prevede che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente codice di procedura penale, fa però salve le eventuali diverse prescrizioni dettate dalla legge n. 1/89 che prevalgono quindi su quelle ordinarie. E nella fattispecie si ha che, mentre in generale l'art. 343, comma 2, c.p.p. prescrive che fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione a procedere è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nonchè perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, ricognizioni, individuazioni, confronti, intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni e che, inoltre, si può procedere all'interrogatorio soltanto se l'interessato lo richiede, invece nello speciale procedimento per i reati ministeriali l'art. 10, comma 1, prevede soltanto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, e gli altri inquisiti parlamentari non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente.

Tra le due citate disposizioni sussiste quindi un rapporto di specialità reso ancor più evidente (oltre che dalla simmetria del contenuto precettivo, anche) dal fatto che l'art. 343 c.p.p. pone limiti (ulteriori) in una fase in cui già di per sè le indagini preliminari sono limitate dal disposto dell'art. 346 c.p.p. (che infatti esordisce facendo salva la prescrizione dell'art. 343 cit.), mentre l'art. 10 pone limiti in una fase in cui viceversa in generale ogni atto di indagine preliminare può essere compiuto ed anche per gli atti tipici dalla medesima disposizione elencati non vi è una preclusione assoluta essendo possibile l'autorizzazione *ad acta* (nient'affatto contemplata dall'art. 343 c.p.c.); diversità queste che rendono peraltro anche ragione della disciplina differenziata senza che sia sospettabile alcuna disparità di trattamento.

9. — In conclusione tale rimarcata specialità fa sì che il potere del Collegio inquirente di compiere indagini preliminari è limitato (quanto alla tipologia degli atti) dall'art. 10 e non già dall'art. 343, non applicabile nella specie (al pari dell'art. 346).

È quindi infondata la tesi del Collegio inquirente che vuole il suo potere limitato dall'art. 343 c.p.p., norma che esclude gli atti di interrogatorio e confronto di qualsiasi indagato per il quale occorra l'autorizzazione a procedere. Viceversa trova applicazione l'art. 10 che si riferisce soltanto a Ministri e parlamentari nel prevedere alcune limitazioni al compimento di atti di indagini preliminari senza la preventiva autorizzazione *ad acta* con la conseguenza che per i coindagati laici concorrenti nel reato ministeriale (anche ove si ritenga — come ritiene il Collegio — che per essi occorra l'autorizzazione a procedere al pari che per gli indagati che siano Ministri o membri del Parlamento) il potere del Collegio non soffre (e non soffriva) limitazione alcuna; quest'ultimo aveva il potere di procedere a quegli interrogatori e atti di confronto ritenuti utili o necessari (dal Collegio medesimo) al fine di chiarire l'oggetto e le circostanze dell'imputazione.

Né alcuna limitazione può indirettamente dedursi dal secondo comma dell'art. 6 legge n. 1/89 e dal terzo comma dell'art. 1 legge n. 219/89 che — nel prevedere (entrambi) che i «soggetti interessati» possono presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati — introduce una facoltà per i medesimi (a prescindere dall'esatto significato da attribuire alla locuzione «soggetti interessati») e non già prescrive un divieto di interrogatorio.

Una volta identificata la linea di confine del potere del Collegio inquirente di compiere atti di indagine preliminare può conseguentemente ritenersi che l'autolimitazione di quest'ultimo ha privato la Camera — per la già rilevata incidenza dell'esercizio del potere dell'uno su quello spettante all'altra — delle risultanze di ulteriori atti di indagine preliminare che altrimenti avrebbe avuto disponibili ove il Collegio avesse retamente operato la ricognizione del suo potere e quindi legittimamente la Camera ha deliberato la restituzione degli atti al Collegio perchè esercitasse pienamente il suo potere erroneamente da quest'ultimo ritenuto più limitato di quanto in realtà non fosse; restituzione questa che — operandosi una retrocessione del procedimento a seguito dell'esito del presente conflitto — comporta altresì che il Collegio — compiuti gli atti di indagine preliminare che assumeva essergli preclusi e sempre che persista nel ritenere di non disporre l'archiviazione — possa investire nuovamente l'Assemblea competente perchè conceda o neghi l'autorizzazione a procedere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava alla Camera dei Deputati, con deliberazioni del 18 dicembre 1993 e del 23 febbraio 1994, restituire al Collegio inquirente presso il Tribunale di Napoli la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on.le Luigi Ciriaco De Mita ed altri, trasmessa con relazione del 18/30 ottobre 1993, non occorrente per proseguire le indagini preliminari ed in particolare per compiere gli atti di interrogatorio e confronto dei coindagati non ministri, nè parlamentari, ritenuti necessari dal medesimo Collegio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

94C1273

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 40

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 28 ottobre 1994
(della provincia autonoma di Trento)*

Regione Trentino-Alto Adige - Nomina della commissione paritetica di cui all'art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige - Designazione dei membri rappresentanti dello Stato e nomina tra gli stessi del presidente nella persona dell'on. Giancarlo Innocenzi - Violazione delle attribuzioni della provincia di Trento e del principio di leale collaborazione per la mancata adozione del criterio (seguito negli anni precedenti) della nomina del presidente mediante votazione tra i membri della commissione o mediante intesa tra gli enti (Stato, regioni e province autonome) rappresentati nella commissione.

(Decreti del Ministro per la funzione pubblica 9 agosto 1994 e 24 agosto 1994).

(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 107).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Carlo Andreotti, autorizzato con delibera della giunta provinciale n. 13094 del 13 ottobre 1994, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 13 ottobre 1994 n. -60244 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in relazione al decreto del Ministro per la finanza pubblica e per gli affari regionali in data 9 agosto 1994, comunicato con nota dello stesso Ministro in data 10 agosto 1994, prot. n. 200/2895, pervenuta alla provincia in data 18 agosto 1994, relativo alla costituzione della commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; nonché al decreto del Ministro per la finanza pubblica e per gli affari regionali in data 24 agosto 1994, non comunicato alla provincia, relativo a sua volta alla costituzione della medesima commissione paritetica.

FATTO

Con decreto in data 9 agosto 1994, trasmesso alla provincia ricorrente con nota in data 20 agosto 1994, prot. n. 200/2895, pervenuta alla provincia stessa il 18 agosto 1994, il Ministro senza portafoglio per la finanza pubblica e per gli affari regionali ha disposto la nomina dei membri di designazione statale della commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 1); ha disposto che i precedenti componenti di parte statale cessassero a far parte della commissione (art. 2); ha dato atto della composizione della commissione, elencando i membri di nomina governativa, nonché quelli di nomina dei consigli provinciali e del consiglio regionale (art. 3); ha disposto che le funzioni di segreteria della commissione siano svolte da un primo dirigente presso il dipartimento affari regionali (art. 4).

Successivamente la provincia ricorrente è venuta a conoscenza dell'emanazione di altro decreto dello stesso Ministro, in data 24 agosto 1994, non comunicato alla provincia medesima, di contenuto identico al precedente, ma solo con la esatta indicazione dei componenti della commissione nominati dal consiglio provinciale di Trento, (nella persona del dott. Gianni Bazzanella e dell'avv. Maurizio Tosadori), mentre il precedente decreto recava erroneamente menzione del dott. Gianni Bazzanella e dell'avv. Sergio De Carneri. In entrambi i decreti tuttavia, nell'art. 1, l'on. Giancarlo Innocenzi è nominato come «presidente», senza che in tale senso sia intervenuta alcuna intesa fra il Governo e la regione e le province autonome.

Tale qualificazione non è ripetuta nell'art. 3 che enuncia la composizione completa della commissione.

Se la designazione dell'on. Innocenzi come «presidente», contenuta nell'art. 11, sta ad indicare che questi sono stati nominati dal Governo come presidente della commissione paritetica (e non solo come eventuale coordinatore della delegazione di parte governativa: infatti l'art. 1 reca la sola nomina dei componenti rappresentanti dello Stato), i decreti in questione (o quello di essi che debba ritenersi allo stato operante, cioè presumibilmente il secondo) appaiono, *in parte qua*, illegittimi e lesivi dell'autonomia della provincia ricorrente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — Violazione dell'art. 107 dello statuto speciale, del principio di pariteticità e dei principi generali in tema di organi collegiali.

L'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige stabilisce che le norme di attuazione dello statuto medesimo siano emanate «sentita una commissione paritetica composta da dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano»; e aggiunge che «tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco».

Il secondo comma dello stesso articolo prevede che in seno alla commissione sia istituita «una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Come si vede, la norma statutaria da un lato designa espressamente la commissione come «paritetica» (carattere che dunque risulta sancito in modo esplicito, e non solo derivato, dalla distribuzione delle rappresentanze); dall'altro lato non prevede che il presidente della commissione (né quello della speciale commissione per le materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano) sia di nomina governativa.

Nel silenzio della norma, non può dunque che trovare applicazione il principio generale per cui ciascun organo collegiale disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento nei limiti di quanto stabilito dalle norme di diritto ad esso applicabili, e dunque stabilendo autonomamente tutto ciò che non è regolato in modo vincolante da dette norme di diritto.

Onde anche la scelta e l'elezione del presidente, se non è stabilito diversamente, spetta alla commissione.

Nella specie, poi, la commissione in questione è paritetica, e cioè realizza la presenza paritaria della rappresentanza statale e di quella regionale e provinciale. Ora, tale pariteticità è palesemente contraddetta se il presidente della commissione viene unilateralmente designato, senza previa intesa con le altre parti, da una delle parti rappresentate nella commissione, nella specie lo Stato.

D'altronde il carattere di pariteticità non solo è espressamente sancito nella norma statutaria, ma è intrinsecamente necessario ai fini della funzione che la commissione è chiamata a svolgere. Il parere preventivo della commissione, nel procedimento di formazione delle norme di attuazione previsto dall'art. 107 dello statuto, è la garanzia fondamentale che l'attuazione dello statuto per via normativa non avvenga secondo criteri unilateralmente determinati dallo Stato, ma ricercando la collaborazione e l'intesa con le parti regionali e provinciali. Ora, a tal fine il ruolo svolto dal presidente della commissione è delicato e importante, poiché a lui fa capo la formazione dell'ordine del giorno, l'ordine delle discussioni, più in generale l'organizzazione del lavoro della commissione. Onde è fondamentale che questa funzione venga affidata sulla base di una intesa fra le due rappresentanze paritetiche per la designazione all'ufficio, così da garantire che essa sia svolta nella salvaguardia degli interessi delle parti e del carattere di pariteticità proprio dell'organo.

La prassi fino ad oggi seguita si era del resto attenuta a tale criterio.

Infatti il precedente presidente della commissione paritetica, on. Alcide Berloff, non era stato nominato a tale incarico dal Governo, da cui pure proveniva la sua nomina a far parte della commissione, ma era stato eletto concordemente dalla commissione.

Non si comprende dunque perché il Ministro, nel procedere alla nomina dei nuovi membri di designazione governativa, si sia discostato da questa prassi e abbia voluto invece imporre *ab externo* la presidenza della commissione. Tale pretesa si manifesta, per le ragioni dette, in contrasto con l'art. 107 dello statuto e più in generale con i principi costituzionalmente sanciti di tutela dell'autonomia regionale e provinciale.

P. Q. M.

Chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, nominare il presidente della commissione paritetica prevista dall'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; e per l'effetto annullare l'art. 1 del decreto del Ministro medesimo in data 24 agosto 1994 (nonché, in quanto occorra, l'art. 1 del decreto dello stesso Ministro in data 9 agosto 1994, comunicato alla provincia medesima con nota 10 agosto 1994, prot. n. 200/2895) nella parte in cui, nel nominare i membri della commissione di designazione governativa, nomina l'on. Giancarlo Innocenzi come presidente, anziché solo come componente, della commissione medesima.

Roma, addì 14 ottobre 1994

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

94C1207

N. 41

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 4 novembre 1994
(della regione autonoma della Sardegna)*

Demanio e patrimonio dello Stato - Invito alla Cooperativa pescatori di Tortoli S.r.l. a corrispondere presso l'ufficio del registro di Lanusei gli importi dovuti a titolo di canone per la concessione relativa all'utilizzo di un fabbricato demaniale sito in località Arbatax-Cala Genovesi del comune di Tortoli - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di pesca e concessioni di pesca (disciplinata dal d.P.R. n. 1627/1965) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 133/1986.

(Nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, direzione compartimentale del territorio per la Sardegna, sezione staccata di Nuoro, del 26 agosto 1994, prot. n. 1240, rep. 3 Dem).

(Statuto regione Sardegna, artt. 3 e 6).

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* on.le dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della giunta regionale del 18 ottobre 1994, n. 30/2 rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione alla nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione compartimentale del territorio per la Sardegna - Sezione staccata di Nuoro, del 26 agosto 1994 (prot. n. 1240 rep. 3 dem.), con la quale si invita la Cooperativa pescatori Tortoli S.r.l. a corrispondere presso l'ufficio del registro di Lanusei gli importi dovuti a titolo di canone per la concessione relativa all'utilizzo di un fabbricato demaniale sito in località Arbatax-Cala Genovesi, del comune di Tortoli.

FATTO

1. — La regione Sardegna, in base all'art. 3, lett. i), ed all'art. 6 dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), ha competenze legislative ed amministrative esclusive in materia di pesca. Tali competenze sono nella sua piena disponibilità, anche a seguito della intervenuta emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto: artt. 6 e 7 del d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327; artt. 1 e seguenti del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627; art. 1 del d.P.R. 27 agosto 1972, n. 669.

Ai fini del presente ricorso assume particolare rilievo la disciplina stabilita dal citato d.P.R. n. 1627/1965 («norme d'attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale»). Questo, all'art. 1, stabilisce che sono trasferite alla regione tutte le «funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonché quelle concernenti le saline, relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale». Il successivo art. 2 aggiunge poi che, in particolare «I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale», sia pure «previo parere favorevole della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso».

In relazione a quanto esposto, va particolarmente sottolineato il fatto che, in base alle norme statutarie e d'attuazione, la regione è competente anche in ordine ai provvedimenti di concessione concernenti la pesca, e ciò indipendentemente dal fatto che la pesca, e le attività ad essa connesse, vengano svolte, nelle acque interne od invece nel mare territoriale, o che esse comportino utilizzazione del demanio marittimo anche se questo appartiene esclusivamente allo Stato (art. 14, primo comma, dello statuto). In quest'ultimo caso, dunque, vi è separazione fra l'ente cui appartiene il bene (lo Stato, titolare del demanio marittimo) e l'ente titolare dei poteri concessori relativi al bene stesso (la regione). Separazione che si spiega proprio perché si tratta di concessioni il cui oggetto precipuo non è l'uso o l'amministrazione del bene demaniale in sé, ma piuttosto una attività (come appunto la pesca) che è oggetto della funzione amministrativa della regione. Tutto ciò, del resto, conformemente ad un risalente insegnamento di codesta ecc.ma Corte, secondo cui la disciplina della pesca, e le finalità che di quella disciplina sono proprie, sono estranee all'uso del bene, eventualmente appartenente al demanio statale, nel quale la pesca e le attività connesse vengono esercitate (sent. n. 23/1957); e quindi spetta alla regione Sardegna, e non allo Stato, il potere di accordare le concessioni di pesca anche in acque territoriali e nel demanio marittimo (sentenza n. 164/1963).

2. — Ciò premesso, è recentemente pervenuta (per conoscenza) alla regione Sardegna la nota indicata in epigrafe del Ministero delle Finanze - direzione compartimentale del territorio per la Sardegna - sezione staccata di Nuoro del 26 agosto 1994 (prot. n. 1240 rep. 3 dem), indirizzata alla cooperativa pescatori Tortoli S.r.l. Con tale nota — che richiama una precedente nota del 28 marzo 1994 (prot. 406) e le conseguenti determinazioni della capitaneria di porto di Cagliari — si invita la suddetta cooperativa a corrispondere allo Stato, presso l'ufficio del registro di Lanusei, gli importi determinati dalla stessa amministrazione statale e dovuti per gli anni 1992 e 1993 (pari a complessive L. 1.228.000) per l'utilizzo del fabbricato demaniale marittimo di mq 80 sito in località Cala Genovesi, Arbatax, del comune di Tortoli.

La nota suddetta si riferisce, invero, ad un fabbricato demaniale la cui concessione alla cooperativa pescatori Tortoli, già assentita con decreto dell'assessore regionale per la difesa dell'ambiente n. 57 del 31 marzo 1980, è stata poi prorogata dalla regione con successivi decreti assessorali fino all'ultimo che è del 1º marzo 1993 ed ha prorogato la concessione fino al 31 dicembre 1994.

Si tratta di un fabbricato che viene utilizzato come centro di raccolta di prodotti ittici dai soci della cooperativa alla quale, con gli stessi provvedimenti regionali di cui sopra, è stato concesso il compendio ittico di «Tortoli» ed aree adiacenti.

La nota ministeriale succitata, del 26 agosto 1994, è pertanto lesiva delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alla regione autonoma Sardegna, che quindi con il presente atto solleva in relazione ad essa (nonché, per quanto possa occorrere, alle determinazioni della capitaneria di porto di Cagliari circa la misura del canone, non conosciute ma in essa richiamate) conflitto di attribuzioni e la si impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627).

1. — Osserviamo preliminarmente — a prevenire eventuali eccezioni — che non possono nutrirsi dubbi circa la piena ammissibilità del presente ricorso in relazione al suo oggetto. Questo, infatti, non è costituito da una controversia in ordine all'appartenenza del bene (il fabbricato demaniale marittimo di mq 80 in località Cala Genovesi e l'area su cui insiste) cui si riferiscono gli atti statali che hanno determinato il presente conflitto. La contestazione non consiste in una *vindicatio rei* avente ad oggetto il bene di cui sopra.

Incontestata dunque — anche in relazione all'art. 14 dello statuto sardo — l'appartenenza al demanio marittimo statale dell'area e del fabbricato di Cala Genovesi concesso alla cooperativa dei pescatori di Tortoli, oggetto proprio del presente conflitto è invece una questione di competenza.

Invero, in discussione non sembrerebbe essere neppure la competenza in ordine alla adozione del provvedimento concessorio relativo alle attività di pesca nel compendio ittico di Tortoli, ed in particolare alla utilizzazione del fabbricato demaniale sito in Cala Genovesi. Al riguardo, infatti, la nota del 26 agosto 1994 (come pure la nota n. 406 del 28 marzo 1994 da essa citata) non contesta il fatto che quella concessione sia stata assentita dalla regione.

Ciò che invece la nota ministeriale in questione afferma (dando origine al presente conflitto) è la competenza dello Stato, anziché della regione concedente, a determinare il canone ed a percepirlo.

Ma in realtà la competenza a determinare il canone ed a percepirlo consegue proprio a quella stessa competenza ad assentire la concessione che, nel particolare caso in questione sembra non essere contestata dallo Stato. Una competenza che, in virtù della disciplina costituzionale stabilita dallo statuto speciale per la Sardegna (e dalle relative norme d'attuazione) è riservata alla competenza esclusiva della regione ricorrente.

Comunque, lo ripetiamo, la presente controversia ha per oggetto un problema di competenza. E pertanto, tale essendo il suo oggetto, sarebbe del tutto inconferente richiamare la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 111/1976, e più recentemente sent. n. 309/1993) la quale ha affermato che esula dalla materia dei conflitti di attribuzione fra Stato e regioni la *vindicatio rei* da parte di uno di detti enti nei confronti dell'altro.

2. — Ciò premesso, veniamo alla lesione della competenza regionale prodotta dall'atto impugnato.

Questo — come già si è detto — sembrerebbe non contestare la competenza regionale ad assentire la concessione, ma solo quella a determinare e percepire il canone. Tuttavia, nella illustrazione ed argomentazione del presente ricorso conviene partire proprio dalla competenza ad assentire la concessione: sia perché questa costituisce il normale presupposto delle altre; sia perché la competenza regionale ad assentire concessioni relative a beni del demanio marittimo simili a quella di Cala Genovesi è stata in altre occasioni contestata dallo Stato, ed al riguardo è pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte un altro ricorso per conflitto di attribuzioni (si tratta del ricorso notificato dalla stessa regione Sardegna in data 26 agosto 1994 e recante il n. 31/1994 del registro conflitti: si segnala la opportunità di riunirlo al presente ricorso per discuterli insieme nella stessa udienza).

Il fabbricato demaniale marittimo di Cala Genovesi rientra nella concessione regionale di pesca, a favore della cooperativa pescatori Tortoli, avente ad oggetto l'intero «compendio ittico di Tortoli ed aree adiacenti». Si tratta di una concessione che concerne direttamente quella attività di pesca (ricordiamo che il fabbricato in questione è il centro di raccolta dei prodotti ittici dei soci della cooperativa) che è di competenza esclusiva della regione ai sensi dell'art. 3, lett. i), dello statuto. Competenza nella quale le norme d'attuazione dello statuto espressamente ricomprendono — come già si è ricordato — tutte le funzioni amministrative già dell'autorità marittima statale concernenti in genere «la regolamentazione della pesca ... relativamente al demanio marittimo ed al mare territoriale», ivi comprese, in particolare, «le concessioni» (art. 1 del d.P.R. n. 1627/1965).

Vi è, poi anche un'altra norma d'attuazione dello statuto che inequivocabilmente attribuisce alla regione Sardegna la competenza ad assentire la concessione in questione.

Si tratta dell'art. 2 del già citato d.P.R. n. 1627/1965, il quale — come già si è ricordato — stabilisce che «I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze di pubblico uso».

Quest'ultima norma è particolarmente importante non solo perché conferma la competenza regionale ad assentire la concessione, ma anche perché mostra come in materia di siffatte concessioni di pesca sia normale la scissione fra la titolarità del bene demaniale, che appartiene allo Stato, ed il potere di adottare il provvedimento concessorio, che spetta invece alla regione in quanto titolare della competenza in materia di pesca: cioè dell'attività che costituisce l'oggetto fondamentale della concessione e rispetto alla quale (come meglio si dirà fra poco) il bene demaniale e la sua utilizzazione hanno una funzione accessoria e strumentale.

Peraltro tale norma d'attuazione, se dà prevalenza — per il motivo ora detto — al ruolo ed alla competenza della regione, riconosce però un ruolo rilevante anche allo Stato, in quanto proprietario del bene: ruolo che però non è quello di adottare il provvedimento concessorio, ma solo quello di dare un parere favorevole in ordine alla adozione del provvedimento stesso da parte della amministrazione regionale competente.

3. — Quanto si è detto circa la (non contestata) competenza della regione ad assentire la concessione relativa al fabbricato demaniale di Cala Genovesi dovrebbe già di per sé essere sufficiente a dimostrare che spetta alla regione anche la competenza a determinare il canone della concessione ed a percepirlo.

Se, come è indubbio, spetta alla regione di assentire la concessione, ad essa spetta anche di determinare il canone e di percepirlo; se è la regione il soggetto giuridicamente responsabile dell'uso del bene pubblico da parte della collettività, spetterà ad essa anche determinare e percepire il relativo canone. Né varrebbe al riguardo il rilievo (lo osserviamo fin d'ora a prevenire eventuali eccezioni avversarie) che, appartenendo il fabbricato di Cala Genovesi al demanio marittimo statale, il diritto statale di proprietà sul bene (non contenstato dalla regione) comporti di per sé, necessariamente, che solo allo Stato possa spettare la competenza a determinare il canone ed a percepirlo; e neppure

varrebbe richiamare al riguardo il fatto che talvolta codesta ecc.ma Corte abbia ritenuto che vi sia coincidenza fra la titolarità del diritto di proprietà su di un bene e la competenza a percepire il canone di concessione del bene stesso (v. sent. n. 133/1986).

In realtà, nel particolare caso delle concessioni di pesca come quella in questione, neanche in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte si potrebbe ritenere che l'appartenenza del bene al demanio marittimo dello Stato comporti necessariamente la esclusiva competenza dello Stato stesso alla determinazione e riscossione del canone. Ed infatti, la coincidenza soggettiva fra titolarità del bene e la titolarità del canone è stata affermata da codesta ecc.ma Corte limitatamente alle concessioni il cui oggetto si identifica con il conferimento dell'uso del bene stesso (v. infatti, oltre a sent. n. 133/1986 cit., anche sent. n. 152/1971). È soltanto per casi di questo genere, infatti, che si è ritenuto anche in dottrina che, trattandosi di beni appartenenti al demanio dello Stato, solo lo Stato può concedere ad un soggetto un diritto di «uso speciale» del bene stesso, determinarne il canone e percepirlo.

Ma lo stesso non può dirsi quando — come è appunto nel particolare caso in questione — l'oggetto della concessione, anziché risolversi nell'uso speciale del bene demaniale, lo trascende, essendo piuttosto costituito dalla regolazione ed organizzazione dell'attività svolta dal concessionario. Nel qual caso sia la competenza ad adottare il provvedimento concessorio, sia quella a determinare il canone ed a percepirlo, non spetta all'ente che ha la titolarità del bene sul (o nel) quale l'attività viene svolta, ma invece spetta all'ente che è titolare delle funzioni incidenti sulla attività svolta dal concessionario.

Nel caso in questione, dunque, trattandosi di una concessione a fini di pesca in cui l'uso del bene demaniale è un aspetto secondario e strumentale rispetto all'attività di pesca, la competenza a rilasciarla non spetta allo Stato, in quanto proprietario dell'area su cui l'attività di pesca viene svolta, ma spetta invece alla regione ricorrente, in quanto titolare esclusiva della competenza legislativa ed amministrativa in materia di pesca; e lo stesso vale anche per la competenza a determinare il canone ed a percepirlo. Proprio questo, infatti è il significato e la ragion d'essere della norma d'attuazione stabilita dal già ricordato art. 2 del d.P.R. n. 1627/1965.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato di provvedere alla determinazione ed alla riscossione del canone relativo alla concessione di pesca avente ad oggetto il fabbricato di Cala Genovesi ricompreso nel compendio ittico di Tortoli.

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

94C1208

N. 695

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1994 dal tribunale di Rieti
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Mazzetti Carlo*

Pensioni - Pensioni previdenziali - Previsione, per quelle liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, che la retribuzione annua pensionabile sia costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi di lavoro riconosciuti figurativamente, ovvero da eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione - Mancata previsione che, nella ipotesi di lavoratore prepensionato in quanto sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto la presunta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto della sola contribuzione obbligatoria - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 307/1989 e 264/1994.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile pendente in grado di appello iscritta al n. 1084/1994 del r.g.c. ed avente ad oggetto integrazione del trattamento pensionistico tra l'I.N.P.S. (proc. avv. U. Mancusi) e Mazzetti Carlo (proc. avv. G. Paribocci).

1. — Carlo Marzetti, già dipendente della S.N.I.A. Viscosa S.p.a. e della Società sviluppo industriale — collocato in regime di integrazione salariale nei periodi 1° agosto 1979-30 aprile 1981 (Snia) e 1° maggio 1981-31 maggio 1988 (Soc. Sviluppo Industriale - Gepi) — attualmente titolare di pensione VO 10014638 con decorrenza 1° gennaio 1989 (pre-pensionamento), ha convenuto in giudizio innanzi il pretore di Rieti in funzione di giudice del lavoro l'I.N.P.S. assumendo che l'ente previdenziale aveva determinato il trattamento di quiescenza, in applicazione del combinato disposto degli artt. 8, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, prendendo a riferimento della retribuzione annua pensionabile le ultime 260 settimane contributive, antecedenti la decorrenza della pensione.

1.1. — Poiché esse coincidono integralmente con parte del periodo in cui fu posto in regime di integrazione salariale, soggetto a contribuzione c.d. figurativa e a retribuzione notoriamente inferiore a quella percepita in regime ordinario del rapporto di lavoro, la liquidazione dell'assegno pensionistico risulta determinata in misura sensibilmente più ridotta rispetto a quella che sarebbe derivata tenendo conto dei soli contributi obbligatori già versati e sufficienti, all'atto dell'ammissione alla integrazione salariale, a far conseguire il trattamento pensionistico di anzianità al raggiungimento dell'età pensionabile. Chiedeva, dunque, procedersi al ricalcolo della misura della pensione.

1.2. — Contumace l'I.N.P.S., il pretore, senza sollevare la questione di legittimità costituzionale — peraltro prospettata dal ricorrente — del combinato disposto delle norme sopra citate, nella parte in cui non è previsto che in ipotesi di lavoratore dipendente prepensionato perché sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria, e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della mera contribuzione obbligatoria, accoglieva il ricorso, ritenendo di poter sussumere il caso di specie nell'ambito della previsione normativa creata dalla sentenza interpretativa di accoglimento n. 307 del 18 maggio 1989 della Corte costituzionale.

2. — Avverso la sentenza pretorile interpone appello l'I.N.P.S., chiedendone la riforma sul presupposto che la declaratoria di incostituzionalità richiamata dal primo giudice, riguardando il diverso caso di dipendente che aveva proseguito volontariamente nell'assicurazione generale obbligatoria, non può esplicitare i suoi effetti nel procedimento in esame, nonostante l'apparente analogia della fattispecie.

3. — La questione di legittimità costituzionale, riproposta dall'appellato, nel presente giudizio, relativamente all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 appare senz'altro rilevante e non manifestamente infondata.

3.1. — Non avendo l'appellante impugnato la decisione pretorile in ordine alla sussistenza dei requisiti contributivi obbligatori, sul punto si è formato il giudicato, talché deve ritenersi per incontrovertibile che il Marzetti, al raggiungimento dell'età pensionabile, avrebbe avuto diritto al trattamento di anzianità, sulla base della sola contribuzione obbligatoria, nella misura calcolata dal patronato INAS-CISL, cui si era rivolto, pari a L. 1.193.327 mensili, a fronte di una contribuzione di n. 1240 settimane, comprensiva anche del periodo accreditabile ai sensi dell'art. 16 della legge n. 155/1981 (cd. pre-pensionamento). Invece, facendo stretta applicazione della disposizione di cui all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982, l'I.N.P.S. aveva determinato la misura della pensione in L. 951.997, calcolando la retribuzione pensionabile annua sulla scorta di quanto percepito nelle ultime 260 settimane, durante le quali erano stati accreditati esclusivamente contributi figurativi e la retribuzione era costituita da una mera integrazione salariale, inferiore allo stipendio mensile.

Non v'è dubbio, perciò, che debba comunque farsi applicazione della norma citata, la cui rigida previsione pone non infondati dubbi di legittimità costituzionale.

3.2. — È noto che già in precedenza la Corte costituzionale ha pronunciato sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale della norma *de qua*, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui «non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria» (Corte costituzionale n. 307/1989 citata) e per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione «nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguita la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere

comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo da computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima» (Corte costituzionale 22-30 giugno 1994, n. 264).

In particolare il giudice delle leggi, ribadito che attiene alle scelte politiche operate dal legislatore il criterio di individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha affermato essere tali scelte sindacabili «da questa Corte nella misura in cui esse diano luogo a risultati palesemente irrazionali o comunque contrari ai principi costituzionali che regolano la materia» (sentenza n. 264/1994).

3.3. — Orbene, non pare possa dubitarsi dell'irragionevolezza della norma in esame anche nel caso del lavoratore che, già raggiunto il requisito della contribuzione previdenziale minima in costanza di rapporto di lavoro, venga collocato in regime di integrazione salariale e perciò assoggettato a contribuzione figurativa, la quale sia cronologicamente coincidente, in tutto o in parte, con le ultime 260 settimane contributive antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico. In tal caso, infatti, il parametro della retribuzione annua pensionabile viene calcolato sulla base di un salario notoriamente inferiore a quello percepito in precedenza, così che — nonostante l'incremento del parametro dell'anzianità contributiva — la misura del trattamento pensionistico è minore di quella calcolata sulla sola contribuzione obbligatoria.

Tra l'altro non può non rilevarsi come l'irrazionalità della norma (e l'iniustizia del risultato cui conduce la sua indifferenziata applicazione) è ancor più evidente ove si consideri che la flessione del parametro della retribuzione annua pensionabile non è, nell'ipotesi prospettata, ascrivibile a libera scelta del lavoratore, il quale, oltre la falcidia salariale impostagli da eventi esterni alla sua volontà (e solo in parte recuperabile con l'ammissione al regime di integrazione salariale), deve anche subire un ingiustificato depauperamento del trattamento pensionistico.

Appare dunque non manifestamente infondato il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in punto di principio di ragionevolezza delle leggi e di adeguatezza del trattamento di quiescenza.

4. — Appare, invece, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge n. 155/1981 nella parte in cui prevede che «i periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura», anche se ciò comporta un pregiudizio al lavoratore in punto di determinazione del trattamento pensionistico. Come infatti chiarito dalla citata sentenza n. 264/1994 della Corte costituzionale, la questione di costituzionalità della norma che disciplina l'integrazione contributiva è sostanzialmente superata dalla censura rivolta alla norma che stabilisce quale sia il periodo da prendere a riferimento per la determinazione della retribuzione annua pensionabile.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione ai sensi di cui in motivazione;

*Sospende il presente giudizio;**

Ordina alla cancelleria di trasmettere la presente ordinanza e gli atti del giudizio alla Corte costituzionale, nonché di provvedere alla notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Visto l'art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Rieti, addì 12 ottobre 1994

Il presidente: PUCCI

Il giudice estensore: ODDI

N. 696

*Ordinanza emessa il 15 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea
nel procedimento penale a carico di Carbone Lorenzo ed altri*

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Inapplicabilità per i reati di falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo e introduzione nello Stato (artt. 453, 458 e 459 del c.p.) - Conseguente disposizione di revoca o di conversione in arresti domiciliari - Lamentata irragionevolezza - Emissione di decreto-legge in assenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza - Ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale e della tutela dei diritti inviolabili compresi quelli delle vittime del reato - Trattamento ingiustificatamente privilegiato per determinati reati considerati, *ope legis*, più gravi di altri per i quali è prevista la misura cautelare del carcere.

(D.-L. 14 luglio 1994, n. 440, art. 2).

(Cost., artt. 2, 3, 77 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letto il d.-l. 14 luglio 1994, n. 440;

Ritenuto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, dovrebbe essere revocata, ovvero sostituita con gli arresti domiciliari, la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

1) Carbone Lorenzo, nato a Sinopoli il 18 marzo 1960, difeso di fiducia dagli avv.ti Raffaele Petrillo del Foro di Santa Maria Capua Vetere e Vincenzo Saja del Foro di Torino;

2) Ciccone Antonio, nato a Gioia Tauro il 24 ottobre 1955, difeso di fiducia dagli avv.ti Luigi Chiappero ed Emiliana Olivieri, entrambi del Foro di Torino;

3) Ciccone Carmelo, nato a Ivrea il 17 gennaio 1963, difeso di fiducia dagli avv.ti Luigi Chiappero ed Emiliana Olivieri, entrambi del Foro di Torino;

4) Cutri Domenico, nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 27 ottobre 1971, difeso di fiducia dagli avv.ti Luigi Severino del Foro di Napoli e Vincenzo Saja del Foro di Torino;

5) Menietti Benvenuto, nato a Valperga il 21 agosto 1938, difeso di fiducia dall'avv. Bruno Delfino del Foro di Ivrea;

6) Pignocco Vittorio, nato a San Giorgio C.se il 7 settembre 1938, difeso di fiducia dal dott. proc. Massimo Cavaier Formento del Foro di Ivrea e Oliviero Dal Fiume del Foro di Torino;

7) Ruggeri Giovanni, nato a Piandimeleto il 22 gennaio 1953, difeso di fiducia dagli avv.ti Gianpaolo Zancan del Foro di Torino e Ferdinando Ferrero del Foro di Ivrea,

indagati per il reato di cui agli artt. 110, 453, 458, e 459 del c.p., commesso in Ivrea in epoca imprecisata anteriore e prossima al 17 febbraio 1994, accertato in Somma Vesuviana il 7 giugno 1994;

Sentito il p.m. che ha prospettato la possibile illegittimità costituzionale della norma citata per violazione degli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

OSSERVA

Le argomentazioni del pubblico ministero quanto alla illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 14 luglio 1994, n. 440, debbono essere condivise; in effetti, la norma in questione presenta numerosi profili di illegittimità che qui sotto si riassumono:

1. — In primo luogo, è stato violato l'art. 77 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge.

Appare invero difficile ravvisare la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza richiesti dalla Costituzione in una materia che è stata oggetto di approfondita indagine ed elaborazione dottrinale, sfociate nella redazione del codice di procedura penale del 1988 e che, da allora, è stata costantemente analizzata ed approfondita.

La carenza di tali requisiti appare evidente ove si consideri che «... la necessità rappresenta un elemento di qualificazione delle fattispecie regolate, da non confondere, dunque, con l'opportunità politica dell'atto anche se al Governo compete la scelta del come fronteggiare ciascun caso. ... l'urgenza non equivale alla mera speditezza e non si risolve nel fatto che per il Governo sia difficile vedere altrimenti approvate le proprie proposte» (L. Paladin - La formazione delle leggi - Commentario della Costituzione a cura di G. Branca - Tomo II - Zanichelli 1979, pag. 56).

È innegabile che il decreto-legge in questione si fa carico, all'art. 6, da correlare con l'art. 14, di affrontare un problema che riveste oggettivo carattere di necessità ed urgenza, quello di evitare che reati anche gravi si prescrivano poiché le relative udienze non possono essere tenute per effetto delle manifestazioni di protesta degli avvocati difensori, situazione recentemente emersa in maniera inequivoca e prepotente; è anche vero però che l'occasione è stata poi utilizzata dal Governo per emanare un atto avente forza di legge, destinato in realtà ad apportare profonde modifiche al codice di procedura penale, funzionali in buona sostanza ad impedire la sottoposizione alla custodia cautelare in carcere degli indagati per i reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, del codice penale, nonché degli indagati per reati di criminalità economica.

A prescindere dalla gravità delle conseguenze processuali di tale scelta, su cui si tornerà in seguito, è necessario di nuovo ricordare l'autorevole dottrina più sopra citata nella parte in cui, trattando dei c.d. decreti di riforma, espone: «È quantomeno opinabile che simili atti corrispondano, nel complesso delle loro disposizioni, a "casi straordinari di necessità e d'urgenza". In concreto, attorno ad un nucleo costituito da una decisione realmente urgente... il Governo progetta ed erige interi edifici normativi destinati a durare nel tempo, sottraendoli al procedimento legislativo ordinario senza che lo imponga nessuna ragione oggettiva» (op. cit., pag. 61).

2. — L'art. 2 del d.-l. n. 440/1994 comporta «una ingiustificata limitazione della funzione giurisdizionale e della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti (non esclusi i diritti delle vittime del reato)» (sentenza Corte costituzionale n. 255/1992).

In realtà, la Costituzione prevede «strumenti giuridici che integrino un processo "giusto" ma al contempo non impediscano al giudice la piena cognizione del fatto reato per la effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare» (sentenza Corte costituzionale n. 255/1992); né possono essere introdotte dal legislatore «... limitazioni di tale entità da privare di efficacia la legge penale sostanziale, così violando il diritto costituzionale di azione, svuotando la peculiare funzione del giudice penale e, in sostanza, privando di effettiva tutela i diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione e salvaguardati dalla legge penale» (sentenza Corte costituzionale n. 255/1992).

Le osservazioni della Corte d'assise di Bari, riassunte nella sentenza della Corte costituzionale citata, sono assolutamente pertinenti alla fattispecie oggetto della presente eccezione di illegittimità: invero gli artt. 273 e 274 del c.p.p. costituiscono un'organica disciplina rivolta alla mediazione tra la tutela dei diritti del singolo indagato, la tutela dei diritti della collettività e le necessità processuali volte all'accertamento della verità.

Nel quadro di tale organica disciplina il legislatore aveva ritenuto di sottrarre alla teorica possibilità che la misura di custodia cautelare in carcere venisse applicata all'indagato quelle fattispecie caratterizzate da un ridotto contenuto di offensività, quale desumibile dalla pena edittale legalmente prevista, unico oggettivo criterio di valutazione della gravità del reato; e così l'art. 280 del c.p.p. prevedeva la teorica possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere solo per i reati puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Si vede bene come il criterio differenziatore tra le fattispecie che consentivano la custodia cautelare in carcere e quelle che non la consentivano era dato unicamente dalla scelta preventiva di gravità operata dal legislatore con criteri generali di immediata e percepibile oggettività.

La situazione conseguente all'entrata in vigore dell'art. 2 del d.-l. n. 440/1994 è invece caratterizzata dalla sottrazione alla teorica possibilità di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere di numerosi reati puniti con pena edittale superiore nel massimo a tre anni, senza che sia dato comprendere le ragioni che hanno consigliato tale disparità di trattamento. In effetti certamente non può parlarsi di minore gravità dei reati «privilegiati» dalla norma in questione, non tanto perché taluni di essi sono all'evidenza più «gravi» di altri per cui la custodia in carcere è ancora consentita (si pensi al reato di cui all'art. 317 del c.p. rispetto a quello di cui all'art. 624 del c.p.), ma perché la pena edittale tuttora prevista per i reati «privilegiati» è superiore a quella prevista per altri reati che ancora consentono la custodia in carcere (cfr. 336, 343, 385, 410, 411 e 530 del c.p.).

Resta il fatto che le esigenze previste e tutelate dall'art. 274 del c.p.p. sono certamente in teoria ravvisabili, ed anzi sono spesso sussistenti nella pratica, anche per i reati «privilegiati»; ne risultano quindi certamente violati gli artt. 2 e 112 della Costituzione, nella misura in cui la impossibilità di garantire la «acquisizione o genuinità della prova»

[art. 274, lett. a), del c.p.p.] nonché evitare che gli indagati commettano «delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede» [art. 274, lett. c), del c.p.p.] si risolve nella impossibilità di garantire i diritti inviolabili dei cittadini (ad esempio le parti offese presenti e future) e nella impossibilità di esercitare l'azione penale, che potrebbe essere vanificata dalla evanescenza del materiale probatorio, conseguente all'inquinamento realizzato dagli indagati.

3. — L'art. 2 del d.l. n. 440/1994 è in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, poiché esso sottopone a trattamento ingiustificatamente più favorevole indagati per reati che, *ope legis*, sono considerati più gravi di altri, per i quali è tuttavia previsto un trattamento meno favorevole.

In altri termini non appare ragionevole che non sia possibile applicare la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un indagato per il reato di cui all'art. 317 del c.p., punito fino a 12 anni di reclusione, mentre tale teorica possibilità esiste per l'indagato del reato di cui all'art. 530 del c.p., punito con pena massima di tre anni di reclusione, pena tra l'altro inferiore al limite edittale previsto dall'art. 280 del c.p.p.

Vanno qui ricordate le argomentazioni più sopra esposte circa i criteri oggettivi di valutazione della gravità delle singole fattispecie penali, il che vale a superare la possibile obiezione che il legislatore può e anzi deve trattare in maniera differenziata situazioni disuguali, nel senso naturalmente in cui a situazione più grave deve corrispondere trattamento meno favorevole: infatti la valutazione della gravità della fattispecie non può derivare da una valutazione politica contingente del legislatore (tantomeno espressa con un decreto-legge dell'esecutivo) ma deve trovare fondamento in un'organica e coerente previsione sanzionatoria propria dell'intero ordinamento penale.

La disparità di trattamento emerge dunque dalla violazione di criteri oggettivi preposti alla valutazione della gravità delle fattispecie.

Ma vi è di più: poiché, se si entra nel merito delle scelte operate dal legislatore, non è chi non veda come esse sono contrarie ad ogni principio di ragionevolezza.

È invero difficile sostenere che reati come il peculato, la concussione, la corruzione, l'omissione dolosa di misure antinfortunistiche, il falso in bilancio, la frode fiscale, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la bancarotta, siano fattispecie meno gravi del furto, della resistenza a pubblico ufficiale, della corruzione di monorente, del vilipendio di cadavere; e però per i primi non è più possibile assicurarsi che le prove non siano inquinate, che l'indagato non fuga e che non commetta ulteriori reati; là dove ciò è tuttora consentito per i secondi.

4. — Né tutte queste considerazioni sono scalfite dalla possibile obiezione che, anche per i reati «privilegiati», rimane possibile il ricorso alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Invero va in primo luogo affermato senza ipocrisie che la misura cautelare degli arresti domiciliari è in genere inadeguata ad assicurare le cautele di cui all'art. 274 del c.p.p.

È fin troppo noto come vi sia l'assoluta concreta impossibilità di controllare che essi vengano osservati dall'indagato; e d'altra parte è certo che l'eventuale divieto di comunicazione con l'esterno è sistematicamente aggirato con l'uso di non controllabili telefoni cellulari.

Inoltre l'inadeguatezza degli arresti domiciliari è massima proprio in relazione ai reati «privilegiati», per i quali l'art. 2 del d.l. n. 440/1994 ne prevede teoricamente l'applicazione; infatti, se può avere un senso inibire la consumazione di ulteriori reati a rapinatori, ladri, assassini *et similia* che, per commetterli, debbono necessariamente operare sul territorio; non ha alcun senso ritenere che concussori, corruttori, ideatori di falsi in bilancio, di frodi fiscali e di bancarotte, siano impediti dal progettare ed eseguire i loro disegni criminosi solo perché sono costretti tra le comodità della loro abitazione; dove, com'è ovvio, disporranno di adeguati mezzi di comunicazione idonei a trasmettere all'esterno i loro propositi criminosi.

In ogni modo, prescindendo dalla valutazione della concreta efficacia di un istituto che ha stabile cittadinanza nel nostro ordinamento e che in taluni casi può anche essere adeguato, resta il fatto assorbente che la violazione delle norme costituzionali sopra citate è pienamente integrata anche con riferimento a questa situazione; in effetti risulta impossibile, in base alla nuova norma, valutare la concreta adeguatezza degli arresti domiciliari ad assicurare le cautele di cui all'art. 274 del c.p.p. nel caso dei reati «privilegiati».

In altri termini, per questi reati, è irragionevolmente vietato al giudice quel giudizio, pur imposto dall'art. 275, primo comma, del c.p.p.; nonostante l'eventuale giudizio di inadeguatezza in concreto cui si pervenga, è sottratta al giudice la possibilità di assicurare il corretto svolgersi del procedimento e di garantire pertanto sia la tutela dei diritti fondamentali delle parti offese (presenti e future) sia l'esercizio dell'azione penale.

Tutto ciò, si ripete, senza alcuna giustificazione attinente ad una supposta minor gravità delle fattispecie i cui indagati sono così gratificati; ed anzi in violazione del principio di ragionevolezza, poiché si assicura una maggiore tutela, cui consegue sostanzialmente l'impunità, proprio agli indagati per reati più gravi.

5. — Sebbene possa per ceti versi esulare dall'eccezione di legittimità costituzionale, vale forse la pena di evidenziare la serie di incongruenze e vistosi errori tecnici in cui il legislatore del d.l. n. 440/1994 è caduto.

A) L'art. 2 del decreto-legge citato, sostituendo il terzo comma dell'art. 275 del c.p.p., ne mantiene la formula iniziale «la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata».

Segue la divisione dei reati, per i quali è teroricamente consentita la custodia cautelare in carcere, in due categorie, quella prevista alla lettera a) e quella prevista alla lettera b) dello stesso terzo comma novellato.

Il problema consiste nel fatto che, in calce alla lettera b) compare la previsione «a meno che le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure» che è evidentemente riferita a questa seconda categoria di reati e che ne costituisce l'elemento specializzante.

Tuttavia la previsione in questione ha contenuto del tutto analogo a quella posta all'inizio del comma terzo novellato, più sopra riportata per esteso, che però, posta com'è all'inizio della norma, ha valore evidentemente per entrambe le categorie indicate nel comma stesso, sia quella di cui alla lettera a) che quella di cui alla lettera b). Ne consegue l'assoluta inutilità della previsione posta in calce alla lettera b).

È possibile che il legislatore intendesse adottare, per i reati previsti alla lettera a) del terzo comma novellato dell'art. 275 del c.p.p., l'istituto una volta previsto nel terzo comma dell'art. 275 vigente prima dell'attuale modifica; se così è, bisogna dire che l'intenzione gli è rimasta nella penna e che il regime attuale prevede la vigenza del principio di adeguatezza delle misure cautelari per tutti i reati previsti dal terzo comma dell'art. 275 novellato, e non solo per quelli di cui alla lettera b).

B) Ulteriori incongruenze emergono dal tenore del comma 3-bis, aggiunto all'art. 275 del c.p.p. dall'art. 2 del d.l. n. 440/1994.

Il comma 3-bis autorizza la misura cautelare della custodia in carcere solo per i delitti previsti nel comma 3 novellato e per quelli previsti dall'art. 380 del c.p.p.

Il problema consiste nel fatto che l'art. 380 del c.p.p. considera, tra i reati per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (per i quali dunque è possibile disporre la custodia in carcere proprio in base al comma 3-bis), quelli di cui agli artt. 628 e 629 del c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/1990 anche nella forma non aggravata: fattispecie questa esclusa invece dalla lettera b) del terzo comma novellato dell'art. 275 del c.p.p.

È auspicabile che il legislatore chiarisca quantomeno questa incongruenza.

6. — I reati per cui è stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nel presente procedimento non sono compresi fra quelli per i quali l'art. 2 del d.l. 14 luglio 1994, n. 440, consente tale misura.

Tuttavia ogni altra misura, ivi compresa quella degli arresti domiciliari, sarebbe inadeguata, avuto riguardo al concreto pericolo di inquinamento delle prove nonché alla probabilità di commissione di altri fatti della stessa specie di quello per cui si procede.

Il reato per cui si procede appare certamente più grave, sia in concreto sia con riferimento alla pena editale, rispetto ad altri per i quali la nuova formulazione dell'art. 275 c.p.p. consente la custodia cautelare in carcere.

Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale sopra esaminata è rilevante nel procedimento in questione perché, ove l'art. 2 del d.l. n. 440/1994 venisse espunto dall'ordinamento, gli indagati resterebbero soggetti alla custodia cautelare in carcere mentre questa dovrebbe cessare nella vigenza della norma denunciata.

La rilevanza sussiste tanto più in quanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio sulla revoca della misura cautelare imposta agli indagati va sospeso, con la conseguenza che lo stato di carcerazione dei medesimi, permane fino alla fisiologica decorrenza dei termini previsti dall'art. 303 del c.p.p. oppure fino alla decisione di codesta Corte, ove giunga tempestivamente.

Questa decisione pare confortata dai principi esposti dalla Corte di cassazione con sentenze 02090 del 7 luglio 1992 sez. VI e 04211 del 3 dicembre 1993 sez. I, principi che appaiono applicabili al caso di specie.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 14 luglio 1994, n. 440 con riferimento agli artt. 2, 3, 112 e 77 della Costituzione, sollevata dal pubblico ministero;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio, nonché agli indagati e ai loro difensori come indicati in epigrafe;

Dispone altresì che copia della presente ordinanza venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Ivrea, addì 15 luglio 1994

Il giudice per le indagini preliminari: DE MARCHI

94C1243

N. 697

*Ordinanza emessa il 7 giugno 1994 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Ente ferrovie dello Stato contro Maretto Lucia ed altri*

Processo civile - Sentenza di primo grado - Termini per l'impugnazione - Decesso della parte non soccombente durante i primi sei mesi del decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Lamentata mancata previsione dell'automatica interruzione in caso di omessa dichiarazione del procuratore all'atto della ricezione della notifica dell'impugnativa - Incidenza sul diritto di difesa con lesione del principio di eguaglianza.

In alternativa: Processo civile - Sentenza di primo grado - Termini per l'impugnazione - Decorrenza contro gli eredi della parte defunta solo dal momento della conoscenza della controparte dell'avvenuto decesso - Omessa previsione - Incidenza sul diritto di difesa con lesione del principio di eguaglianza - Richiesta di esercizio da parte della Corte costituzionale del potere di sindacato di ufficio sulla legittimità degli artt. 327 e 328 del c.p.c. nell'ipotesi di decesso di una delle parti processuali.

(C.P.C., art. 328).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Ente ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende, *ope legis*, ricorrente, contro Maretto Lucia ved. Filiberto, Filiberto Maurizio, Filiberto Sergio, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Gracchi, 126, presso l'avv. Camillo Romano, che li rappresenta e difende, giusta proc. spec. per atto notar Luisa Calogero di Messina del 13 maggio 1994, rep. 4050, controricorrenti, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Messina dell'11 ottobre 1991-15 novembre 1991 r.g. n. 613/1989;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 1994 dal consigliere dott. Genghini;

Udito l'avvocato Stipo;

Udito l'avvocato Romano;

Udito il p.m. in persona del sostituto procuratore generale dott. Carlo Chirico che ha concluso per la rimissione della questione alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità dell'art. 328 del c.p.c. o, comunque, il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 8 aprile 1987 Filiberto Gaetano, dipendente dell'Ente FF.SS., ricorreva al pretore di Messina chiedendo la riliquidazione dei compensi per lavoro straordinario prestato dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1986; l'Ente si costituiva e resisteva alla domanda.

Il pretore, in accoglimento della domanda, condannava l'Ente al pagamento di L. 11.662.413, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dall'8 aprile 1992.

Proponeva appello l'Ente (depositato il 21 agosto 1989, notificato, il 16 novembre 1989, «a mani proprie», presso il difensore domiciliatario, che non rendeva edotto l'ufficiale giudiziario dell'avvenuto decesso del rappresentato), eccependo l'erroneità dei calcoli compiuti e la inclusione di indennità percepite a titolo diverso, e chiedendo, pertanto, la riduzione della domanda accolta per quanto di ragione.

Si costituiva, il 25 gennaio 1990 — due giorni dopo che era decorso un anno dal deposito della sentenza, non notificata, avvenuto il 23 gennaio 1989 — la vedova dell'appellato, ed eccepiva la nullità dell'appello perché proposto nei confronti del marito, deceduto il 13 marzo 1989, dopo la pubblicazione della sentenza, ed al medesimo notificato — presso il difensore domiciliatario —.

Il tribunale dichiarava inammissibile il gravame, perché proposto nei confronti della parte in cui decesso doveva ritenersi noto all'ente ferrovie, per aver liquidato alcune spettanze (indennità di buonuscita, trattamento di quiescenza) alla vedova, e condannava l'appellante al pagamento delle spese.

Contro questa sentenza ha presentato ricorso l'Ente FF.SS.: resiste con controricorso la Maretto vedova Filiberto unitamente agli eredi Filiberto Maurizio e Filiberto Sergio: entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

Con il solo mezzo di annullamento, l'Ente FF.SS. impugna la sentenza per violazione degli artt. 84, 141, 156, 157, 162, 170, 291, 299, 300 e 330 del cod. proc. civ. (art. 360 nn. 3 e 5 del cod. proc. civ.) in quanto la impugnazione della sentenza non notificata va notificata presso il procuratore costituito nel domicilio eletto, laddove la morte della persona costituita a mezzo di procuratore, non rileva se non dichiarata o notificata dal procuratore stesso; irrilevante la conoscenza del decesso, se non per dichiarazione del procuratore, ed erronea l'affermazione, contenuta nella impugnata sentenza, che la conoscenza del decesso derivava dall'avvenuta liquidazione della pensione, trattandosi di Ente con migliaia di dipendenti ed una complessa organizzazione nella quale il contenzioso è trattato in uffici diversi da quelli che provvedono alle pensioni: in ogni caso la costituzione dell'appellata, anche se al solo fine di far rilevare la nullità della notifica, poiché dimostra che l'atto ha raggiunto il suo scopo, ha efficacia sanante *ex tunc* della nullità.

È appena il caso di sottolineare, a questo riguardo la fondatezza del rilievo svolto dal ricorrente, in ordine della estrema difficoltà, che si potrebbe risolvere in pratica impossibilità, per un ente avente migliaia di dipendenti e con una articolazione di uffici con distinte competenze, di far sì che il decesso di un dipendente — reso noto per fini pensionistici dal coniuge superstite — sia altresì — tempestivamente — comunicato al procuratore legale che rappresenta l'ente in un giudizio contro la parte mancata; di guisa che i principi in questa materia non dovrebbero prescindere dalla esistenza di realtà organizzative complesse, diverse da quelle semplicemente familiari, nelle quali solo con cautela potrebbe configurarsi una presunzione di conoscenza, senza determinare una compressione del diritto di difesa.

Tanto più in un caso, come quello in esame, in cui la rappresentanza e difesa in giudizio è per legge (art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 103) dell'Avvocatura dello Stato, ed in cui (art. 12) una eventuale divergenza circa la instaurazione o la resistenza in giudizio con la amministrazione interessata è risolta con determinazione non delegabile del Ministro.

Ed è evidente, in ordine alla omessa valutazione di tali elementi, la sussistenza del difetto di motivazione lamentato dal ricorrente, e ciò anche a prescindere dalla giurisprudenza per la quale è «indispensabile ed insostituibile la comunicazione formale dell'evento», talché non ha «rilevanza la conoscenza che di esso le altre parti abbiano aliunde: l'effetto interruttivo è prodotto solo da quella comunicazione, che si configura come negozio processuale del procuratore legittimato ad assumere una simile discrezionale iniziativa in forza del potere rappresentativo conferitogli con la procura *ad litem*» (Cass. 5 giugno 1990, n. 5391, S.U. 29 agosto 1989, n. 3815, Cass. 21 settembre 1988, n. 5181, 27 agosto 1986, n. 5242, 20 febbraio 1986, n. 1039, 16 giugno 1984, n. 3597, 5 novembre 1971, n. 3126). Il difetto di motivazione in ordine alla presunzione di conoscenza, rende rilevante l'esame della dubbia costituzionalità dell'art. 328 del cod. proc. civ., così come di seguito risulta delineata la disciplina della fattispecie in esame: ché, infatti, posta la

insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza dell'avvenuto decesso del lavoratore da parte dell'Ente ferrovie dello Stato, la irrilevanza di tale evento incolpevolmente ignorato dalla parte soccombente — e non comunicato dal procuratore della parte vittoriosa in sede di notifica della impugnazione presso il domiciliatario —, può condurre alla nullità — insanabile — della impugnazione, soltanto ove l'art. 328 del cod. proc. civ. si interpreti nel senso, come si vedrà, accolto da ultimo dalla giurisprudenza, della necessità di correttamente individuare la parte nei confronti della quale proporre l'appello, risultando peraltro in tal caso gravemente compromessi i diritti di difesa della parte soccombente, per effetto della decadenza dal diritto di impugnare, ove rivolga tempestivamente la impugnazione, ignara dell'avvenuto decesso dopo il deposito della sentenza non notificata, e prima che siano decorsi sei mesi, nei confronti della parte deceduta, presso il difensore domiciliatario.

È poi appena il caso di confermare (*ex pluribus*, cfr. S. U. 21 luglio 1978, n. 3630, Cass. 13 luglio 1982, n. 4119, 21 febbraio 1989, n. 989, 8 giugno 1992, n. 7045) che, versandosi in ipotesi di nullità della impugnazione, perché rivolta nei confronti di soggetto passivo non più esistente, in nessun caso la costituzione degli eredi, avvenuta al fine di far valere la inammissibilità del gravame, potrebbe avere effetto sanante, non trattandosi di vizio della notificazione della impugnazione, ma di mancata evocazione in giudizio di appello dei soggetti legittimati passivamente né tanto meno si versa in ipotesi di integrazione del contraddittorio — poiché questo può aversi solo in caso di «incompleta» chiamata in giudizio, non, come nel caso in esame, di impugnazione nei confronti di soggetto che non esiste più —: ed è proprio da ciò che discende la rilevanza della questione.

Ai fini della decisione, pertanto, è evidente che assume valore determinante la interpretazione dell'art. 328 del cod. proc. civ., soprattutto in relazione alla incidenza di detta disciplina sul diritto di difesa (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

La giurisprudenza di legittimità, nel corso di un travaglio che dura ormai da oltre quaranta anni, ha dato diverse interpretazioni alla disciplina, in verità lacunosa nelle previsioni, tra loro scarsamente coordinate, ed imprecisa nella formulazione, degli effetti della morte della parte nelle diverse ipotesi che possono verificarsi nel corso del processo; una formulazione, d'altra parte, che per essere avvenuta prima della approvazione della Costituzione, non può certo dirsi a questa ispirata e, pertanto, può in alcune sue parti — come del resto è avvenuto — avere bisogno di verifiche di legittimità.

Il codice di procedura civile del 1865 prevedeva come termine per l'impugnazione solo quello dalla data di notificazione della sentenza, non esisteva il termine di decadenza di un anno dalla pubblicazione di cui al vigente art. 327 cod. proc. civ.: l'art. 468 del codice abrogato, peraltro, prevedeva la morte soltanto della parte soccombente, e cioè del destinatario della notificazione della sentenza, ma non considerava il decesso del vincitore, cioè del destinatario dell'impugnazione. Pertanto, secondo le regole generali, la giurisprudenza (Cass. 4 aprile 1930, n. 1137, 4 maggio 1931, n. 1659, 4 maggio 1934, n. 1437, 22 gennaio 1935, n. 273, 31 luglio 1935, n. 3157) ritenne che l'impugnazione dovesse notificarsi, in caso di morte della parte vittoriosa, agli eredi della stessa.

Il nuovo codice di rito introduceva non solo il termine annuale di decadenza dall'impugnazione — allorché la sentenza non è stata notificata —, ma anche, e per tutte le parti, la interruzione del processo o la proroga del termine per notificare la impugnazione, in caso di morte o di perdita della capacità.

Si ritenne (Cass. 19 luglio 1950, n. 1959) che avere la legge (art. 328, terzo comma: «per tutte le parti») attribuito rilevanza non solo alla morte o perdita di capacità del soccombente, legittimato all'impugnazione, ma anche agli stessi eventi occorsi al vincitore, stava a significare la volontà della legge «che ognuna delle parti sia posta in condizione di conoscere l'evento e cioè di sapere nei confronti di chi si dovrà svolgere l'eventuale giudizio di impugnazione. Al riguardo è particolarmente significativa la norma del 1° comma dell'articolo in esame. Una volta infatti che il vincitore abbia notificato la sentenza al soccombente, la morte o il cambiamento di stato di questi, non dovrebbero avere incidenza sulla decorrenza del termine, giacché egli nessun atto deve più compiere, a differenza dell'altra parte cui spetta a provvedere all'impugnazione. La necessità parimenti sentita dell'interruzione del termine e della nuova notificazione della sentenza, non può avere altra giustificazione che nella riconosciuta esigenza di rendere noto al soccombente quale sia il soggetto nei cui confronti egli debba notificare l'impugnazione». Premesso che se l'evento (art. 299 del cod. proc. civ.) riguarda il soccombente, la proroga è sufficiente a garantire i diritti delle parti, osservava di seguito la cennata sentenza nella lucida motivazione: «ma se l'evento si riferisce invece al vincitore, sarebbe necessario che l'altra parte fosse posta in condizione di conoscerlo per poter intimare l'impugnazione a chi è subentrato all'originario avversario o ne ha assunto la rappresentanza. Normalmente l'evento, pur non essendo stato notificato, viene a conoscenza della parte, perché certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica dell'atto di

impugnazione». Allorché ciò si verifica, così come nella fattispecie in esame corrispondente a quella di cui alla richiamata sentenza n. 1959 del 1950, riteneva la detta sentenza, che la forma facoltativa usata dall'art. 286 del cod. proc. civ. «si può fare», consente la notifica invece che a coloro ai quali spetta stare in giudizio, al procuratore della parte costituita. «Il procuratore, cioè, così come nel corso del giudizio, continua ad esercitare i suoi poteri di rappresentanza, nonostante che parte sia stata colpita dall'evento, poiché esso è ignorato dall'avversario». E ciò, si ritiene, vale, ai sensi del primo comma dell'art. 330 del cod. proc. civ., anche in caso di sentenza non notificata; «dal complesso della disciplina della materia, risulta pertanto che, sempre se l'evento non sia notificato, la rappresentanza processuale del procuratore spiega effetto fino a quando l'altra parte non compia una notificazione conseguente alla pubblicazione della sentenza, sia essa quella sentenza medesima, sia quella dell'atto di impugnazione». Concludeva la cennata importante sentenza, nel senso che a siffatta ricostruzione della volontà legislativa, non ripugna il principio dell'art. 1722 cod. civ. «sia perché la rappresentanza processuale ha una disciplina diversa da quella negoziale, sia perché lo stesso codice civile dispone, a tutela della buona fede dei terzi che la morte, al pari delle altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato, non è opponibile ai terzi che l'abbiano senza colpa ignorata (art. 1396 del cod. civ.) e dispone anche che gli atti compiuti dal mandatario, prima di conoscere l'estinzione del mandato, sono validi nei confronti del mandante o dei suoi eredi (art. 1729 del cod. civ.)». In senso analogo si richiamava anche una precedente sentenza delle Sezioni Unite in tema di notificazione di un ricorso al genitore rappresentante legale del figlio, nonostante questi avesse raggiunto la maggiore età (S.U. 28 maggio 1948, n. 801).

Ma questo indirizzo, pur con molte incertezze, non veniva successivamente confermato, ancorché la dottrina, già in sede di commento della cennata sentenza, rilevasse come «se poi la sentenza non è stata notificata, il termine annuale della decadenza, comminata dall'art. 327, ove uno degli eventi previsti nell'art. 299 si verifichi dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, viene prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento»; ma gli inconvenienti posti in luce in relazione alla disciplina di cui al codice di rito del 1865, non sussisterebbero nella nuova disciplina, per la quale spetta al procuratore costituito comunicare all'ufficiale giudiziario, che procede alla notificazione dell'impugnazione, l'essersi verificato uno degli eventi previsti nell'art. 299 in danno del proprio rappresentato: soltanto la sua denuncia rende necessaria la notificazione della sentenza, o della impugnazione, alle persone alle quali spetta di stare in giudizio.

Da notare che le sezioni unità di questa suprema Corte hanno individuato l'inizio del decorso del termine di cui all'art. 327 del cod. proc. civ., ma già dalla data di pubblicazione della sentenza, ma «dal giorno della detta presa di conoscenza» nel caso della parte contumace che venga a conoscenza, successivamente alla sentenza, del processo, malgrado la nullità della citazione o della notificazione della stessa (sentenza 15 maggio 1990, n. 4196).

Come evidente, tutta questa ricostruzione della complessa normativa, caratterizzata da una rilevante eteronomia, nelle diverse fasi processuali (Cass. 29 novembre 1971, n. 3474), rispondente ad esigenze differenziate e con conseguente impossibilità di enucleare principi unitari, è imperniata su due presupposti che negli anni successivi erano sottoposti a serrata critica:

a) la facoltà alternativa prevista dall'art. 286 del cod. proc. civ.;

b) la esistenza di un «dovere» di comunicazione da parte del procuratore, successivamente alla morte o alla perdita di capacità della parte.

Basti qui ricordare, con riguardo all'art. 286 del cod. proc. civ., che (Cass. 7 gennaio 1974, n. 30), come del resto rilevato dalla dottrina, «l'argomento letterale da tale norma desumibile, cede il passo di fronte al più generale principio contenuto nell'art. 328, che mira a garantire, dopo il decesso della parte, la presenza nelle successive fasi del giudizio di coloro che ne hanno effettivo diritto; e, con riguardo al dovere del procuratore, «l'ultrattività, in tal caso, riguarda chiaramente solo il luogo, e non anche la persona del destinatario della notifica»: «rimane salvaguardato in tal modo il diritto di difesa delle parti legittimate, diritto che potrebbe essere seriamente compromesso dalla prosecuzione del giudizio mediante atti di impulso notificati a soggetto che non le rappresenta».

Lucidamente osservava la motivazione della detta sentenza, confermando e riprendendo critiche e riserve della dottrina, la quale ripetutamente invocava l'intervento della Corte delle leggi: «Da ciò consegue che, — interpretate nel senso che la parte, pur incolpevolmente ignara dell'evento che ha colpito il suo antagonista, resti soggetta alle preclusioni derivanti dall'aver indirizzato il proprio atto di impugnazione a questo, invece che al soggetto ormai legittimato in suo luogo —, le norme che disciplinano il caso appaiono compromettere, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, il diritto di difesa di essa parte», questione peraltro non sollevata per difetto di rilevanza in quel giudizio e così anche in Cass. 26 novembre 1984, n. 6116).

Come già in passato ha rilevato questo supremo collegio (sentenza 25 ottobre 1972, n. 3218), la giurisprudenza sulle questioni esaminate ha seguito quattro indirizzi fondamentali:

a) gli eventi interruttivi di cui all'art. 299 del cod. proc. civ., se non comunicati dal procuratore con atto autonomo o all'ufficiale giudiziario che procede alla notifica, non interrompono il processo, e, quindi, la notificazione al nome del titolare del diritto risultante in sentenza è valida (Cass. 18 luglio 1950, n. 1959, 29 maggio 1954, n. 1753, 27 luglio 1954, n. 2753, 19 ottobre 1957, n. 3971, 23 giugno 1959, n. 1977, 8 marzo 1961, n. 500, 16 gennaio 1962, n. 62, 28 settembre 1962, n. 2792, 23 febbraio 1963, n. 436, 7 agosto 1963, n. 2220, 24 febbraio 1966, n. 574, 28 maggio 1966, n. 1390, 10 febbraio 1968, n. 452, 18 marzo 1968, n. 879, 24 ottobre 1968, n. 3482, 30 maggio 1969, n. 1943, 9 ottobre 1969, n. 3240, 16 ottobre 1969, n. 3346 — «non può invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione (art. 2193 del cod. civ.), perché tale principio non opera nel campo del processo» —, 3 dicembre 1969, n. 3861, 21 marzo 1970, n. 767, 5 aprile 1971, n. 984, 6 luglio 1971, n. 2116, 25 ottobre 1972, n. 3218, 7 gennaio 1974, n. 8, 6 dicembre 1974, n. 4040, 28 luglio 1975, n. 2905, 14 gennaio 1977, n. 172, 10 giugno 1977, n. 2391, 15 giugno 1977, n. 2945, 25 novembre 1977, n. 5142, 26 novembre 1977, n. 5175, 12 dicembre 1977, n. 5392, 15 febbraio 1979, n. 996, 22 febbraio 1979, n. 1139, 12 aprile 1979, n. 2167 — che richiama proprio l'art. 24 della Costituzione per affermare la validità della notificazione —, 9 maggio 1979, n. 2641, 11 maggio 1979, n. 2689, 11 febbraio 1980, n. 941, 10 gennaio 1981, n. 217 — che pone l'accento sul fatto che gli eventi «non hanno prodotto effetti interruttivi per una scelta del soggetto abilitato a farli valere» —, 25 novembre 1982, n. 6400, 27 aprile 1983, n. 2890, 21 giugno 1984, n. 3671, 5 luglio 1984, n. 3929, 27 luglio 1984, n. 4474, 9 marzo 1987, n. 2435, 17 luglio 1991, n. 7929 — per la quale la rilevanza dell'evento morte è correlata alla scelta eseguita dalla parte che ha proceduto alla notifica, secondo la facoltà concessagli dagli artt. 285 e 286 del cod. proc. civ. — 16 luglio 1992, n. 8616 — con riferimento ad una fattispecie di sopravvenuto fallimento — seguita peraltro da 13 ottobre 1992, n. 11168);

b) gli eventi anzidetti, esaurita la fase processuale conclusasi con la sentenza, automaticamente interrompono il processo, nonostante la presenza di un procuratore già costituito per la parte che ha subito l'evento (Cass. 28 luglio 1951, n. 2190, 12 marzo 1966, n. 717, 6 giugno 1972, n. 1745, 27 marzo 1976, n. 1107, 23 luglio 1976, n. 2956, 9 ottobre 1977, n. 4476, 6 dicembre 1977, n. 5277, 4 maggio 1982, n. 2765, 13 luglio 1982, n. 4119, 15 febbraio 1985, n. 1317 — per la quale con la morte il rapporto di rappresentanza si estingue, e «la residua abilitazione del procuratore del defunto costituito in primo grado è rigorosamente delimitata: egli è valido destinatario della notificazione effettuata dalla controparte la quale incolpevolmente ignori l'evento, oppure può costituirsi in giudizio per dichiarare o notificare alla controparte la morte del suo rappresentato» — cfr. altresì, per la inammissibilità della notificazione della sentenza e dell'appello proposto dal procuratore della parte deceduta: Cass. 29 aprile 1959, n. 1284, 21 gennaio 1971, n. 131, 19 dicembre 1978, n. 6096, 18 giugno 1980, n. 3888 — per la quale la costituzione degli eredi, se con determinati contenuti ed entro i termini, può valere come autonoma impugnazione —, 5 aprile 1984, n. 2213, 8 agosto 1985, n. 4393); la notificazione dell'impugnazione effettuata alla parte deceduta, anziché agli eredi, dalla parte edotta dell'evento, è affetta da nullità assoluta rilevabile di ufficio (S.U. 21 luglio 1978, n. 3630, Cass. 2 aprile 1981, n. 1865, 27 aprile 1983, n. 2881, 21 febbraio 1989, n. 989 — «non si tratta di nullità della notificazione, ma di errata identificazione del soggetto passivo della *vocatio in ius*» —, 11 maggio 1991, n. 5292, 8 giugno 1992, n. 7045; cfr. altresì le di seguito richiamate sentenze 19 ottobre 1977, n. 4476, 18 giugno 1980, n. 3888, 13 luglio 1982, n. 4119, 18 gennaio 1984, n. 443, 29 novembre 1986, n. 7055, 25 giugno 1990, n. 6404);

c) la parte che avrebbe dovuto ricevere la notificazione, è ammessa a provare che l'errore era dovuto ad ignoranza (in) colpevole (Cass. 18 novembre 1964, n. 2753, 10 febbraio 1968, n. 452, 5 dicembre 1968, n. 3895, 9 ottobre 1969, n. 3240, 16 ottobre 1969, n. 3352, 2 marzo 1970, n. 502, 22 ottobre 1971, n. 2977, 23 maggio 1992, n. 1605, 9 aprile 1974, n. 989, 7 ottobre 1974, n. 2639 — la sentenza era stata notificata al soccombente dall'«unico erede» della parte vittoriosa deceduta —, 13 marzo 1975, n. 951, in un caso di litisconsorzio necessario; in genere per le esigenze di tutela della buona fede dell'impugnante che versi in non colpevole ignoranza del decesso dell'altra parte; oltre alla più volte richiamata S.U. n. 2360 del 1978, cfr. Cass. 15 giugno 1977, n. 2495, 5 settembre 1977, n. 3877, 15 aprile 1980, n. 2452, 22 aprile 1981, n. 2349, 13 luglio 1982, n. 4119. Per un singolare caso di omonimia tra parte deceduta nel corso del giudizio di primo grado ed erede costituitosi in appello, cfr. Cass. 14 febbraio 1975, n. 579);

d) la prova in ordine alla giustificabilità dell'errore è posta a carico della parte che procede alla notifica (Cass. 28 aprile 1956, n. 1305, 19 luglio 1957, n. 3048, 10 ottobre 1958, n. 3194, 29 aprile 1959, n. 1294, 7 agosto 1963, n. 2220, 8 luglio 1965, n. 1424, 23 maggio 1972, n. 1605, 21 aprile 1975, n. 1531, 5 aprile 1976, n. 1176, 15 gennaio 1982, n. 256; da ricordare, per una fattispecie nella quale la sentenza era stata notificata «a richiesta» della parte deceduta, e la morte non era stata dichiarata neppure in sede di notificazione dell'impugnazione Cass. 26 giugno 1976, n. 2420).

Esattamente negli stessi termini di cui al presente ricorso, in una fattispecie nella quale parimenti si versava in ipotesi di notificazione dell'impugnazione al procuratore della parte morta dopo la pubblicazione della sentenza, ma prima del decorso dei sei mesi di cui all'ultimo comma dell'art. 238 del cod. proc. civ., questo supremo collegio ha recentemente ritenuto (Cass. 9 luglio 1992, n. 8347; cfr., peraltro, anche la su richiamata sent. n. 7929 del 1991), dopo una approfondita analisi delle tre diverse fasi: *a*) tra la costituzione in giudizio e la chiusura della discussione; *b*) dopo la chiusura della discussione, ma prima della notificazione (o del deposito) della sentenza; *c*) durante la decorrenza del termine per impugnare) nelle quali può cadere l'evento morte, che occorresse distinguere, nella terza ipotesi, a seconda che si tratti di termine breve (art. 325 del cod. prod. civ.) o del termine annuale di decadenza (art. 327 del cod. prod. civ.), dovendo applicarsi l'art. 328 del cod. proc. civ. ad entrambe le ipotesi. Il termine breve è interrotto ed il nuovo termine prenderà a decorrere solo se, e da quando, la notificazione della sentenza sia rinnovata agli eredi della parte defunta o da parte degli stessi: la norma, infatti, ha valore sia nel caso che gli eredi siano destinatari della impugnazione, sia che ne siano autori (Cass. 22 dicembre 1987, n. 9571). Quanto al termine annuale, occorre distinguere a seconda che l'evento si verifichi nel secondo semestre, nel qual caso il termine stesso è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento (Cass. 8 agosto 1985, n. 4393), oppure nel primo semestre, «nel qual caso non si produce alcuna conseguenza». Si confermava in tale occasione che «non è possibile prescindere dalla nuova situazione soggettiva determinatasi riguardo a qualcuna delle parti» (Cass. 29 novembre 1986, n. 7055, 25 giugno 1990, n. 6404, 11 maggio 1991, n. 5292; cfr. anche Cass. 18 gennaio 1984, n. 443, e soprattutto 29 novembre 1971, n. 3474, per la quale «nell'ipotesi dell'art. 328 del cod. proc. civ., non sussiste l'onere di cui all'art. 300 del cod. proc. civ., cioè della notificazione o della comunicazione dell'evento interruttivo, si da potersi considerare, in caso di inadempimento del predetto onere, come non avvenuto, agli effetti processuali, l'evento stesso»).

Soggiungeva la su richiamata sentenza n. 6404: «Tale principio, secondo le sezioni unite (sentenza 21 febbraio 1984, n. 1228; cfr. anche le coeve numeri 1229, 1230 e 1231) solo parzialmente affermato dall'art. 286 del cod. proc. civ., che lo esprime in termini di facoltatività (anche se non mancano altre sentenze come la n. 30 del 1974 che ridimensionano l'accennato elemento letterale dell'art. 286, ritenendo che essa ceda al più generale principio desumibile dall'art. 328 del cod. proc. civ.), trova pieno riscontro, appunto, nell'art. 328, essendo evidente, in caso di termine breve, che la rinnovazione della notificazione è funzionale e che l'impugnazione di svolga contro i (o per iniziativa dei) soggetti reali del processo (nell'ipotesi di morte della parte, gli eredi di essa); e, in caso di termine lungo, che la diversificata disciplina, sopra descritta, è funzionale e che, dopo l'evento, rimanga un periodo comunque non inferiore a sei mesi perché l'impugnazione possa essere proposta da, o contro, i nuovi soggetti reali del processo, in armonia con l'autorevole insegnamento secondo cui, chiusosi il grado con la fine della udienza di discussione, le parti ritornano nella situazione di dover conoscere la posizione di colui con il quale intendono contrarre il rapporto processuale, non diversamente da quando ancora doveva proporsi la domanda». Soggiungeva la motivazione della cennata sentenza che il secondo comma dell'art. 330 del cod. proc. civ. «per il quale l'impugnazione può essere notificata agli eredi della parte, deceduta dopo la notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito per la parte stessa nel pregresso grado di giudizio, tale norma non esprime(ndo) una nuova manifestazione di ultrattività della procura, (ma) semplicemente identificando, attraverso il rinvio al precedente comma, uno dei luoghi in cui la notificazione dell'impugnazione è eseguibile» (cfr. anche Cass. 4 agosto 1977, n. 3505).

In sostanza si confermava (più recentemente: Cass. 19 ottobre 1977, n. 4476, 18 giugno 1980, n. 3888, 13 luglio 1982, n. 4119 — per la quale la costituzione degli eredi al solo fine di sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione, non ha effetto sanante —, 18 gennaio 1984, n. 443) l'autorevole dottrina, secondo la quale «irrelevante è (che) alcuno degli eventi menzionati dall'art. 299 nel corso del termine annuale di decadenza, se verificatosi nei primi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza», conseguendone la inammissibilità della impugnazione, per nullità della notificazione al procuratore che ha rappresentato la parte deceduta, essendo irrilevante, a questi fini, la ignoranza incolpevole della controparte.

D'altra parte non si dubita che i luoghi nei quali, ai sensi del primo comma dell'art. 330 del cod. proc. civ. deve essere notificata la impugnazione, sono identificati dal legislatore con riguardo alla presunzione che «detti luoghi siano quelli più idonei ad assicurare che il destinatario venga a conoscenza dell'atto notificatogli» (Cass. 28 luglio 1980, n. 4863); e ciò, peraltro, trattandosi del luogo eletto da una parte successivamente deceduta, non appare più altrettanto plausibile rispetto agli eredi dello stesso.

Può pertanto ritenersi essere questo il diritto «vivente» applicabile alla fattispecie, tenuto conto della sostanziale concordanza della giurisprudenza, almeno negli ultimi anni e per un tempo sufficientemente potratto.

In realtà la disciplina che risulta da siffatta interpretazione, ed in particolare dalla necessità di tenere conto della modificazione soggettiva ove il decesso intervenga dopo la pubblicazione della sentenza, si pone in termini rispetto ai quali non è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Da ricordare che ormai da molti anni la dottrina invoca la sottoposizione della questione allo scrutinio della Corte delle leggi, proprio per sospetta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Ed invero, posto che la parte soccombente ignora l'avvenuto decesso della parte vittoriosa, non ha altra possibilità, durante il decorso del termine annuale, che notificare la impugnazione a quello che le risulta essere il procuratore della parte stessa al domicilio eletto.

Ben può accadere, e per ragioni diverse (ignoranza dell'evento o dell'esistenza degli eredi, sedi tra loro distanti, callidità processuale — la su richiamata sentenza n. 3482 del 1968, al riguardo ritiene che il procuratore «non è vincolato ad alcun termine per fare tale dichiarazione, poiché la legge gli attribuisce la facoltà, come *dominus* della lite, di valutare l'opportunità nell'interesse della parte che rappresenta, di portare o meno alla legale conoscenza del giudice e della controparte la notizia dell'evento idoneo a produrre l'interruzione del processo», ecc.), che il procuratore, già domiciliatario della parte deceduta, nulla dica in sede di ricezione della notificazione dell'impugnazione, e che la parte appellante nulla sappia, né sia in grado di sapere, in ordine alla mutata situazione (così come nel caso che ne occupa), e, pertanto, essendo priva di efficacia la notificazione della impugnazione effettuata, che il termine annuale di decadenza decorra, per quanto lo concerne, del tutto incolpevolmente con pregiudizio del suo diritto di difesa (dove l'evidente interesse del procuratore della parte deceduta e vittoriosa in primo grado, a tacere l'evento; soprattutto ove si consideri quanto affermato dalla su richiamata sentenza n. 3474 del 1971 in ordine alla insussistenza di un onere di comunicazione o notificazione dell'evento interruttivo).

Né è possibile, come prospettato dalla su richiamata sentenza n. 4393 del 1985, affermare che in realtà «chiusosi il grado con la fine della udienza di discussione, le parti ritornano nella situazione di dover conoscere la posizione di colui con il quale intendono contrarre il rapporto processuale, non diversamente da quando ancora doveva proporsi la domanda»: la differenza, infatti, discende dalla circostanza che al momento di produrre la domanda, incombe all'attore o al ricorrente esattamente identificare il destinatario, ma non si verifica in caso di errore alcuna decadenza (cfr. su richiamata sentenza n. 30 del 1974), rientrando l'azionabilità negli ordinari termini di prescrizione; diversamente, nel caso dell'appellante, proprio per essergli nota la parte vittoriosa ed il suo rappresentante domiciliatario (ed aver conseguentemente indirizzato ivi la notificazione dell'impugnazione), la mancata proposizione del gravame nei confronti degli eredi entro un determinato termine (ignorando la apertura della successione e la loro esistenza, ed anzi dovendo escluderla, alla stregua della relata alla notificazione «a mani proprie» dell'atto di impugnazione), provoca la decadenza della facoltà di impugnazione e quindi il passaggio in giudicato della sentenza; inoltre, nell'ambito del processo, il domicilio eletto e il procuratore legale, gli erano noti ed è appunto la sede ove indirizza la notificazione dell'impugnazione. La decadenza — la quale, come noto, per sua natura è insensibile all'elemento psicologico (cfr., ad es., Cass. 23 giugno 1969, n. 2260, e, più recentemente, 6 dicembre 1988, n. 6666) —, nel caso che ne occupa, si verifica magrado che, per quanto a lui noto, egli abbia già manifestato, e dal suo punto di vista del tutto validamente, la volontà di impugnare, cioè di impedire il passaggio in giudicato della sentenza.

A parte la irrilevanza, al fini che qui interessano, non è possibile neppure ipotizzare una astratta responsabilità del domiciliatario (in questo senso, ma non esplicitamente, sembrerebbe Cass. n. 4119 del 1982 su richiamata), se non altro perché la ricezione potrebbe essere avvenuta senza alcuna consapevolezza del decesso nel frattempo intervenuto; né è configurabile un obbligo processuale del procuratore (a seguito della morte della parte, viene meno la procura, tanto che egli non potrebbe validamente notificare la sentenza: Cass. 27 marzo 1976, n. 1107; non si tratta di un dovere, ma di un diritto potestativo processuale del procuratore costituito: Cass. 14 gennaio 1987, n. 204), di rendere edotto l'ufficiale giudiziario dell'avvenuto decesso del già rappresentato, poiché — a parte la difficoltà di accertare la consapevolezza — tale obbligo, insussistente in ambito processuale, come si è visto; dovrebbe configurarsi nei confronti degli eredi, con i quali egli non ha alcun rapporto.

Del pari, non è neppure possibile ipotizzare un'automatica efficacia della notificazione della impugnazione nei confronti degli eredi della parte costituita e deceduta, posto che gli stessi potrebbero non venire informati, o essere informati con ritardo pregiudizievole, della pendente impugnazione.

Tanto più evidente appare ciò, ove si ponga mente alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 3 marzo 1986 là dove, con riferimento al difensore, si è ritenuto che «non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore dell'attività della parte stessa»: e ancor più ove si consideri la *ratio* che ha presidiato la sentenza 12 dicembre 1967 n. 139 della Corte costituzionale, soprattutto ove è affermato: «Né giova richiamarsi ad una pretesa congruità dello *spatium deliberandi*, perché non si tratta di valutare l'opportunità di fissare un termine per il compimento di un atto e della discrezionalità usata per fissarne i limiti, ma di giudicare della legittimità del criterio adottato per la decorrenza del termine ove questo cominci a decorrere dalla data di un evento di cui il soggetto non è messo in condizione di conoscere l'avverarsi. Trattandosi di termini processuali, viene perciò in considerazione il diritto di difesa, che comporta anche l'esigenza della conoscenza delle situazioni di fatto obbiettive e subiettive cui la legge ricollega, condiziona e subordina, in virtù di oneri, preclusioni o decadenze, il concreto esercizio del diritto stesso» (cfr. anche Cass. 17 giugno 1968 n. 1943 e 23 luglio 1976 n. 2956). Tali principi erano poi confermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze 26 febbraio 1970, n. 34 e 28 giugno 1971, n. 159.

Nella prima di dette sentenze si rilevava come fosse contrario alla possibilità di difesa dei diritti, lasciare che la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione di nuova udienza (art. 297, primo comma, del cod. proc. civ.) si computasse dalla cessazione della causa di sospensione, anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti: ciò in quanto si tratta di fatti che, in ipotesi non eccezionali né rare, non sono conosciuti dalle parti del processo, non solo quando si verificano, ma neppure successivamente, ovvero «sono conoscibili solo con l'impiego di una diligenza più che normale».

Quanto alla successiva sentenza n. 159 del 1971, in quest'ultima sentenza, in particolare, si dichiarava contrario all'art. 24 della Costituzione l'art. 305 del cod. proc. civ. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice, decorre dall'interruzione, anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. In motivazione, anzi, era detto testualmente: «nell'ipotesi di morte della parte (prima della costituzione, ed il discorso vale, con i necessari adattamenti, per le rimanenti ipotesi), l'estinzione del processo può essere impedita mediante la prosecuzione o riassunzione dello stesso. Si presuppone, così, che l'evento interruttivo sia tempestivamente conosciuto dagli eredi della parte deceduta o dalla controparte, e che, quindi, gli uni o l'altra siano in condizione di attendere con diligenza alla tutela dei rispettivi diritti ed interessi. Qualora, però, detti soggetti, in fatto, non vengano tempestivamente a conoscenza di quell'evento, nulla gli stessi possono fare per impedire il prodursi dell'effetto estintivo». Questa sentenza, tra l'altro, esaminava anche un aspetto che non riguarda questo procedimento, ma che è rilevante quanto meno in relazione alla possibilità che la Corte delle leggi intenda valersi dei suoi poteri di sindacato di ufficio (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87), e, comunque, per i criteri di valutazione della legittimità che risultano adottati: «gli eredi della parte deceduta, ad es. che non sappiano della morte del loro dante causa, non sono infatti posti in grado di far valere in giudizio le loro pretese». Da notare che la giurisprudenza (Cass. 10 dicembre 1979, n. 6378), a seguito della sentenza n. 159 del 1971, riteneva, in applicazione del testo risultante dall'art. 305 del cod. proc. civ., il termine sospeso a favore delle altre parti «fino a quando le stesse non abbiano avuto conoscenza di detto evento»: è evidente la disparità di trattamento che residua rispetto all'evento morte della parte vittoriosa.

Infine, recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 1110 del 20 dicembre 1988) ha escluso, ma con riguardo agli eredi della parte deceduta, la possibilità di un intervento addittivo, pur ribadendo che «è comunque di peculiare evidenza, che occorre una nuova e specifica disciplina normativa che, inserita nel sistema del codice di rito, ponga rimedio alla diversità di trattamento che attualmente riceve il ricorrente incidentale rispetto al ricorrente principale, nei casi in cui si verifichi uno degli eventi di cui all'art. 299 del cod. proc. civ., tra cui la morte dello stesso ricorrente incidentale, ed appresti, tra i vari meccanismi possibili, quello ritenuto più idoneo a superare le difficoltà in cui possono trovarsi gli eredi, in modo che, con eguale trattamento, sia ad essi garantita la piena tutela del diritto di cui sono divenuti titolari per la morte del *de cuius*», il che, come evidente, vale anche con riferimento all'interesse alla impugnazione che derivi dalla impugnativa dell'altra parte. Tale intervento legislativo non vi è stato, e pertanto permangono nei diversi aspetti degli effetti processuali della morte di una delle parti, ignorata dall'altra — o, come si è visto, dagli stessi eredi —, una compromissione del diritto di difesa delle parti ignare dell'avvenuto decesso.

A conclusioni non dissimili si perviene anche tenendo conto della sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 27 marzo 1992, che solo apparentemente sembra contenere principi diversi: si deve infatti tenere conto del fatto che questa sentenza si riferisce ad una fattispecie del tutto diversa, trattandosi di perdita della capacità (per fallimento) della parte costituita, ma in corso di giudizio, e non successivamente alla pubblicazione della sentenza, ed in relazione alla notificazione della impugnazione. Si è infatti già avuto modo di confermare come la disciplina predisposta dal legislatore per la morte o la perdita della capacità, non sia riconducibile, nelle diverse fasi processuali, ad una unitarietà di principi, essendo invece informata ad esigenze contingenti, connesse con la agevolazione dell'iter procedimentale. Ciò vale del pari in relazione alla sentenza 5 agosto 1993, n. 8553, della 1^a sezione di questa suprema Corte, in quanto la fattispecie, ivi esaminata, non attiene alla individuazione del destinatario della impugnazione ed alla notificazione della stessa, ma alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.

Alla stregua delle svolte considerazioni, che, almeno in parte, pur riguardando norme diverse, si svolgono secondo criteri e principi applicabili anche alla disciplina che interessa questo giudizio, sempre che la delineata disciplina non garantisca in modo regolare e normale la possibilità di reintegrare il contraddittorio, e, soprattutto, non assicuri il diritto di difesa in modo affettivo ed adeguato, nel rispetto del principio di uguaglianza: non appare, pertanto, del tutto infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 328 del cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in relazione al decreto verificatosi durante i primi sei mesi del decorso del termine annuale di cui all'art. 327 del cod. proc. civ., non prevede la automatica interruzione del processo nel caso che il procuratore della parte deceduta successivamente alla pubblicazione della sentenza, all'atto della ricezione della notificazione dell'impugnazione dell'altra parte, ometta di dichiarare l'avvenuto decesso; ovvero, con riferimento all'art. 325 del cod. proc. civ., non prevede che, nel caso anzidetto, il termine annuale di decadenza decorra soltanto dal momento in cui sia conosciuto l'avvenuto decesso.

Ciò, indipendentemente dal fatto che la Corte costituzionale possa eventualmente avvalersi dei suoi poteri di sindacato di ufficio (art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) della legittimità della disciplina esistente in relazione alla morte di una parte successivamente alla pubblicazione della sentenza (in particolare con riguardo all'art. 327 ed allo stesso art. 328 del cod. proc. civ. nella cennata ipotesi di decesso avvenuto dopo sei mesi, soprattutto alla stregua della motivazione della sentenza 21 dicembre 1988, n. 6984, di questo supremo collegio), ed anche tenuto delle sue precedenti pronunce su richiamate, in quanto appare possibile un suo intervento interpretativo di accoglimento, in una formulazione tale da impedire che, per effetto dell'assetto legislativo della materia, si verifichi una incolpevole perdita del diritto di difesa consistente nella decadenza dal diritto di impugnazione, pur in presenza di una volontà di gravare la decisione sfavorevole, manifestata tempestivamente e ritualmente (almeno alla stregua di quanto noto e conoscibile dalla parte nel processo).

Consegue a quanto esposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli incumbenti di cancelleria precisati in dispositivo.

P. Q. M.

Ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328 del cod. proc. civ. in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordine che, a cura della cancelleria, la ordinanza di trasmissione degli atti della Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Procuratore Generale presso la Corte suprema di cassazione, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma il 7 giugno 1994.

Il presidente: DONNARUMMA

N. 698

*Ordinanza emessa l'8 agosto 1994 dal pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Alessandrini Attilio ed altri e O.P.A.F.S.*

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione dell'indipendenza dei giudici - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4).

(Cost., artt. 3, 24 e 102).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 19 maggio 1994;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 16 ottobre 1991 ricorrenti hanno convenuto in giudizio l'O.P.A.F.S. (Opera di previdenza ed assistenza ferroviari) chiedendo l'indennità di buonuscita percepita al momento della cessazione dal servizio fosse riliquidata computando nella base di calcolo anche l'indennità integrativa speciale e che, conseguentemente, l'ente fosse condannato al pagamento delle somme pari alla differenza tra l'importo risultante e quanto già percepito.

Radicatosi il contraddittorio l'O.P.A.F.S. si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio è stata emanata la legge 29 gennaio 1994, n. 87 e, all'udienza del 19 maggio 1994, il difensore dei ricorrenti ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale della norma di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 87/1994, in relazione agli artt. 24, 102 e 108 della Costituzione; nonché della norma di cui al quarto comma dell'art. 2 della predetta legge, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Tanto premesso, il pretore ritiene che la prima, delle due questioni di legittimità costituzionale sollevate, sia rilevante e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza, è sufficiente osservare che l'art. 4 della legge n. 87/1994 trova immediata applicazione nel presente giudizio, incidendo su aspetti processuali (imponendo declaratoria di estinzione) e su aspetti sostanziali (prevedendo la compensazione delle spese di lite).

Quanto alla non manifesta infondatezza, a parere del giudicante, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti disposta dall'art. 4 della legge n. 87/1994 non sfugge al sospetto di incostituzionalità per violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, il quale riconosce ai cittadini il diritto di agire in giudizio per la tutela delle loro posizioni soggettive. L'estinzione d'ufficio del processo con la compensazione delle spese di lite, senza l'accoglimento integrale delle domande proposte, vanifica, infatti, il ricorso alla tutela giurisdizionale e comporta la negazione, almeno parziale, della tutela del diritto che si assume leso.

La norma in questione presenta, peraltro, anche altri profili di illegittimità.

La disciplina delle spese di lite, che l'art. 4 della legge n. 87/1994 pone per una serie di casi concreti (intervendo a regolare direttamente alcuni procedimenti in corso), contrasta infatti con il principio di riserva della giurisdizione di cui al primo comma dell'art. 102 della Costituzione, sottraendo al giudicante la possibilità di esplicitare la potestà giurisdizionale, in relazione a determinati processi.

In ultimo, si ritiene che la previsione della compensazione delle spese di lite, violi l'art. 3 della Costituzione.

In proposito si osserva che non si può dubitare della soccombenza dell'O.P.A.F.S., tenuto conto del fatto che la Corte costituzionale con la sentenza n. 243/1993 ha riconosciuto il diritto dei ferroviari ad un adeguato computo dell'indennità integrativa speciale nei rispettivi trattamenti di fine rapporto. La disciplina delle spese prevista dalla norma censurata costituisce pertanto una deroga al principio che vuole che le spese di lite siano regolate in base alla

soccombenza, tuttavia non emerge alcuna giustificazione razionale che legittimi l'eccezione al principio anzidetto. La norma crea dunque una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche, poiché la soccombenza, nel processo civile, funge da parametro di riferimento per la generalità delle pronunce dei giudici.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 24, 102 e 3 della Costituzione;

Sospende il processo e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;

Ordina che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale.

Roma, addì 8 agosto 1994

Il pretore: GADDI

94C1245

N. 699

Ordinanza emessa il 6 maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 novembre 1994) dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Morsolin Licia Rita contro Tomarelli Gian Giuseppe ed altro

Elezioni - Elezioni comunali - Previsione che il calcolo dei quozienti elettorali, anche per l'attribuzione dei seggi non attribuiti alle liste collegate con il candidato eletto alla carica di sindaco, debba essere effettuato con riferimento ai gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco anziché con riferimento ai quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista - Conseguente deteriore trattamento di lista singola rispetto ad altra lista con quoziente elettorale inferiore alla prima ma collegata - Incidenza sui principi della sovranità popolare, dell'uguaglianza del voto e sul diritto all'accesso alle cariche elettive.

(Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, sesto comma, ult. prop.).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dalla signora Licia Rita Morsolin, residente in Monfalcone, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Genovese, domiciliata in Roma, via Germanico, 198, presso l'avv. Franco Di Maria, contro Gian Giuseppe Tomarelli, residente in Monfalcone, non costituito in giudizio, e nei confronti del comune di Monfalcone, non costituito in giudizio, per l'annullamento della sentenza 22-23 settembre 1993, n. 490, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha respinto il ricorso contro la proclamazione degli eletti al consiglio comunale di Monfalcone del 22 giugno 1993;

Visto il ricorso in appello, notificato il 10 novembre 1993 e depositato il 22 novembre 1993;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 6 maggio 1993 la relazione del consigliere Raffaele Carboni, nessuno comparso per l'appellante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il 22 giugno 1993, in esito all'elezione svoltasi nei giorni 6 e 20 giugno 1993, l'ufficio elettorale centrale comunale di Monfalcone proclamò eletto alla carica di sindaco il sig. Adriano Persi, la cui candidatura era collegata con le due liste Partito democratico della sinistra e Cittadini per Monfalcone. Alle predette due liste furono attribuiti complessivamente, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, 12 seggi di consigliere comunale,

pari al 60 per cento dei 20 consiglieri da eleggere. I restanti 8 seggi furono attribuiti: 2 alla lista Lega Nord, 2 alla lista Democrazia cristiana, 2 complessivamente alle liste Popolari per Monfalcone e Partito socialista democratico italiano, che si erano presentate collegate con lo stesso candidato alla carica di sindaco, 1 alla lista Movimento sociale italiano, e 1 alla lista Partito socialista italiano.

La signora Licia Rita Morsolin, che si era presentata come candidata alla carica di sindaco collegata con la lista Rifondazione comunista, ha impugnato la proclamazione degli eletti con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sostenendo che, nella ripartizione degli 8 seggi, non si sarebbe dovuto tener conto del fatto che le due liste Popolari per Monfalcone e Partito socialista democratico italiano erano state collegate con la medesima candidatura alla carica di sindaco, bensì soltanto dei voti riportati da ciascuna delle due liste. In tal modo, considerando cioè separatamente i voti ottenuti da ciascuna lista, anziché 2 seggi alle due liste Popolari per Monfalcone e Partito socialista democratico italiano e nessun seggio alla lista Rifondazione comunista, sarebbero spettati 1 seggio alla lista Popolari per Monfalcone, che aveva ottenuto 1750 voti, 1 seggio alla lista Rifondazione comunista, che aveva ottenuto 1183 voti, e nessun seggio alla lista Partito socialista democratico della sinistra, che aveva ottenuto 982 voti.

In via subordinata, per il caso in cui la legge dovesse essere interpretata, invece, nel senso di dare rilevanza al collegamento, effettuato da più liste con un medesimo candidato alla carica di sindaco, anche in sede di ripartizione dei seggi del consiglio comunale restanti dopo l'attribuzione dei seggi alle liste collegate al candidato eletto sindaco, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, quarto, quinto, sesto e settimo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, per contrasto con gli artt. 3, 48, 49 e 51 della Costituzione.

Il ricorso è stato respinto dal tribunale amministrativo, il quale ha osservato che la disposizione dell'art. 7, sesto comma, della legge n. 81/1993 non lascia dubbi circa il fatto che il calcolo dei quozienti elettorali, anche per l'attribuzione dei seggi non attribuiti alle liste collegate con il candidato eletto alla carica di sindaco, debba essere effettuato con riferimento ai gruppi di liste collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco. Il giudice di primo grado ha poi ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente, osservando che la Costituzione non vincola il legislatore ad adottare uno piuttosto che un altro sistema elettorale, proporzionale o maggioritario o misto, e che anche un sistema proporzionale difficilmente può evitare qualche differenza di peso tra i singoli voti ovvero tra le liste, penalizzandone qualcuna e favorendone qualcun'altra; pertanto non appaiono irragionevoli le finalità che si è prefisso il legislatore del 1993, di stabilità e riduzione dei partiti tramite un sistema elettorale diverso dal proporzionale. Il tribunale amministrativo ha altresì osservato che il principio dell'uguaglianza dei voti, sancito dalla Costituzione, riguarda il voto al momento della sua espressione, e non il momento successivo del suo peso una volta espresso, il quale dipende dal modo in cui il singolo voto concorre con gli altri alla formazione degli organi elettivi.

Appella la signora Morsolin, riproponendo la censura di violazione dell'art. 7 della legge n. 81/1993, e in subordine l'eccezione di illegittimità costituzionale sopra riferita. In particolare l'appellante, a sostegno della propria interpretazione dell'art. 7, sesto comma, della legge, sottolinea il fatto che la corrispondente disposizione sull'elezione dei consigli provinciali, contenuta nell'art. 9, fa riferimento, per l'attribuzione dei seggi — una volta assegnati quelli spettanti al gruppo di candidati o alla pluralità di gruppi di candidati collegati con la candidatura della persona eletta presidente della provincia — ai voti riportati da ciascun gruppo di candidati collegati, e non più ai voti riportati dai collegamenti di gruppi di candidati collegati. Per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità costituzionale, l'appellante sottolinea che, una volta soddisfatto lo scopo che la legge si prefigge, di garantire la stabilità degli organi elettivi dell'amministrazione comunale attraverso il «premio di maggioranza» alle liste collegate con la candidatura della persona eletta sindaco, l'ulteriore deroga al principio di proporzionalità a favore di altre liste non corrisponde a nessuna finalità, e costituisce pertanto una irragionevole alterazione della volontà degli elettori, i quali votano per singole liste e giammai per una pluralità di liste aventi il medesimo collegamento con candidature alla carica di sindaco.

DIRITTO

Nell'elezione del consiglio comunale di Monfalcone svoltasi nei giorni 6 e 20 giugno 1993, una volta attribuiti alle liste, collegate con la candidatura della persona eletta alla carica di sindaco, 12 seggi, pari al 60 per cento dei seggi del consiglio comunale, restavano da attribuire 8 seggi alle altre liste; tra queste ultime, i Popolari per Monfalcone e il Partito socialista democratico italiano, che avevano ottenuto rispettivamente 1750 e 982 voti, si erano presentate collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco. L'ufficio elettorale centrale comunale determinò i seggi

spettanti a ciascuna lista considerando le due liste Popolari per Monfalcone e Partito socialista democratico italiano come se fossero un'unica lista con 2732 voti (1750 + 982) e assegnando a tale coalizione, in base all'ordine dei quozienti ottenuti da ciascuna lista o gruppo di liste, 2 seggi. Più precisamente, distinguendo con lettere dell'alfabeto le diverse liste minoritarie e ponendo in ordine decrescente le rispettive cifre elettorali, i risultati furono i seguenti: (A) Lega Nord 3201, (B) Democrazia cristiana 2850, (C) Popolari per Monfalcone 1750, (D) Movimento sociale italiano 1629, (E) Partito socialista italiano 1557, (F) Rifondazione comunista 1183, (G) Partito socialista democratico italiano 982. Applicando il sistema dell'art. 7, cioè dividendo la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, per 2, per 3, e così via, fino al divisore corrispondente al numero di consiglieri da eleggere, ponendo poi in ordine decrescente i quozienti così ottenuti e formando con gli stessi una graduatoria di tanti quozienti quanti erano i consiglieri da eleggere, i risultati ottenuti e proclamati dall'ufficio elettorale furono i seguenti: (A) 3201, (B) 2850, (C + G) 2732, (D) 1629, (A) 1600,5, (E) 1557, (B) 1425, (C + G) 1366, con conseguente assegnazione di 2 seggi alle due liste Popolari per Monfalcone e Partito socialista democratico italiano, unitariamente considerate, e di nessun seggio alla lista Rifondazione comunista. I 2 seggi assegnati alle due liste furono poi ripartiti, assegnandone 1 al candidato alla carica di sindaco collegato con entrambe le liste, e 1 alla lista Popolari per Monfalcone.

Secondo la tesi dell'appellante, cioè tenendo conto soltanto dei quozienti elettorali delle singole liste e non anche dai collegamenti con le liste effettuati dai candidati alla carica di sindaco, si ottiene invece il seguente risultato: (A) 3201, (B) 2850, (C) 1750, (D) 1629, (A) 1600,5, (E) 1557, (B) 1425, (F) 1183, con conseguente assegnazione di 1 seggio a Rifondazione comunista e di nessun seggio al Partito socialista democratico italiano. Va da sé che questo secondo risultato, ottenuto considerando solo le cifre elettorali delle liste, rispecchia maggiormente le preferenze date dal corpo elettorale appunto alle diverse liste, dal momento che la cifra elettorale di Rifondazione comunista, coincidente con il suo primo quoziente (1183:1), è superiore alla cifra elettorale del Partito socialista democratico italiano (982).

Si pone dunque la questione se, nel sistema elettorale introdotto dalla legge 25 maggio 1993, n. 81, una volta assegnato non meno del 60 per cento dei seggi del consiglio comunale alla lista con la quale era collegato il candidato eletto sindaco, ovvero alla pluralità di liste con le quali era collegato detto candidato, si debba tener conto o meno, per l'assegnazione dei restanti seggi, del fatto che un medesimo candidato alla carica di sindaco, tra quelli non eletti, avesse dichiarato di collegarsi con più di una lista, e considerare queste ultime liste, aventi in comune tra loro il collegamento con lo stesso candidato alla carica di sindaco, come se fossero un'unica lista.

La sezione ha già risolto, con decisione 31 marzo 1994, n. 247, la corrispondente questione presentatasi a proposito delle elezioni dei consigli provinciali, nel senso che la circostanza che un medesimo candidato alla carica di presidente della provincia abbia espresso il collegamento con più gruppi di candidati alla carica di consigliere provinciale, non esplica effetti sulla attribuzione dei seggi restanti, una volta attribuiti quelli spettanti ai gruppi o ai gruppi di candidati collegati con la candidatura della persona eletta presidente della provincia: e che, pertanto, detta attribuzione dei seggi residui debba essere effettuata con riguardo alla cifra elettorale dei singoli gruppi di candidati. A tale conclusione la sezione è pervenuta, nella decisione n. 247/1994, considerando che l'art. 9 della legge n. 81/1994 fa riferimento, per l'attribuzione dei seggi residui, ai quozienti spettanti «a ciascun gruppo di candidati collegati», mentre per l'attribuzione dei seggi al gruppo o alla pluralità di gruppi di candidati collegati, ai quali è collegato il presidente della provincia, la legge menziona «il gruppo o i gruppi» di candidati collegati; ed ha osservato altresì che non vi è ragione testuale o logica per ritenere che anche i gruppi minoritari debbano essere considerati unitariamente, alterando la volontà del corpo elettorale, senza che sussista più lo scopo di assicurare l'appoggio di una maggioranza consiliare al presidente della provincia e la conseguente stabilità di indirizzo amministrativo dell'ente locale.

La disposizione sui consigli comunali con più di 15.000 abitanti — come quello di Monfalcone: per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti la questione non si pone, perché ogni candidatura alla carica di sindaco è collegata con una sola lista — è però diversamente formulata. L'art. 7, sesto comma, della legge n. 81/1994 recita, infatti: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del quarto comma, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del quarto comma, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del quarto comma». Il riferimento ai «gruppi di liste collegate», contenuto nell'ultima proposizione, non lascia dubbi, come giustamente ha

affermato il tribunale amministrativo, sul fatto che, anche in sede di ripartizione dei seggi di minoranza, debba aversi riguardo alle pluralità di liste aventi collegamento con il medesimo candidato alla carica di sindaco, considerandole come una sola lista, salva la successiva ripartizione dei seggi, loro complessivamente assegnati, a ciascuna di esse.

Il collegio ritiene, invece, che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente non sia manifestamente infondata.

È vero che il principio di uguaglianza del voto, sancito dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione, di per sé è diretto a vietare un diverso peso del voto a seconda delle qualità personali dell'elettore (divieto che, peraltro, discende già dalla regola della segretezza del voto, ove non si ipotizzino votazioni separate per categorie di elettori); tuttavia, sembra che esso non si esaurisca in quel divieto, e che comporti invece un principio di maggioranza, in definitiva coincidente con il principio di sovranità popolare sancito dall'art. 1, secondo comma, della Costituzione, e che, secondo il sistema elettorale e l'oggetto dell'elezione, può atteggiarsi come principio di proporzionalità. L'uguaglianza del voto si risolve, in definitiva, nell'ovvia regola che è eletto chi ha più voti.

Va premesso che la proporzionalità, propriamente intesa, consiste nella relazione tra due grandezze misurabili, tale che, alla variazione dell'una, corrisponda una variazione dell'altra, e che il rapporto tra le due grandezze rimanga sempre uguale. È naturale che in materia elettorale il concetto di proporzionalità venga assunto in modo improprio. Un sistema proporzionale «puro» non è neppure ipotizzabile, dal momento che delle due grandezze, il corpo elettorale da una parte e l'organo da eleggere dall'altra, la seconda è composta da un numero di unità non frazionabili, cioè di persone fisiche, enormemente più piccolo che la prima. La proporzionalità, anche nei sistemi elettorali congegnati in modo da avvicinarsi il più possibile a un risultato propriamente proporzionale, consiste nel far corrispondere una unità dell'organo da eleggere ad ogni insieme di voti, corrispondente al quoziente tra il numero delle unità del corpo elettorale e il corpo da eleggere, e perciò comporta grandi approssimazioni, che si aggiungono, eventualmente, a quelle derivanti dalla necessità di suddividere il territorio, nel quale l'elezione deve svolgersi, in circoscrizioni a ciascuna delle quali viene assegnata, con proporzionalità necessariamente approssimata, l'elezione di una parte dei componenti del corpo elettivo. Non vengono perciò in discussione, a differenza di quanto è stato ritenuto in primo grado, le inevitabili «differenze di peso» dei singoli voti dovute alle approssimazioni di un qualsiasi sistema proporzionale a voto di lista; ma appunto si tratta di «differenze di peso» tra i singoli voti, cioè di, sia pur inevitabili, disuguaglianze. Non viene neppure in discussione la legittimità dei sistemi elettorali detti «maggioritari», intendendo per tali le elezioni nelle quali l'organo da eleggere sia composto da una sola persona, ovvero nelle quali il territorio interessato all'elezione sia diviso in circoscrizioni uninominali; in tali casi, non può neppure parlarsi di proporzionalità, e il principio di uguaglianza del voto si fonde con il principio di maggioranza, secondo cui viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza, relativa o qualificata, dei voti. La questione sollevata dalla ricorrente non è neppure quella della legittimità di un «premio di maggioranza» che venga dalla legge previsto a favore della lista che abbia riportato la maggioranza, relativa o qualificata, dei voti; in tal caso, la proporzionalità viene alterata per la finalità specifica che il legislatore si prefigge, di assicurare la stabilità di azione dell'organo, e inoltre, si tratta di una attribuzione di seggi «più che proporzionale», nella quale il rapporto tra voti e seggi, pur non rimanendo uguale con il variare dei voti, mantiene però l'identità di segno, nel senso che la lista, che ottiene un maggior numero di seggi rispetto ad un'altra, ha pur sempre ottenuto un numero di voti maggiore di quella. Infine, non viene in considerazione neppure il premio di maggioranza previsto dall'art. 7 della legge n. 81/1993, a favore di più liste, unitariamente considerate, che si siano presente collegate con il candidato eletto poi sindaco. In quest'ultimo caso, ben può verificarsi che una lista, che ha ottenuto meno voti di un'altra, ottenga più seggi di quella; tuttavia, l'alterazione della volontà popolare rispetto alle liste, che indubbiamente si verifica quando una lista con meno voti ottenga più seggi, trova una spiegazione nell'intento del legislatore di garantire una stabile maggioranza consiliare in appoggio al sindaco, a favore della cui nomina, principalmente, si è espresso il corpo elettorale.

La questione sollevata dall'appellante è, invece, se in un sistema proporzionale a liste concorrenti, quale è pur sempre quello per l'elezione del consiglio comunale, il principio di uguaglianza del voto, ovvero di sovranità popolare o di maggioranza o di proporzionalità, possa essere alterato al punto di consentire che una lista, che ha ottenuto meno voti, ottenga più seggi, senza che ciò consegua alle inevitabili approssimazioni di un sistema elettorale, né corrisponda a una specifica finalità, come quella di assicurare una stabile maggioranza o di evitare un eccessivo frazionamento dell'organo.

A quest'ultimo proposito, non sembra che sussista, nella denunciata disposizione, la finalità di evitare l'eccessivo frazionamento dell'organo riducendo i partiti in esso presenti; non si tratta, infatti, di una disposizione che stabilisca un successo elettorale minimo come condizione per conseguire seggi, e sembra evidente che, nel caso in esame, il numero dei partiti presenti nel consiglio comunale sarebbe lo stesso, tanto assegnando il seggio contestato al Partito socialista democratico italiano, quanto assegnandolo a Rifondazione comunista.

Al dubbio di violazione della regola di uguaglianza del voto, sancita dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione, si accompagna quello di violazione del diritto di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, sancito dall'art. 51, primo comma, della Costituzione: la prospettazione costituisce il risvolto di quella relativa all'art. 48, poiché al principio maggioritario e di uguaglianza del voto corrisponde quello del pari trattamento dei candidati, che può essere limitato solo per realizzare altri interessi costituzionali fondamentali e generali (Corte costituzionale, 3 maggio 1988, n. 235 e 14 dicembre 1990, n. 539) e purché le diversità di trattamento si ispirino a criteri di razionalità (Corte costituzionale, 23 maggio 1985, n. 158).

Non sembra manifestamente infondato neppure il dubbio di violazione dell'art. 49 della Costituzione, da cui può desumersi la regola del pari trattamento delle liste elettorali, le quali null'altro sono che i partiti politici nel momento elettorale, se per partiti politici si intendono le aggregazioni, più o meno contingenti o stabili, mediante le quali i cittadini concorrono alla vita politica.

Per quanto riguarda l'individuazione delle disposizioni da sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale, l'appellante da una parte argomenta che il quarto, quinto e settimo comma dell'art. 7 della legge n. 81 del 1993 — che prevedono l'attribuzione di un seggio al consiglio comunale, con priorità sui candidati consiglieri, al candidato sindaco non eletto, collegato con più liste — non contraddicono alla tesi, secondo cui le liste minoritarie debbono essere prese in considerazione separatamente; dall'altra, solleva questione di legittimità costituzionale anche relativamente a quelle disposizioni. Il collegio osserva che la questione di legittimità costituzionale rilevante nel presente giudizio è limitata alle parole «o gruppi di liste collegate», contenuta nel sesto comma, ultima proposizione, dell'art. 7, tanto nel caso in cui le altre disposizioni dell'art. 7 siano neutrali rispetto alla questione degli effetti del collegamento delle liste minoritarie, quanto nel caso che esse confermino il disposto del sesto comma, sospettato di illegittimità costituzionale, e che ad esse possa estendersi un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel presente giudizio non ha bisogno di essere ulteriormente illustrata.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sesto comma, ultima proposizione, della legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente alle parole «o gruppi di liste collegate», con riferimento agli artt. 1, secondo comma, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione, ne rimette l'esame alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; che gli atti siano, poi, trasmessi alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, addì 6 maggio 1994.

Il presidente: CATALLOZZI

Il consigliere estensore: CARBONI

N. 700

*Ordinanza emessa il 27 maggio 1994 dal Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale
sul ricorso proposto da Maio Giovanni contro Ministero dell'interno ed altri*

Elezioni - Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale - Previsione (anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 415/1993 che ha modificato la norma impugnata) che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (del numero dei candidati di lista) - Incidenza sui principi di eguaglianza formale dinanzi alla legge e di parità nell'accesso alle cariche elettive nonché della libertà di costituzione dei partiti politici che non è suscettibile di limitazioni in base al sesso.

(Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 5, secondo comma, ult. prop.).

(Cost., artt. 3, 49 e 51).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello proposto dal sig. Giovanni Maio, residente in Baranello, rappresentato e difeso dagli avvocati Eolo Ruta e Mario Sanino e domiciliato presso il secondo in Roma, viale Parioli, 180, contro il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12; il comune di Baranello, in persona del sindaco autorizzato a stare in giudizio con deliberazione 11 novembre 1993, n. 306, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo e domiciliato in Roma, via Giovanni Sgambati, 15, presso il dott. Francesco Gaddi, e nei confronti dei signori Tonino Tomaro, Vincenzo Cutillo, Giuseppe Muttillio, Michele Manocchio, Francesco Di Biase, Rosario Paolo Tamburro, Antonio Palazzo, Giovanni Discenza, Mario Liberato Di Chiro, Angelo Colaneri, Giovanni Di Biase, Ruggero Giovannitti, Franco D'Aveta, tutti residenti in Baranello, non costituiti in giudizio, per l'annullamento della sentenza 6-8 ottobre 1993, n. 183, con la quale il tribunale amministrativo per il Molise ha respinto il ricorso contro le operazioni svoltesi il 6 giugno 1993 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Baranello, e la proclamazione dei relativi risultati effettuata il 7 giugno 1993;

Visto il ricorso in appello, notificato il 29 ottobre e il 3 novembre 1993 e depositato l'11 novembre 1993;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Baranello, depositato il 10 dicembre 1993;

Viste le memorie prodotte dal comune di Baranello l'11 gennaio e il 20 maggio 1994;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 27 maggio 1994 la relazione del consigliere Raffaele Carboni e uditi altresì gli avvocati G. Morbidelli, per delega di M. Sanino, e Vincenzo Colalillo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso depositato al tribunale amministrativo regionale per il Molise il 7 luglio 1993 e notificato, insieme con il decreto di fissazione di udienza, tra il 12 e il 14 luglio 1993, il sig. Giovanni Maio, iscritto nelle liste elettorali del comune di Baranello, avente popolazione non superiore a 15.000 abitanti, ha impugnato le operazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Baranello svoltesi il 6 giugno 1993, deducendo, articolata in due motivi e sotto vari profili, essenzialmente l'unica censura di violazione dell'art. 5, secondo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto, tra i trentasei candidati al consiglio comunale complessivamente presentatisi nelle tre liste in competizione, vi era una sola donna.

Il tribunale amministrativo regionale per il Molise ha respinto il ricorso, interpretando la disposizione dell'art. 5, secondo comma, secondo cui «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi», come una proposizione legislativa priva di valore precettivo; il primo giudice ha posto in luce che una diversa interpretazione, di un precetto suscettibile di una disapplicazione («di norma») non ancorata a nessun criterio prefissato, introdurrebbe, sul mancato rispetto della proporzione, un controllo della commissione elettorale circoscrizionale, di dubbia legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 48, 51 e 97 della Costituzione, dal momento che esso si risolverebbe in definitiva in un controllo del tutto discrezionale sui programmi elettorali e sulle ragioni per le quali i terzi hanno ritenuto di aderire o non aderire ai programmi stessi.

Appella il sig. Maio, sostenendo invece la tesi della precettività della disposizione.

Resiste l'amministrazione comunale, la quale rappresenta le difficoltà incontrate dai presentatori delle liste nell'ottenere l'accettazione di candidature da parte di elettrici, e produce ventidue dichiarazioni di altrettanti elettrici che, invitate a candidarsi, hanno preferito astenersene e non hanno accettato la candidatura. La difesa del comune argomenta altresì che una applicazione rigida della disposizione di legge in questione non consentirebbe, stante la realtà culturale e socio-economica dei piccoli comuni, la formazione di liste conformi alla previsione legislativa e paralizzerebbe la vita politica comunale e la partecipazione dei cittadini alla vita del comune; sostiene pertanto che la disposizione ha un valore programmatico e facoltativo e prospetta, genericamente, profili di illegittimità costituzionale della diversa interpretazione.

DIRITTO

Si controverte sull'interpretazione dell'art. 5, secondo comma, seconda proposizione, della legge 25 marzo 1993, n. 81, intitolata «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»; la disposizione, relativa alle modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, recita: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi» (del numero dei candidati in lista). La legge 15 ottobre 1993, n. 415, intitolata «Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», successiva all'elezione per cui è processo, ha poi sostituito la disposizione con la seguente: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati».

Sulla questione, sia pure a proposito della identica disposizione contenuta nell'art. 7 della legge n. 81/1993, relativa ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la sezione si è già pronunciata con le decisioni 15 febbraio 1994, nn. 91 e 92. Con ambo le decisioni, la sezione ha respinto la tesi che la locuzione «di norma» sia idonea ad elidere il valore precettivo della disposizione legislativa, ed ha affermato che la sua violazione comporta l'invalida presentazione della lista, salvo che sussistano motivi di deroga, che è onere dei presentatori della lista di dimostrare. La sezione in ambo i casi ha avvertito che l'elezione — che in un caso veniva annullata nell'altro era stata sospesa dal prefetto per mancanza di liste regolari — sarebbe dovuta avvenire in base alla nuova disposizione, che non ammette deroghe.

Ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale di cui appresso, la sezione prende dunque atto che la disposizione, nel testo anteriore alla modificazione apportata con la legge n. 415/1993, è già stata interpretata nel senso della precettività della norma sulla rappresentanza dei sessi, salvo deroghe da motivare in sede di presentazione delle liste, e che nel caso di specie non è stata addotta, in sede di presentazione delle liste, nessuna circostanza che giustificasse la deroga. La sezione osserva altresì che la modificazione della disposizione, operata dalla legge n. 415/1993 mediante la soppressione della locuzione «di norma» e l'attribuzione di inequivocabile valore precettivo alla proposizione, non può non riflettersi sull'interpretazione della formulazione originaria, sia pure considerando che la successiva legge ha trovato altrimenti il modo di eludere la necessità di rappresentanza dei sessi proclamata nella legge di pochi mesi prima: mentre infatti la legge n. 81/1993, con la dizione «nessuno dei due sessi può essere... rappresentato in misura superiore ai due terzi» faceva implicito riferimento al numero dei candidati in lista e quindi imponeva la presenza di candidati d'ambo i sessi, la successiva dizione, «nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati», facendo riferimento al numero di consiglieri comunali da eleggere, e facendo coincidere la presenza massima dei candidati di un sesso con il numero minimo dei candidati da porre in lista, consente la presentazione di liste con candidati di un solo sesso.

Premesso dunque il valore precettivo della disposizione, anche prima della modificazione apportata dalla legge n. 415/1993, il collegio dubita, per più versi, della conformità ai principi costituzionali della disposizione dell'art. 5 della legge n. 81/1993, la quale ha per la prima volta introdotto nella legislazione elettorale la nozione di «rappresentanza dei sessi».

Il dubbio di legittimità costituzionale si pone in primo luogo con riferimento al principio di eguaglianza, sancito in via generale dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, e ribadito, in materia elettorale, dall'art. 51, primo comma. Il principio di uguaglianza, secondo cui appunto «tutti... sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso...», si pone infatti prima di tutto come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità contemplate dall'art. 3.

D'altra parte, escluso che nel caso in esame il sesso costituisca una situazione obiettivamente giustificante la sua assunzione ad elemento di una fattispecie normativa, non sembra neppure che si possa dare rilievo al sesso in base alla regola cosiddetta di «uguaglianza sostanziale», di cui al secondo comma dell'art. 3, come, verosimilmente, è stato intendimento del legislatore. La regola secondo cui è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, che, limitando di fatto l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica del Paese, si riferisce, evidentemente, agli ostacoli di ordine materiale, la cui esistenza vanifica o limita, per taluni, i diritti astrattamente garantiti a tutti; non sembra invece che la disposizione costituzionale sia da interpretare nel senso che il legislatore possa o debba farsi carico di rimuovere i pregiudizi e gli atteggiamenti di disfavore da cui taluni o molti possano essere affetti nei confronti di persone appartenenti a un sesso o ad una data razza, religione, madrelingua, condizione fisica, morale, lavorativa e via dicendo, e neppure le disuguaglianze di fatto costituenti retaggio di pregresse situazioni di inferiorità giuridica, perché non è fra i poteri del legislatore quello di comandare sentimenti ed opinioni. Sembra inoltre che il principio di uguaglianza davanti alla legge, ossia di uguaglianza formale, sarebbe vanificato se, in nome di una pretesa uguaglianza sostanziale, il legislatore potesse assumere disposizioni di favore in ragione delle diverse condizioni personali elencate nel primo comma, o in ogni caso assumere quelle diverse condizioni personali come elemento di discriminazione fine a se stessa. Sotto questo profilo, del significato foridamentale del principio di uguaglianza, non sembra esservi nessuna differenza tra l'escludere uno dei due sessi da determinati uffici o cariche, e il prevederne obbligatoriamente la presenza, ove questa non sia richiesta da esigenze oggettive.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda, più particolarmente, l'uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive proclamata dall'art. 51, primo comma; al riguardo, il costituente ha ritenuto opportuno, con riferimento alla situazione di allora, di esclusione delle donne dalle cariche elettive e dalla maggior parte degli uffici pubblici, precisare che il diritto di accesso alle cariche e agli uffici si riferiva ai cittadini «dell'uno o dell'altro sesso»; ma, acquisito ciò, non pare che l'uguaglianza tra i sessi nelle cariche elettive possa significare qualcosa di diverso dalla indifferenza del sesso ai fini considerati dalla disposizione costituzionale, e in particolare che essa sia qualcosa che debba essere «attuato» mediante la positiva previsione del sesso come condizione di accesso alle cariche elettive.

L'art. 51, primo comma, viene in considerazione anche sotto altro profilo. Il diritto, ivi sancito, di accesso alle cariche elettive, sembra comportare il divieto di stabilire titoli o condizioni positive per l'accesso alle cariche stesse, diversi dai requisiti previsti in via generale per il godimento dei diritti politici e dall'assenza di cause di ineleggibilità; una volta stabilite, cioè, le cause di ineleggibilità, non sembra che il legislatore possa poi contemplare, fra le condizioni per la assunzione di cariche elettive e per la partecipazione alle relative competizioni, l'appartenenza ad uno od altro dei due sessi, ad una razza, religione, gruppo linguistico o il possesso di determinate altre caratteristiche o condizioni personali.

La disposizione elettorale in esame introduce poi un concetto di «rappresentanza dei sessi» che, se fosse legittimo, dovrebbe essere applicato, non tanto alla composizione delle liste di candidati nei sistemi plurinominali, quanto piuttosto, più coerentemente, alla composizione degli organi elettivi: di ciò ci si è resi ben conto, dal momento che nei lavori preparatori (Camera dei deputati, prima commissione permanente, resoconto della seduta del 18 marzo 1950, bollettino n. 150) è stato enunciato che la rappresentanza dei sessi nelle liste ha una portata limitata rispetto alla (auspicata) espressione di preferenze separate per candidati dei due sessi o, comunque, alla presenza dei due sessi tra gli eletti. Ora, una rappresentanza collettiva, cioè di un gruppo linguistico, razziale, religioso, negli organi elettivi, deve trovare fondamento nel patto costituzionale e in regole di rango costituzionale (vedasi, da ultima, Corte costituzionale 6-10 giugno 1994, n. 233), costituendo essa appunto una deroga, in presenza di particolari esigenze di convivenza di una determinata comunità politica, al principio di uguaglianza dei cittadini; e pare superfluo dovere osservare che una regola costituzionale di rappresentanza politica dei sessi, ammesso che essa sia mai concepibile, non esiste nell'attuale ordinamento.

Infine, la disposizione sembra in contrasto con la regola di libertà politica sancita dall'art. 49 della Costituzione: la libertà dei cittadini di costituire partiti politici per concorrere a determinare la vita politica sembra infatti implicare, che soltanto i cittadini siano arbitri di determinare gli interessi da rappresentare in sede politica, e quindi anche di costituire gruppi e movimenti che si prefiggano di esaltare gli interessi di coloro che si trovino in determinate condizioni personali, ivi comprese il sesso, la razza, la religione, e via dicendo. Posto che le liste elettorali presentate dagli elettori sono null'altro che i partiti politici nel momento elettorale — se per partiti politici si intendono le aggregazioni, più o

meno contingenti o stabili, mediante le quali i cittadini concorrono alla vita politica — non sembra che il legislatore possa limitare le scelte dei presentatori delle liste elettorali, e imporre che le liste stesse contengano, in tutto o in parte, candidati di un determinato sesso, razza, madrelingua, religione, opinione, condizione lavorativa o sociale, o aventi qualsiasi altra caratteristica, fisica, intellettuale o morale, diversa dal possesso dei requisiti, positivi o negativi, di eleggibilità.

P. Q. M.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, ultima proposizione, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 49 e 51, primo comma, della Costituzione della Repubblica;

Sospende il giudizio;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al presidente del Consiglio dei Ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 27 maggio 1994. .

Il presidente: NAPOLITANO

Il consigliere estensore: CARBONI

94C1247

N. 701

Ordinanza emessa il 2 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 novembre 1994) dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Santella Carlo ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri.

Impiego pubblico - Indennità giudiziaria stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 - Estensione di detta indennità (inizialmente attribuita al solo personale della magistratura) al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie - Previsione con norma autoqualificata interpretativa che a quest'ultimo personale l'indennità sia corrisposta nella misura vigente al 1° gennaio 1988 senza l'adeguamento triennale stabilito per il personale togato della magistratura, in diffonità dall'interpretazione giurisprudenziale - Incidenza sui principi di uguaglianza e certezza dei diritti maturati, nonché della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5720/1993 proposto dai signori:

Santella Carlo, Caruso Giovanni, Bardassarri Marina, Isola Francesca, Fortunato Ettore, Vertullo Ida, Notarangelo Biancamaria, Marineo Maria Ludovica, Leoni Adriana, Riccelli Maria, Litteria Sorbara, Di Ruscio Giorgio Pio, D'Ascenzio Patrizia, Mazzolini Stefania, Chiaramida Salvatore, Carletti Maria Bruna, Magnanini Vittorio, Maione Abramo, Comi Luigi, Picucci Rolando Anna, Petrone Giuseppina, Mancone Rocco, Vici Stefania, Baudini Donatella, Usai Davide, Carletti Cinzia, Gottardolini Carlo, Barogi Anna Maria, Cianchetti Antonio, D'Alterio Armando, Gugliotta Araceli Maria, Franchini Massimo, Santella Alessandra, Mattagola Fiorella, Pacchi Anna, Diana Margherita, Oliva Ornella, Cerioni Luigina, Ceccani Franca, Tagliacozzi Lucia, Modelli Paola, Mazzeo Antonio, Ceciloni Giuseppina, Grasso Dorotea, Rainaldi Patrizia, Paolantoni Paolo, Fanti Paola, Licciardello Sara, Floris Giampiera, Carrieri Teresina, De Santo Antonio, Puzzo Giuseppe, D'Alonzo Ivana, Peluso Tiziana, Angelini Domenico, Damiotti Laura, Travi Lucia, Barbetta Assunta, Carnevale Lucia, Capponi Marcella, Manganelli Simonetta, Stefano, Teodori Sandro, Fuligni Renato, Monta Marco, Esposito Maria, Camponizzi Adelina, Aurini Adelaide, Gatti Vilma, Vassallo Vincenza, Evangelisti Claudio, Fioravanti Pietro, Mura Bonaria, Di Staso Annamaria, Donati Filippo, Sodano Antonietta, D'Adamo Giustina, Tomassi Arnaldo, Costanzo Pier Vincenzo, Abbate

Vincenzo, Zoccoli Domenico, Lisciotta Agata, Mannozi Daniela, Vanni Giovanna, Vanadia Franco, Palma Lorenzo, Favero Carlo, De Giovanni Vincenzo, Bonavolontà Michele, D'Antonia Tommaso, Capparoza Mario, Ciliberti Giuseppe, Carotti Roberto, Mancinella Giovanni, Martucci Gianna, Iali Maurizio, Calderisi Maria, Tozzi Giandomenico, Guccirdi Leonarda, Ricci Angelo, Partesano Concettina, Carrese Anna Teresa, Ferrotti Assuntina, Giusti Cristina Giusta, Mucciarelli Paola, Polidori Carla, Vannitelli Francesco, Graziani Lorena, Esposito Piera, Manetta Carlo, Adriani Celestino, Ortuso Paola, Silvi Paolo, Di Leo Antonino, Ambrosii Alessandro, Aiello Giuseppe, Esposito Vittorio, Romagnoli Gabriella, Rapone Natalino, Petrassi Romolo, Tondi Antonio, Prosperi Annamaria, Dattilo Emilia, Orfei Mario, Gennaro Sebastiano, D'Amici Laura, Folcarelli Vittoria, Rodelli Stefania, Andreatini Doris, Nanni Laura, Vaselli Patrizia, De Rosa Teresa, Santelli Valeria, Mancini Giuliana, Morino Roberta, Petteruti Rita, Ottaviani Anna Paola, Medici Angela, Mappelli Loredana, Di Giovannantonio Pietro, Sarrocco Giovanni, Amorese Franco, Perantoni Rosanna, Sorge Cinzia, Panneccchini Massimo, Caruso Armando Vicente, Di Nardo Agostino, Prospero Umberto, Sabbatini Cinzia, Colonna Mario, Baiocchi Patrizia, Iacuna Concetta, Valdrone Giuseppe, Giovannelli Marina, Monti Franco, Valentini Tuscolo, Bussolotti Plinio, Iannone Roberto, Di Croce Orazio, Passaretti Carmine, Alvino Rita, Accoti Andrea, Graciotti Nadia, Cara Nora, Di Somma Teresa, Bovi Maria Pia, Marozzini Roberta, Castellano Mario, Carsetti Maria Matilde, Carfagnini Eulalia, Spicciariello Patrizia, Sabbieti Maria Antonietta, Schiavoni Luana, Camilli Bernardino, Greco Maria Cristina, Sassano Maria Giovanna, Morozzo Della Rocca Natalia, Motta Arletta, Di Nino Antonella, Iapino Anna Maria, Lucioi Roberto, Cardaci Gabriele, Corradi Domenico, Ferrara Adele, De Nardi Rita, De Michele Irene, Moretti Elisabetta, Signorelli Cristina, Policastro Emanuela, Pannicchi Tomassina, Ravasio Carla, Sanna Rosa, Pagni Anna Maria, Biccari Elena, Strampelli M. Assunta, Butera Patrizia, D'Offici Anna, Rigano Gisella, Tuliozzi Patrizia, Minardi Maria Pia, Zito Dorina, Tulli Roberta, Gallo Valerio, Aleandri Anna, Marzano Giacomo, Fruci Angela, Barni Patrizia, Massari Maria Cristina, Costantini Rosaria, Zoglia Luigina, Cozzolino Patrizia, Bruschi Angelo, Cardarelli Anna, La Prova Enzo, Di Donato Francesco, Della Porte Claudio, De Spirito Clotilde, Crenca Antonella, Carraresi Cinthia, Parente Anna, Paiella Angela Maria, Ferroni Giancarlo, Lamanna Cesario, Iacobucci Daniela, Ierace Marisa, Decina Emma, Ricagni Italo, Di Girolamo Filippo, Lodovichi Patrizia, Alfano Francesco, Inverno Umberto, Giammusso Patrizia, Pastore Maria Antonietta, Fiorini Tamara, Mortali Gloria, Machi Enza, Giarrizzo Santina, Spano Amalia;

Pulvirenti Franco, Catalini Carla, Dominici M. Cristina, Leonardi Mario, Parisi Orazio, Paolini Marco, Valerio Spartaco, Fortunato Ettore, Esposito Ilario Maria, Medde Mario, Casella Maria, Manfrinati Mariella, Rosati Roberto, Giorgetti Marina, Tripi Giuseppina, Del Meglio Alba, Lopez Flora, Stazio Barbara, Felicetti Ines Puliani, Contini Cesarina, Cinque Anna Maria, Lombardini Claudia, Venditti Marcello, Ombra Maria, Leonelli Ester, Scarcello Elisa, Giarrizzo Natalia, Petracca Erminia, Ricciotti Adriana, Roppoli Andrea, Polo Tiziana, Della Rosa Daniela, Gambardella Simonetta, Leali Alfio, Di Blasio Laura Rita, Scotolati Maria Letizia, Ferrazza Sergio, Imperiale Lucia, Gallotta Mariano, Necci Antonella, Pilotti Vanda, Stancati Giovanni, Pensabene Pasquale, De Carli Paola, Zuccari Novella, Venditti Rita, Ferrara Romana, Scrudato Maria Grazia, Tav Elena, Ginevoli Mirella, De Paula Esmeralda, Liguori Adriana, D'Antoni Sabina, Tamburo Giulia, Di Loreto Tiziana, Salvi Rosella, Pesci Giandomenico, Carpentieri Renato, Reccia Giovanni, Lanciotti Carla, Pallante Ornella, Ionni Simonetta, Nicolai Giulia, Di Virgilio Franca, Castellano Concetta, Mattei Giovanna, Sarni Alessandro, Di Virgilio Franca, Pace Lina, Brajato Franco, Crescenzi Pina, Tedeschi Maria Giovanna, Podrini Paola, Pietramala Silvio, Albanese Giuseppe, Cavarra Patrizio, Serva Mario, De Santis Domenico, Boccadoro Angelina, Romani Maria, Petricca Elisabetta, Andriani Antonietta, Fiasconaro Silvana, Vecchio Elda, Seggio Giampaola, Rocchetti Vanna, Ceccarelli Daniela, Salaris Paolo, Mola Claudia, Capitanucci Franco, De Reggi Catia, Razza Stefania, Di Monaco M. Candida, Ralli Giovanni, Tuccia Pasqualina, Rossi Carmine, Carli Caterina, Iuliano Domenico, Romeo Antonella, Di Prospero Maria, Garozzo Maria, Biagini Brunone, Granelli Rosa Anna, Di Simone Francesco Paolo, Massa Luigi, Potito Antenorio, Marzatico Rosalba, Milanese Rita, Sciarra Simone, Cipriani Giampiero, Saccomanno Letizia Lucia Rita, Pellegrini Maurizio, Micucci Elisabetta, Campo Pietro, Cinque Brigida, Guarrera Anna Rosa, Marchesi Antonia, Licini Maria Grazia, Brusciotti Claudia, Scarinzi Concetta, Di Silvio Paola, Bagnaia Roberta, Cangialosi Emilia, Latini Antonio, Proietti Silvana, Marchetti Claudio, Margiotta Rechele, Perissinotto Maurizio, Petricca Martino, Musetti Ermete, Canu Elisabetta, Brunetto Enza Patrizia, Scapigliati Mario, Orrù Francesca Romana, Rella Francesca, Terno Maria Antonietta, Sarlo Maria Luisa, Guastella Jolanda, Vella Saverio Calogero, Ricci Gianfranco, Cerqua Teodora Eugenia, Golia Rosalia, Di Marco Francesca, Fracassa Donatella, Biancofiore Enrica, De Simone Aldo, Iacobacci Maria Grazia, Benedetti Luciana, Berettomi Stella, Catini Roberta, Lucci Luciano, Lombardo Antonio Angelo, Grilli Maria, Tomassetti Antonio, Giorgi Maria Teresa, Poccia Claudia, Franceschilli Giuliana, Di Cola Fausta, Narciso Anna Paola, Liberotti Giuseppina, Piconi Maria Rosaria, Biancatelli Maria Stella, Lesti Lorena, Nigro Elios, Pezzano Clementina, Massaro Rosella, Vitaliani Graziella, Pandolfi Diana, Franchi Ornella, Bonetti Laura, Pace Cristina, Pagliuca Gabriella, Calzetta Pasquale, Tedeschi Rita, Volpi Adriano, D'Agostino Savino, Peluso Augusto, Franchi Carla, Carabella Paola, Ziccardi Stefano, De Angelis Rita, Garofalo Mauro, Scirlatti Cleofe, Brisotti

Laura, Pacileo Costantino, D'Annibale Amalia, Magione Carla, Accardi Rosario, Allegretti Anna Maria, Attili Marisa, Bonetti Alessandra, Colontoni Giuliana, De Paolis Rita, Diamanti Laura, Di Pietro Paola, Donghia Angela Chiara, Fava Mara, Gloria Donatella, Grandi Antonietta, Guidone Giovanna, Ilari Paolo, Magrelli Luciana, Mancini Vera, Mascambroni Giuseppina, Maugeri Scatà Adriana, Merluzzi Alessandra, Miarelli Paola, Murru Salvatore, Pace Dario, Pennacchio Luisa, Salvatori Marisa, Schianchi Maria Raimonda, Serra Fabio, Settepassi Franca, Siddi Anna, Sirunian Viviana, Tedesco G. Battista, Tosti Antonella Rita, Vani Luigina, Vioto Maria, Currao Gaetana, Sirunian Nevina, Capoccia Francesco, De Angelis Piera, Cori Cinzia, Cecili Cesira, Geraci Placido, Mastrangeli Gino, Pupa Gaetano, Fanciulli Marco, Bianchini Doriana, Rutigliano Carmela, Barbarossa Giuseppe, Gigante Silvio, Palomba Mario, Fabrazzo Mauro, Zecchin Antonio, Papacci Carlo, Bertucci Dora, Rivaroli Leda, Camaleonte Antonella, Rossi Rosanna, Mottironi Mario, Solitari Patrizia, Ortenzi Maria Giuseppina, Moschella Francesca Romana, Vaccaro Alessandra, Zagami Claudia, Monganelli M. Antonietta, Costa Stefania, Patrizia Longo, Ilari Paola, Del Monaco Laura, Picchia Maria Teresa, Savone Fabio Enrico, Squillace Salvatore, Villani Edoardo, Giampietro Lino Secondo, Di Giacomantonio Attilio, Benedetti Maria Letizia, Flammini Sonia, Argirò Concetta, Ciminata Salvatore, De Fiorio Patrizia, Lombardi M. Teresa, Romano Domenico, Viviano Alessandra, Pirrone Maria Luisa, Berti Claudia, Zenobi Usai Claudia, Addonizio Antonella, Spampinato Alessandra, Consoli Carlo Augusto, Savone Antonella, Cefarotti Maria Carla, Cristina Elena, Saccone Martino, Vitali Rosellina, Inguscio Donatella, Giovenco Carmela, Piras Tonina, Visconti Patrizia, Sigismondi Luigi, Sargolini Giancarlo, Cabras Giovanni, Dell'Oste Carmelina, Pelà Antonietta, Scutellà Maria Teresa, Spano Stefania, Di Pietro Paolo Maria Pia, Di Pietro Paolo Giovanna, Santangelo Silvana, Passacantilli Maria Antonietta, Capogrossi Maria, Vigevari Donatella, Vigevari Barra Gallo Rosaria, Capitanelli Maria Luisa, Mantegna Angela, Filosomi Paola, Purcaro Vittorio, Sansosti Silvio, Brunetti Vincenza, Cossio Nadia, Maragno Francesco, Di Iulio Gabriella, Proietti Patrizia, Forgione Nadia, Frasca Giovanna Assunta, Ortolani Gabriella, Ciardi Antonio, Cupellini Carla, Casella Maria Luisa, Moretini Maddalena, Paoletti Sira, Cugini Francesca, Oppedisano Carmen, Benvenuto Antinno, Martinelli Mauro, Nesci Francesco, Santini Claudio, Villetta Antonio, Fraticelli Giorgia, Digilio Maria, Marini Nicoletta, Scaldaferrì Pietro, Ragozzino Andrea, Cantarano Franco, Vizzaccaro Francesco, Mirante Maria, Mandolini Nadia, Tufariello Giancarlo, Serrentino Agatino, Salvi Rolando, Frascaco Rodolfo, Menichelli Giuseppe, Russo Daniela.

Temperini Franco, Soldi Francesco, Grisanti Chiara, Altobelli Amerigo, Scafati Claudio, Rea Silvana, Lini Antonietta, Della Voce Ezio, Scapati Maria, Casello Vittorio, Santarnecchi Maria, Di Censo Giuliana, Tuzi Antonio, Falilò Claudio, Di Nardo Angelarosa, Ilaria Carmela, Patrizi Luciano, Bazzo Rosanna, Bonelli Lucia, Giordano Anna, Incitti Raffaella, Capolupo Lucia, Stillavato Giuseppina, Califano Liliana, Cosma Mauro, Villani Maria Grazia, Limentani Giulia, Truglia Anna, Elia Antonio, Quaglia Maria Grazia, Riscaldati Maria Rita, Tesone Lucio, Maddaloni Francesco, Marinelli Rita, Rosalba Urbani, Di Pasquale Giovanna, Venanzi Fidalma, De Beni Claudio, Bianchi Federico, D'Andrea Daniela, Carraturo Francesca, Massara Mariano, Cilea Massimiliano, Capozzolo Rosa Filomena, Tomassini Ginetta Francesca, Cianfardini Rita, Del Vecchio Maria Francesca, Proietti Mauro, Pozzoli Luigi, Di Bella Ileana, Ianniello Maria Concetta, Addari Marisa, Taliana Anna Maria, Rinaldi Maria Grazia, Settino Ivana, Barbatano Rosina, Scafà Anna, Pannozzo Guido, Perla Rossella, Bottone Benedetta, Marinelli Barbara, Passeri Anna, Trinei Adele, Fabrizio Igina, Costantini Lucia, Greci Marisa, Perciballi Felice Vinicio, Salvatore Filomena, De Francesco Maria Assunta, Ziccardi Vincenzo, Baio Luciano, Cannisa Pasquale, Bruno Giulia, Paoluzzi Antonio, Del Santo Assunta, Giagnoli Zilio, Minniti Valeria, Bruno Rosaria, Puglisi Rita, Forte Vittorio, Pallaro Paolo, D'Alessandro Tiziana, Pascucci Rina, Cricchi Caterina, Ranieri Nadia, De Santo Maria Rosaria, Premutico Mario, De Luca Rodolfo, Giampietro Maria, Marcandrea Paola, Bellino Tiziana, Campitelli Stefano, Laurentini Patrizia, Forti Gloria, Dell'Oste Angelo, Cimini Umberto, Mensiere Maria Anna, Caronia Beatrice, Paciulli Angela, Paulet Rita, Vitiello Adelaide, Cacialli Gabriella, Barbieri Maria Carla, D'Alco Giovanni, Pelliccone Quagliarini Cesare, Mancini Giampaolo, Di Pasquale Giovanni, Di Pasquale Nicola, Annunziata Maria, Lavanna Cinzia, Rastelli Fausta, Ottone Beatrice, Candidi Carla, Gallo Domenico, Prospero Luciano, Leboroni Pierozzi Giovanni, Pascucci Adriana, Rossini Primo, De Luca Costantino, Pascucci Adriana, Rossini Primo, De Luca Costantino, Delle Grotti Giovanni, Cangialosi Viviana, Fabbri Beatrice, Marini Francesco, Martellino Lodovico, Lenza Maria, Chioldi Salvatore, Sirena Maria Rosa, D'Andrea Vittorio, Campalto Daniela, Moretti Emanuela, Pulini Augusto, Serafinelli Mauro, Virgili Roberto, Mariani Guido, Formato Antonietta, Colasanti Flavio, Gucciardi Renata, Carlucci Antonietta, Neri Antonietta, Bonanni Clara, Lappa Gianna, Appetito Giovanni, Scipioni Francesca, Scaldaferrì Stefano, Alletto Angelo, Pettinari Antonella, Bartolini Valdiana, Stefanini Maurizio, Amoruso Pasquale, Puglielli Gabriele, De Santis Maria, Pistoia Annarita, Prati Claudio, Franconieri Girolamo, Botticella Michele, Gucciardi Angela, Campagnani Paola, Piastra Rossana, Perdicaro Ritamarina, Mistica Fiorina, Giacintino Maria Antonietta, Curcio Marino, De Marco Cosimo, De Gennaro Anna Maria, Lavezzo Maria Patrizia, Cottone Francesca, Oliveri Giuseppe, Marini Adriano, Pirrante Stefania, Coppari Maria Luisa, Calvani Marcello, Di Veroli Roberto, Ughetto Aurora, Lanzino Silvana, Cristallo Romano, Fiorucci Cristina, De Angelis Nunzia, Cipriani Roberto, Restaino

Donatella, Mescolini Bianca Maria, Torti Assunta, Bellucci Nella, Scafati Giuseppina, Salvioni Luisa, D'Orazio Ovidio, Lazzari Mauro, Mandrici Silvano, De Vecchis Teresa, Maiuri Vanda, De Luca Elsa, Gilardi Sandro, Casa Massimo, Bernabale Arturo, Vellei Nicola, Vecchina Silvana, Caputi Gabriele, Miraglia Giovanni Battista, Reali Filippo, Squilloni Patrizia, Cirelli M. Cristina, Trinca Patrizia, Catini Roberta, Santarnecchi Renato, Atzori Raffaele, Pinto Raffaele, D'Aguanno Rosino, Pallotta Rosa Maria, D'Angelo Vincenzo, Vinella Fulvio, Bertè Leda, Ponticelli Maria Rosa, Nicosia Maria, Calanca Rosalba, Mascolo Gabriella, Valentini Lina, Pascalicchio Maria Gabriella, Iacurto Domenico, Giarzilli Bruno, Giovanna Cascianelli, Totonelli Lucia, Marcodoppido Gabriella, Sassi Daniela, Serrenti Maria Luigia, Iolli Fortunata, Tolomei M. Antonietta, Di Marco Capogrosso Dora, Amato Domenico, Bracale Ferdinando, Ribauda Alberto, Coltellacci Romano Carlo, Ugolini Antonio, Marcucci Rita, Diomedei Sergio, Torras Elisabetta, Indelicato Vincenzo, Perugini Antonella, Felici Anna Rita, Perugini Rosanna, Barile Angela, Canale Maria, Santilli Gianfranca, Rubino Maria, Conte Donatella, Domenici Marisa, Bonini Gennarina, Trematore Anna, Chiapponi Luisa, Lionetti Maria, Chiapponi Maria Emilia, Pescetelli Antonio, Maggi Antonietta, Melandri Tiziana, Oddo Luigi, Cobai Sabina, Balerna Milvia, Tempobono Maria Livia, Morabito Domenico, Salacone Carolina, Simi Laura, Bartocci Carla, La Loggia Rita, De Amicis Nadia, Cendi Silvia, Montalesi Bruna, Caiazza Raffaele, Montella Paolo, Giliberti Giulio, Bussola Pasquale, Franciosi Pasquale, Macaluso Luigi, Cugnetto Giuseppe, Natale Giuseppe, D'Alessio Giuseppe, Leva Rosa, Barbella Alberto, Vinzi Paola, Bramante Teresa, Di Fonseca Alfredo, Rossi Elisabetta, Monesi Annamaria, Blasi Laura, Molinaro Marcella, Marinelli Eva, Ciucchi Claudia, Cerchia Maria Rosaria, Di Francesco Loredana, Di Gaetano Paola, Fuselli GianPaolo, Adriana Tocci, Ricotta Rosanna, Frittelli Giuliano, Potini Mario, Sassaroli Clara, Picconi Bruno, Russo Giuseppe, Nicolai Patrizia, Marchitelli Elena Antonietta, Pacifici Giuliana, Scacchi M. Antonietta, Angeli Federico, Passacantilli Carla, Capparelli Valter, Vammi Anita, Saccare Guglielmo, Ceresa Maria Luisa, Bonina Nella, Calascibetta M. Grazia, Bombieri Marco, Scacchi Aurelio, Gialloreti Iole, Bernardini Stefania, Persio Laura, Leonetti Eugenio, Mancini Anna Maiello, Morganti Maria Grazia, Di Matteo Irene, Santandrea Simonetta, Pulignano Elisabetta, Ragni Eugenia, Valentini Stefania, Micangeli Liana in Sarti, Cottone Lionella, Mariani Fausto, Marcelli Giuseppe, Saltelli Giorgio, Bocolini Antonio, Monaro Corrado, Di Crisocomo Carla, Paolucci Carlo, Graciotti Nadia, Signorile Antonio, Comi Aristide, Tarquini Nicolina, Gili Giorgio, Carnevali Roberto, Comi Luigi, Pulpito Iolanda, De Vito Paolo, Tamburrano Carmine E., Altavilla Raffaele Caludio, Fontana Maria Antonia, Scisci Pasquale, Paladino Giuseppe, Arena Giuseppina, Girardi Michele, Puteo Flora, Rubino Giovanna, Bruno Margherita, Rinaldi Antonia, Rinaldi Vincenzo, Castellano Franco, Dellinoci Anna Maria, De Valeris Maria Rita, Vitanza Giuseppa, Fazzi Renata, Battisti Sandra, Mauro Cosimo, Giannico Angela, Milella Stefania, Bozza Rosalba, Sportelli Antonio, Galetta Angela, Chiara Colonna, Di Comite Ester, Antonaci Giuseppina, Malcangi Gabriele, Marucci Vincenzo, Iusco Filomena, Pavone Orsola, Baldi Grazia, Gerardi Marco, Ubaldini Mario, Amadei Gabriella, Sette Virginia, Ziccheddu Daniela, Primavera Rocco Giuseppe, Pucci Elio, Principessa Mario, Ginesi Laura, Grimaldi Rosaria, Volza Laura, Sorrentino Francesco, Morittu Maria Antonietta, Bambino Giuseppina, Staltari Flora, Ludovici Luigi, Bocchino Vincenzo, Bregolato Lucia, Svampa Matilde, Evangelista Stefania, De Angelis Virginio, Siepi Linda, Iori Franco, Morici Claudio, Federici Alfredo, Rotondano Pietro Nino, Capogrosso Bruno, Mottironi Piera, Capogrosso Emanuele, Laureti Donatella, Risoluti Rossana, Siena Teresa, Armocida Rosanna, Ascanio Rita Maria, De Marco Silvia, Antonini Patrizia, Paolo Ripani, Pitaro Stellina M. Giulia, Temperini Miriam, Fazzioli Alessandra, Mosca Tiziana, Monteleone Antonietta, Tarallo Barbara Loizzi, Spoletini Paola, Santopinto Ersilia, Bonitatibu Silvia, Angelilli L. Reno, Bigi Criana, Ventimiglia Giannina, Formato Giuseppina, Intraligiamato Franca, Carbone Salvatore, Puglielli Loredana, Fratoni Daniela, Filosomi Daniele, Liberati Salvatore, Vicari Delfo, Pantanella Idea, Lettieri Ugo, Pallottini Rosa, Antonucci Nilde, Genovesi Rossella, Capolongo Claudio, Saolini Ines, De Gregori Edvige, Mancini Franca, Pelosi Chiarina, Carrera Carla, Ritacca M. Grazia, Latini Giorgio, Alicchio Rosario, Zeppilli Susanna, Urso Flora Caterina, De Stefano Alba, Brenzacchi Margherita, Mugione Giancarlo, Morisi Amedeo,

rappresentati e difesi dagli avv. ti Marzia e Maria Grazia Sodano ed elettivamente domiciliati presso le stesse, in Roma, via E. Faà di Bruno n. 79, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro p.-t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e nei confronti del Ministero del tesoro, in persona del Ministro p.-t., non costituitosi in giudizio; del Ministero della funzione pubblica - Dipartimento Presidenza del Consiglio (rectius Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica) in persona del rappresentante p.-t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per l'annullamento del diniego di cui alla comunicazione datata 22 gennaio 1993, pervenuta ai ricorrenti in data 29 gennaio 1993 (prot. nn. 767-769-771) e ss., con cui il Ministero di grazia e giustizia e per esso il direttore Generale ha respinto l'istanza dei ricorrenti e di cui alla contestuale messa in mora ai fini di ottenere il pagamento delle maggiorazioni dell'indennità loro attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, nella misura degli incrementi percentuali

ex art. 3 della legge n. 27/1981, con relativi interessi e rivalutazione monetaria e la vigenza della indennità, così specificata, durante il periodo di puerperio e cure termali, nonché degli atti connessi e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire la suddetta indennità maggiorata dell'adeguamento triennale secondo le variazioni percentuali di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 anche durante il periodo di puerperio previsto dalla legge e quello di cure termali per gli invalidi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, e del Ministero di grazia e giustizia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 2 febbraio 1994 la relazione del cons. Giancarlo Tavarnelli;

Udito, altresì, l'avv. M. Grazia Sodano per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, dipendenti o già dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, facenti parte della relativa pianta organica ovvero in situazione di comando presso l'anzidetto Ministero, con il presente ricorso depositato il 27 aprile 1993 hanno chiesto, oltre all'annullamento dei relativi provvedimenti di diniego dell'amministrazione, l'accertamento del diritto a percepire l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988, n. 221, con i seguenti criteri:

a) nella misura maggiorata risultante dall'adeguamento triennale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 21;

b) anche durante il periodo di puerperio previsto dalla legge e quello di cure termali per gli invalidi; hanno chiesto, altresì, la rivalutazione monetaria sulle somme dovute ai predetti titoli e non tempestivamente pagate, oltre agli interessi corrispettivi sulle somme rivalutate.

A sostegno delle loro pretese hanno dedotto i seguenti motivi:

1. — Violazione e falsa applicazione di legge anche sotto il profilo della violazione di consolidati principi costituzionali e della ingiustizia manifesta (art. 1 della legge n. 221/1988, artt. 2 e 3 della legge n. 27/1981, artt. 3 e 36 della Costituzione):

in base all'interpretazione logica dell'art. 1 della legge n. 221/1988, che ha esteso l'indennità stabilita dall'art. 3 della legge n. 27/1981 al personale giudiziario [non togato] e tenuto conto che l'indennità stessa fa parte integrante della retribuzione, sarebbe conseguenziale che essa debba essere periodicamente aggiornata in conformità a quanto previsto per quella di cui alla citata legge n. 27/1981;

in ordine al mantenimento dell'indennità in periodo legale di puerperio o di cure termali i ricorrenti, dopo aver auspicato una applicazione estensiva dell'emolumento in analogia a quanto disposto nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria ex legge n. 63/1983, richiamano anche il combinato disposto di cui al d.P.C.M. 13 aprile 1984 e alla circolare della funzione pubblica n. 10744 del 5 giugno 1984 ove sarebbe ribadito che il compenso in questione va corrisposto anche nei casi di assenza per malattie o infortunio per causa di servizio giusta il concetto di «servizio attivo» di cui alla normativa vigente ed ai dettami della Corte costituzionale;

in caso contrario verrebbe anche violato il principio costituzionale di cui all'art. 36, primo comma, in quanto la invariabilità della retribuzione o di parte della stessa, la renderebbe via, via insufficiente ad assicurare quella esistenza «dignitosa» ivi garantita, stante la continua variazione del costo della vita;

inoltre la lamentata invariabilità dell'indennità, rapportata a quella di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981, creerebbe due tipi di destinatari, privilegiati alcuni e discriminati altri, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

2. — Eccesso di potere sotto l'aspetto di erronei e falsi presupposti e difetto di motivazione:

la nota con cui l'amministrazione ha respinto l'istanza dei ricorrenti tesa ad ottenere gli emolumenti in precedenza indicati avrebbe illegittimamente del tutto ignorato gli eventi verificatisi nell'autunno-inverno 1992/93

favorevoli alle tesi dei ricorrenti stessi (lettera del Ministro di grazia e giustizia intesa a chiarire al Presidente del Consiglio e a tutti gli interessati il significato dell'indennità in oggetto, emendamenti proposti dal Presidente del Consiglio e da alcuni parlamentari, sentenza del t.a.r. Lazio, sez. I, n. 1001/1992 non sospesa in sede di appello).

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, e per il Ministero di grazia e giustizia, ha chiesto, con memorie depositate il 6 luglio 1993 e il 19 gennaio 1994, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

In particolare con la seconda memoria l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver affermato che i ricorrenti sono dipendenti amministrativi del predetto Ministero e che a loro favore viene corrisposta, in applicazione dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51, l'indennità prevista dalla legge n. 221/1988, sostiene che l'indennità stessa «è immutata, in quanto la norma di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988 fa espresso riferimento alla misura vigente al 1° gennaio 1988 dell'indennità stabilita dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27»; ha, inoltre, fatto presente che il predetto indirizzo trova conferma nella recente legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente una interpretazione autentica della normativa in esame.

Con memoria depositata il 21 gennaio 1994 la difesa dei ricorrenti ha sostenuto, in via gradata, le seguenti tesi:

la norma interpretativa dell'art. 1 della legge n. 221/1988, introdotta con l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, rimarrebbe priva di significato e conseguentemente di efficacia in quanto, non avendo abrogato anche l'art. 3 della legge n. 27/1981, non avrebbe eliminato la connessione tra le due indennità (spettanti, rispettivamente, ai magistrati e al personale non togato) che giustificerebbe l'applicazione per entrambe del meccanismo di aggiornamento;

nell'ipotesi in cui si ritenesse efficace la predetta norma interpretativa essa, in quanto inserita tra gli interventi correttivi di finanza pubblica, lo sarebbe dal 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore della legge finanziaria e delle norme di accompagnamento. Tenuto anche conto delle iniziative in precedenza assunte dal Ministro di grazia e giustizia per estendere a tutto il personale dipendente i giudicati favorevoli all'aggiornamento dell'indennità, l'unico rimedio praticabile per evitare disparità di trattamento risulterebbe la sospensione della disposizione di cui all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, data la prevalenza in essa dell'aspetto di provvedimento amministrativo più che normativo;

in via ulteriormente gradata dovrebbe essere sollevata questione di legittimità costituzionale della normativa contraria alla domanda, specie dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

DIRITTO

Il ricorso, proposto da dipendenti o ex dipendenti del Ministero di grazia e giustizia o da personale in posizione di comando presso l'anzidetto Ministero, ha per oggetto l'accertamento del diritto a percepire l'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988, n. 221, con i seguenti criteri:

a) nella misura maggiorata risultante dall'adeguamento triennale di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 21;

b) anche durante il periodo di puerperio previsto dalla legge e quello di cure termali per invalidi.

Come risulta dal contesto del ricorso la pretesa di cui al precedente punto a) è limitata all'accertamento del diritto a percepire, con rivalutazione e interessi, le somme derivanti dall'applicazione del sistema di adeguamento periodico previsto dall'art. 3 della legge n. 27/1981 all'indennità riconosciuta dall'art. 1 della legge 28 giugno 1988, n. 221. Non è invece contestata tra le parti l'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al citato art. 1 della legge n. 221/1988 nella misura vigente al 1° gennaio 1988.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti, sempre con riferimento alla pretesa di cui alla lett. a), hanno sostenuto che in base ad una interpretazione logica del predetto art. 1 della legge n. 221/1988 (che ha esteso l'indennità prevista per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27/1981 al personale non togato dell'amministrazione giudiziaria) e tenuto conto che l'indennità stessa fa parte integrante della retribuzione, sarebbe conseguenziale il periodico aggiornamento di tale emolumento in conformità a quanto stabilito per quello di cui alla citata legge n. 27/1981.

L'interpretazione sostenuta dai ricorrenti era sostanzialmente corrispondente all'orientamento assunto dalla giurisprudenza anche di questo tribunale (Cfr., da ultimo, C.S., IV, 22 ottobre 1993, n. 923, che conferma t.a.r. Lazio, I, 11 luglio 1992, n. 1001).

Nelle more del giudizio è, peraltro, intervenuta la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 3, sessantunesimo comma, ha dettato la seguente disposizione:

«L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1° gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa».

In sede di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 221/1988 il legislatore si è, quindi, pronunciato in senso contrario alla pretesa fatta valere dai ricorrenti avendo inequivocabilmente affermato che l'indennità attribuita dal medesimo articolo va considerata come determinata in misura fissa, cioè nell'ammontare dell'indennità di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 vigente al 1° gennaio 1988, e non in misura variabile. Atteso il chiaro tenore della norma interpretativa non è condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa dei ricorrenti nella memoria depositata il 21 gennaio 1994 che la norma anzidetta non avrebbe escluso l'adeguamento periodico dell'indennità ex art. 1 della legge n. 221/1988 non avendo abrogato l'art. 3 della legge n. 27/1981. Del tutto estraneo al nostro ordinamento giuridico è, poi, il «rimedio», prospettato in via subordinata nella stessa memoria, di sospendere la disposizione di cui all'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 573/1993, data l'asserita prevalenza in essa dell'aspetto di provvedimento amministrativo più che normativo.

Allo stato della legislazione ordinaria il ricorso dovrebbe, pertanto, *in parte qua*, essere rigettato.

A seguito dell'intervento del legislatore i ricorrenti hanno, tuttavia, sia pure in via ulteriormente gradata e facendo riferimento alle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo per entrambi i capi della loro domanda, sollevato questione di illegittimità costituzionale anche dell'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537/1993 per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in sostanza perché la norma risultante dall'interpretazione autentica non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza e di adeguatezza della retribuzione.

La predetta questione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata.

Al riguardo il collegio ritiene opportuno rammentare che l'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 221/1988, allora sostenuta dall'amministrazione e ora confermata in via autentica dal legislatore, era stata disattesa dal Consiglio di Stato proprio in quanto non sembrava conforme ai principi costituzionali cui si richiamano i ricorrenti, anche se sulla base di argomentazioni in parte diverse.

Potrebbe, infatti, ritenersi priva di ragionevole giustificazione la scelta di consentire l'indicizzazione dell'indennità solo per il personale togato atteso che l'estensione di tale emolumento al personale non togato presuppone il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di connessione tra le attività dell'uno e dell'altro personale, la cui rilevanza non si affievolisce con il decorso del tempo.

In altri termini, poiché non sembrerebbe ipotizzabile che per i periodi successivi al 1° gennaio 1988 sia richiesto al personale non togato un minore impegno nello svolgimento dell'attività connessa a quella dei magistrati, potrebbe dubitarsi della costituzionalità di una soluzione legislativa che all'atto di estendere l'indennità giudiziaria al predetto personale a decorrere dal 1° gennaio 1988 la rapporta, nel suo ammontare più elevato, alla misura vigente a tale data per il personale di magistratura, mentre nel prosieguo del tempo non consente la conservazione di questo rapporto di proporzionalità in quanto, limitando l'adeguamento periodico solo all'indennità attribuita al personale togato, determina progressivamente una relativa svalutazione dell'emolumento nei confronti del personale non togato, che non sembrerebbe giustificata, come si è accennato, da una corrispondente diminuzione del livello quantitativo e qualitativo della prestazione richiesta, non collegabile ad una situazione di eccezionale emergenza riguardante in particolar modo solo il primo periodo di applicazione della legge.

L'indennità giudiziaria estesa a quest'ultimo personale verrebbe, quindi, a subire un processo di graduale snaturamento poiché, come ha ricordato il Consiglio di Stato, sez. IV, nella citata decisione n. 923/1993, gli stessi lavori preparatori sulla legge n. 221/1988 davano atto che all'indennità è coesistente, fra l'altro, «la rivalutazione triennale» (Atti Senato, I commissione, 1° giugno 1988).

In ultima analisi la determinazione di non consentire l'adeguamento periodico potrebbe apparire in contrasto con il principio di ragionevolezza, potendo ritenersi non facilmente conciliabile, sul piano di una obiettiva ricostruzione della funzione della norma, con le finalità ravvisabili nella scelta di attribuire al personale non togato l'indennità stabilita per i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27/1981.

In proposito, come ricordato dal Consiglio di Stato nella citata decisione, è significativa l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa del d.d.l. n. 1047 (poi divenuto la legge n. 221 in argomento) a sostegno delle ragioni dell'estensione dell'indennità giudiziaria al predetto personale e cioè che «... la stretta connessione tra attività del

magistrato ed attività del personale di cancelleria, il comune ed analogo contributo alla realizzazione del servizio- giustizia, la necessità di un medesimo impegno, comportano la scelta di meccanismi retributivi fondati su criteri analoghi nell'ambito di questo particolare settore della pubblica amministrazione».

In relazione a quanto sopra il collegio ritiene di dover rimettere la questione di incostituzionalità, nei termini in precedenza delineati, all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, così come interpretato autenticamente dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte e nei termini precisati in motivazione;

Ordina, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone, altresì, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1994.

Il presidente: SCHINAI

Il consigliere: ZACCARDI

Il consigliere estensore: TAVARNELLI

94C1248

N. 702

Ordinanza emessa il 28 settembre 1994 dal magistrato di sorveglianza del tribunale per i minorenni di Bari nel procedimento penale a carico di C.P.

Processo penale - Condanna a pena detentiva di minore - Prevista conversione in pena pecuniaria - Insolvibilità del condannato - Possibilità ex artt. 320 e 324 del c.c. di pagamento della stessa da parte dei genitori del minore, esercenti la patria potestà - Prevista conversione in libertà controllata in caso di insolvibilità - Violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Disparità di trattamento a seconda della disponibilità dei genitori nonché rispetto alla diversa previsione per le spese processuali per le quali è previsto l'esonero.

(C.P.P. 1988, art. 662, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Vista la richiesta di conversione della pena pecuniaria di lire 400.000 di multa avanzata dal Procuratore della Repubblica presso questo tribunale per i minorenni in data 7 marzo 1994, con riferimento alla sentenza emessa dal g.u.p. presso questo t.m. in data 2 novembre 1992 a carico del minore C.P., nato a Foggia il 10 dicembre 1976 ivi residente alla via Natola n. 13/B;

Rilevato che con nota depositata all'udienza del 28 settembre 1994 il difensore del C. eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 660, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui prevede la conversione delle pene pecuniarie anche per il condannato minorenne insolvente;

Ritenuta la proposta questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione sulla richiesta di conversione;

Osservato che nell'elenco di pene previste dall'art. 17 c.p. sono comprese la multa e l'ammenda, pene consistenti nel pagamento di una somma all'Esercizio, senza alcuna distinzione fra maggiorenni e minorenni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 316 del c.c., il minore non emancipato è soggetto alla potestà dei genitori, ai quali in virtù degli artt. 320 e 324 del c.c. compete la rappresentanza, l'amministrazione e l'usufrutto dei suoi beni;

Rilevato che, per effetto di tali norme, il potere di effettuare il pagamento o meno di una pena pecuniaria erogata nei confronti di un minore non è attribuita allo stesso soggetto condannato bensì all'esercente la potestà, con evidente violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale;

Osservato, pertanto, che la stessa pena pecuniaria per i minori — almeno in relazione alla mancata previsione della possibilità di porla in esecuzione dopo il compimento del diciottesimo anno di età — può ritenersi contraria all'indicato art. 27 della Costituzione;

Considerato comunque che tale questione esula dall'esame di questo magistrato di sorveglianza chiamato a decidere unicamente sulla richiesta di conversione;

Rilevato che la previsione dell'art. 660, secondo comma, del c.p.p. per cui in caso di insolubilità del condannato a pene pecuniarie il giudice — su richiesta del p.m. — dispone la conversione della pena originaria in libertà controllata, senza alcuna attenzione al caso particolare dei minori, è in contrasto con il citato art. 27 della Carta costituzionale, per quanto già osservato e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto una identica situazione giuridica: «condanna di minori a pene pecuniarie» ha conseguenze diverse a seconda delle condizioni familiari del condannato;

Rilevato, infatti, che il minore con genitori attenti e disponibili al sacrificio economico nell'interesse del figlio ha un trattamento più favorevole di quelli con esercenti la potestà non disposti o impossibilitati a pagare per loro conto;

Considerato che non rileva in contrario la possibilità di chiedere una rateizzazione o dilazione, sia perché essa è rimessa alla mera discrezionalità del magistrato di sorveglianza e non integra un diritto del condannato minore, sia perché non sposta il problema, potendo, rateizzazioni e dilazioni non essere sufficienti per consentire il raggiungere della maggiore età del condannato;

Considerato, inoltre, che vi è una illogica diversità di trattamento relativo ai minorenni fra la condanna alle pene pecuniarie e alle spese processuali, essendo solo per quest'ultima stato previsto l'esonero dal pagamento dall'art. 29 del d.lgs. n. 272/1989 sulla base del presupposto della mancanza di autonomia patrimoniale;

Viste le leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1, e 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;

Il magistrato di sorveglianza, ritenuta la questione non manifestamente infondata, apparendo esistente un contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 662, secondo comma, del c.p.p., con riferimento ai minori, in relazione alla incapacità di disporre economicamente di cui agli artt. 311, 320 e 324 del c.c.;

Osservato che il procedimento non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità sollevata, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio di conversione della pena pecuniaria di lire 400.000 di multa in corso a carico di C.P., come sopra generalizzato, sino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al minore C.P. ed ai suoi genitori tramite la questura di Foggia, al difensore, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata alla procura della Repubblica per i minorenni e all'ufficio campione penale in sede;

Dispone inoltre che la presente ordinanza venga comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 28 settembre 1994

Il magistrato di sorveglianza: CARONE

N. 703

*Ordinanza emessa il 27 settembre 1994 dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale
sul ricorso proposto da Cattagni Pierfrancesco contro il Ministero della difesa*

Servizio militare - Concessione del ritardo per motivi di studio - Studente universitario - Esclusione in caso di avvenuta fruizione del beneficio durante il corso di istruzione secondaria - Lamentata omessa previsione della possibilità di ottenere il rinvio del servizio di leva fino al compimento dell'età di cui all'art. 19, primo comma, della legge impugnata o almeno fino al ventiduesimo anno di età - Irragionevolezza - Violazione del principio di eguaglianza - Mancata tutela al diritto all'istruzione - Lesione del principio di adeguatezza e proporzionalità per la disciplina degli obblighi militari.

(Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 19, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 34 e 52).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 27 settembre 1994;

Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, concernente l'istituzione dei t.a.r.;

Visto l'appello proposto da Cattagni Pierfrancesco, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giovanni Puoti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Panama, 68, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma, per la riforma dell'ordinanza n. 1586/1994 in data 20 giugno 1994, resa *inter partes* dal t.a.r. del Lazio, Sezione I-bis, con cui è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione della decisione di rigetto del ricorso gerarchico dallo stesso Cattagni proposto avverso il diniego di ammissione al ritardo della prestazione del servizio militare quale studente universitario;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta all'udienza del 27 settembre 1994 la relazione del consigliere Malinconico ed udito l'avv. Puoti per l'appellante Cattagni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Cattagni, nato nell'ottobre del 1972, dopo aver ripetuto due anni del corso degli studi medi superiori, conseguiva il diploma di maturità nel luglio del 1993.

Il sig. Cattagni, che già aveva beneficiato del rinvio del servizio militare per tre volte, chiedeva nello stesso mese di luglio un ulteriore rinvio, che gli veniva concesso fino al dicembre 1993. Il 22 novembre 1993 il sig. Cattagni, iscrittosi nel frattempo alla facoltà di economia e commercio, chiedeva un ulteriore rinvio per l'anno 1994, quale studente del primo anno del corso di laurea in economia e commercio.

Tale istanza veniva rigettata dal distretto militare di Milano, in data 24 novembre 1993, con la motivazione: «ha fruito per più di due anni del beneficio del ritardo, quale studente di scuola media superiore (art. 85 del d.P.R. n. 237/1964 sostituito dall'art. 19 della legge n. 191/1975)». Avverso detta determinazione, il Cattagni proponeva ricorso gerarchico al Ministero della difesa, direzione generale leva. Ma con nota 31 marzo 1994 del distretto militare di Milano era comunicato al ricorrente il non accoglimento del ricorso gerarchico.

Con ricorso al t.a.r. del Lazio il sig. Cattagni impugnava la decisione di rigetto del ricorso gerarchico. Del provvedimento impugnato il ricorrente chiedeva l'annullamento e l'interinale sospensione.

L'istanza cautelare veniva, peraltro, rigettata dal TAR con ordinanza n. 1586/94 in data 20 giugno 1994.

L'interessato proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base dei seguenti motivi:

1) sussistenza del *fumus boni juris*: illegittimità della decisione sul ricorso gerarchico per eccesso di potere e violazione di legge; difetto assoluto di motivazione; contraddittorietà manifesta e travisamento dei fatti.

Innanzitutto l'appellante lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, principio sancito, in generale, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e, in particolare per quanto attiene alle pronunce sui ricorsi gerarchici, dall'art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971. Aggiungendo, l'appellante, che la motivazione deve non solo essere sussistente, ma altresì comunicata al destinatario.

D'altra parte, il comportamento dell'amministrazione sarebbe stato contraddittorio e lesivo delle aspettative del richiedente il ritardo, posto che la concessione a quest'ultimo del ritardo chiesto nel luglio 1993, dall'istante ricollegato proprio al passaggio dagli studi medi superiori agli studi universitari, lo avrebbe legittimamente indotto a supporre che sarebbero stati concessi anche ulteriori rinvii per finire gli studi universitari al cui inizio era finalizzato il rinvio fino al 31 dicembre 1993. Tanto più che a colleghi in analoghe situazioni, sia pure non avviati agli studi universitari, il beneficio era stato concesso limitatamente al tempo necessario per sostenere gli esami di abilitazione professionale;

2) sussistenza del *fumus boni juris*: illegittimità derivata dell'atto impugnato innanzi al t.a.r. del Lazio per incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 19, terzo comma, e 20 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in violazione degli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione.

Le norme richiamate, consentendo una pluralità di rinvii fino all'età di ventidue anni nel corso degli studi medi superiori qualunque sia il *curriculum* dello studente medio e negando invece ulteriori rinvii a chi ha già goduto di due ritardi nel corso degli studi medi ed intenda proseguire gli studi nell'università, irrazionalmente discriminerebbero lo studente più solerte a danno di quello meno impegnato.

Sotto altro profilo, inoltre, le stesse norme denunciate non distinguerebbero tra le diverse cause del ritardo degli studi medi, discriminando così gli studenti che subiscono ritardi nel corso degli studi scolastici per motivi indipendenti dalla propria volontà, rispetto a quelli che, invece, sono veramente negligenti o svogliati.

L'appellante conclude, quindi, nel senso che la norma dell'art. 19 della citata legge n. 191 del 1975 è illegittima nella parte in cui non prevede che il beneficio del ritardo possa essere concesso a colui che è iscritto all'università, qualora l'arruolato pur avendo fruito nella scuola media superiore di ritardi per più di due anni, rientri comunque nel limite dei ventidue anni previsto dall'art. 20 della stessa legge n. 191;

3) sussistenza del danno grave ed irreparabile. La pronuncia giurisdizionale di merito giungerebbe con ogni probabilità dopo l'arruolamento e sarebbe dunque inutile, con conseguente danno grave ed irreparabile per il Cattagni, che ha prodotto in giudizio la dichiarazione del distretto militare di Milano, attestante l'avvio alle armi per la data del 26 ottobre 1994.

DIRITTO

1. — La decisione della lite introdotta avanti al t.a.r. dal sig. Pierfrancesco Cattagni verte essenzialmente sulla legittimità costituzionale della norma, di cui all'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, che nega la concessione del ritardo per la frequenza di corsi universitari allo studente che già abbia beneficiato del ritardo per più di due anni nell'ultima, nella penultima o nella terz'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado, a norma dell'art. 20 della stessa legge.

Nell'esercizio di un'attività amministrativa vincolata a precisi presupposti di legge, quale quella della concessione del ritardo del servizio militare per motivi di studio, sono i vizi di violazione di legge che possono inficiare l'azione della pubblica amministrazione, salvo il caso, qui non ricorrente, che detti presupposti siano suscettibili di valutazione discrezionale da parte della stessa amministrazione.

Posto che la lettera della richiamata disposizione legislativa non offre dubbi sulla portata della norma e sulla conformità ad essa dell'operato dell'amministrazione censurato dal sig. Cattagni con il ricorso al t.a.r. e con il successivo appello al Consiglio di Stato sul rigetto dell'istanza cautelare, la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Sig. Cattagni anche in quest'ultima sede è senz'altro rilevante ai fini del decidere la lite, iniziando proprio dalla valutazione del *fumus boni juris* demandata alla sezione ai fini della pronuncia sull'istanza cautelare.

2. — La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata.

L'art. 20 della citata legge n. 191 del 1975, infatti, ammette al ritardo del servizio militare gli alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati fino al compimento del ventiduesimo anno di età. La stessa disposizione estende poi il medesimo beneficio anche agli alunni della penultima e della terz'ultima classe ad una sola condizione: che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno d'età. Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi già conseguiti nel corso di tali studi, purché rimanga in astratto la possibilità all'allievo di completare gli studi medi superiori entro il limite dei ventidue anni.

Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive all'università. Per quest'ultimo, infatti, non è sufficiente la possibilità di completare gli studi universitari entro il limite generale di età fissato con riferimento alla diversa durata del corso di studi, dall'art. 19, primo comma. Né viene in rilievo il suo rendimento scolastico nell'anno immediatamente precedente, come invece avviene per la prosecuzione dei rinvii nel corso degli studi universitari (art. 19, terzo comma).

Se egli, dunque, per qualunque ragione, non necessariamente collegata ad un insufficiente risultato scolastico, ha già ottenuto di ritardare la prestazione del servizio militare per più di due anni, gli sarà precluso non solo di proseguire gli studi universitari fino al limite massimo fissato per questi ultimi, ma anche di proseguire detti studi fino all'età di ventidue anni, come invece potrà fare il compagno di studi, in ipotesi, rimasto nella scuola secondaria.

3. — Né potrebbe dirsi che tale conseguenza discende dalla valutazione del merito dello studente, compiuta dal legislatore nella sfera di discrezionalità che gli è propria. O quanto meno sembra mancare la necessaria coerenza di valutazione. Mentre lo studente della scuola media superiore, infatti, nella richiesta di rinvio è limitato dal solo vincolo del compimento dei relativi studi entro il ventiduesimo anno di età, o almeno dalla astratta possibilità che quel limite sia effettivamente rispettato, lo studente universitario trova, invece, un nuovo vincolo. Egli, cioè, è vincolato, oltre che dal limite complessivo massimo dell'età dello studente stesso, rapportata alla lunghezza del corso di studio universitario, e dalla ulteriore condizione del superamento di un minimo di esami nell'anno precedente, anche da un evento, il numero dei rinvii ottenuti nella scuola media superiore. Evento che non è assunto a criterio di merito con riferimento al completamento degli studi medi superiori e che non necessariamente incide sulla carriera universitaria, nel senso di comportare in ogni caso lo sfondamento del limite massimo di età (ventiseiesimo, ventisettesimo e ventottesimo anno, secondo il tipo del corso di laurea).

Con ciò stesso il legislatore sembra incidere negativamente, senza una apprezzabile ragione, sull'andamento degli studi dello studente, negandogli la possibilità, nel caso di specie, di continuarli almeno fino a che non risulta oggettivamente esclusa la possibilità della loro conclusione nel limite massimo di età sopra ricordato. Con un trattamento che è deteriore anche rispetto a chi, dovendo invece ripetere le classi della scuola media superiore può comunque ritardare il servizio militare fino a ventidue anni.

Da ciò il contrasto dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con i principi costituzionali dell'uguaglianza e della ragionevolezza cui è tenuto il legislatore nell'uso del potere discrezionale che gli compete (art. 3 della Costituzione), nonché della tutela dell'istruzione (art. 34 della Costituzione) e del rapporto di adeguatezza e proporzionalità che il legislatore deve rispettare nella disciplina degli obblighi derivanti dal servizio militare per non incidere, al di là del necessario, sui diritti individuali del soggetto che vi è tenuto (art. 52 della Costituzione).

In conclusione la sezione ritiene di dover rimettere, alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio sulla legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con riferimento agli artt. 3, 34 e 52 della Costituzione).

Nel frattempo, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla dedotta questione di legittimità costituzionale, deve essere sospeso il rigetto del ricorso avverso il diniego del ritardo del servizio militare del sig. Cattagni ed il conseguente avvio alle armi, per tutta la durata del giudizio di costituzionalità ed ai fini dello svolgimento del giudizio stesso, salva la definizione del giudizio cautelare dopo la pronuncia della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Sospende il giudizio cautelare d'appello sul ricorso in epigrafe;

Rimette alla Corte costituzionale la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con riferimento agli artt. 3, 34 e 52 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per lo studente che frequenti un corso universitario o equipollente di ottenere il beneficio del ritardo della prestazione del servizio alle armi al compimento dell'età di cui al primo comma, dello stesso art. 19 o, quanto meno, fino al compimento del ventiduesimo anno d'età;

Sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato dal sig. Cattagni avanti il t.a.r. del Lazio ed il conseguente avvio dello stesso alle armi, ai fini e per la durata del giudizio di costituzionalità, riservata la definitiva pronuncia sull'incidente cautelare;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza:

sia trasmessa alla Corte costituzionale;

sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Roma, addì 27 settembre 1994.

Il presidente: QUARTULLI

L'estensore: MALINCONICO

N. 704

Ordinanza emessa il 13 dicembre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 novembre 1994) dal tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento civile vertente tra soc. Anonima Siciliana per irrigazioni e Ministero dei lavori pubblici ed altri.

Giustizia amministrativa - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Impugnabilità delle decisioni di carattere giurisdizionale di detto tribunale, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, innanzi alle sezioni unite oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione, anche per violazione di legge - Mancata previsione dell'impugnabilità per soli motivi attinenti alla giurisdizione, come previsto per le pronunce del Consiglio di Stato - Disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la stessa natura di giudici amministrativi e non di giudici speciali del Consiglio di Stato e del Tribunale superiore delle acque - Contrasto col principio dell'ordinamento binario della giurisdizione, basato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi e con i limiti attribuiti alla potestà giurisdizionale della Corte di cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 40/1958 e 42/1991.

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 201).

(Cost., artt. 3, 103, 111 e 113).

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in sede di legittimità ed in sede di giudizio di rinvio, iscritta al n. 46 del ruolo dell'anno 1993, vertente tra la società Anonima Siciliana per irrigazioni (S.A.S.I.), con sede in Palermo, in persona del presidente Matteo Lo Bianco, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto e Michele Conte, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via E.Q. Visconti n. 99; ricorrente, contro il Ministero dei lavori pubblici e delle finanze, in persona dei rispettivi titolari, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nonché contro il comune di Palermo, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Antonelli Camposarcuno e Vito Lo Verde, elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24; resistenti, e nei confronti dell'ente di sviluppo agricolo di Palermo; non costituito in giudizio per l'annullamento del decreto del Ministero dei lavori pubblici, adottato, di concerto con quelle delle finanze, in data 21 gennaio 1989, n. 142.

FATTO

Con R.D. 27 aprile 1924, n. 7039, venne rilasciata alla società Generale Elettrica della Sicilia (S.G.E.S.) (cui poi è subentrato l'E.N.E.L.) la concessione di derivare, per la durata di anni 60, acqua dal fiume Belice, allo scopo di produrre energia elettrica nelle due centrali di Casuzze e di Villagrazia di Palermo, nonché per la utilizzazione delle acque di scarico per la irrigazione di un vasto comprensorio.

Con istanza del 24 luglio 1926, la S.G.E.S. e la società Anonima Siciliana Irrigazioni (S.A.S.I.) chiesero al Ministero dei lavori pubblici il nullaosta per il subingresso della seconda alla prima nella concessione per la parte relativa alla utilizzazione delle acque per fini irrigui.

Con successiva istanza del 15 maggio 1936, esse chiesero che fosse loro autorizzato il trapasso della concessione delle acque utilizzate a valle del primo salto in contrada Casuzze sia per forza motrice che per uso irriguo, secondo quanto tra loro pattuito con atto notarile del giorno precedente.

Con istanza del 6 febbraio 1937, la S.A.S.I. chiese che le venissero concesse in sanatoria alcune varianti per una migliore utilizzazione delle acque irrigue.

Nessuno dei procedimenti veniva portato a compimento, sebbene nel frattempo la S.A.S.I. avesse, anche con il contributo dello Stato, realizzate alcune opere di derivazione ed esercitato di fatto la utenza con la creazione di una efficiente rete irrigua.

Approssimandosi la data 26 aprile 1984 di scadenza della concessione intestata alla S.G.E.S. e per essa all'E.N.E.L., la S.A.S.I. chiedeva, con istanza del 29 novembre 1983, il rinnovo della concessione stessa a suo nome.

L'Amministrazione dei lavori pubblici ometteva di provvedere e nel frattempo, con istanze del 16 marzo e del 6 dicembre 1984, il comune di Palermo e l'ente di sviluppo agricolo di Palermo presentavano domande di concessione delle stesse acque.

Con ricorso a questo tribunale, previa diffida ad adempiere notificata il 27 settembre 1984, la S.A.S.I. impugnava il silenzio rifiuto formatosi sulle proprie istanze suindicate del 15 maggio 1936, del 6 febbraio 1937 e del 23 novembre 1983, che veniva dichiarato illegittimo con sentenza del 4 ottobre 1985, n. 69.

Infine, con decreto 21 gennaio 1989, n. 142, adottato di concerto con quello delle finanze, il Ministero dei lavori pubblici rigettava tutte le ricordate istanze e disponeva, ai sensi dell'art. 28 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 il passaggio in proprietà dello Stato di tutte le opere realizzate dalla S.A.S.I. per l'esercizio in via di fatto dell'utenza. Si riservava di provvedere a parte sulla istanza subordinata della medesima S.A.S.I. per una nuova concessione insieme alle domande avanzate dal comune di Palermo e dall'Ente sviluppo agricolo.

La S.A.S.I. impugnava in questa sede il menzionato provvedimento ministeriale, deducendo i seguenti quattro motivi:

1) Violazione del principio generale dell'ammissibilità di atti amministrativi retroattivi e violazione del giudicato derivante dalla sentenza di questo tribunale n. 69/1985, nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia ed erroneità della motivazione, in relazione all'assunto del provvedimento impugnato che non sarebbe stato possibile provvedere sulle domande a utenza scaduta.

2) Violazione, sotto altro profilo, dello stesso cennato principio e degli artt. 28 e 30 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché eccesso di potere per perplessità ed erroneità della motivazione, in relazione, anche qui, all'assunto del provvedimento impugnato dell'impossibilità di attribuire a posteriori una condizione giuridica favorevole ad un soggetto, senza verificare le legittime aspettative dei terzi.

3) Illegittimità derivata del provvedimento di diniego del rinnovo della concessione per effetto dei vizi del rigetto della iniziale domanda di subingresso della S.A.S.I. alla S.G.E.S.

4) Violazione degli artt. 28 e 30 del citato testo unico n. 1775/1933, nonché eccesso di potere per perplessità e illogicità della motivazione nel punto in cui il provvedimento dispone il passaggio senza indennizzo delle opere realizzate dalla S.A.S.I. allo Stato, una volta che la S.A.S.I. è stata tenuta fuori dal rapporto di concessione dell'utenza di che trattasi.

Con sentenza del 3 dicembre 1990, n. 86, questo tribunale annullava il provvedimento ministeriale, accogliendo il secondo dei riportati motivi di impugnazione e assorbendo gli altri tre.

Senonché, con sentenza delle sezioni unite in data 5 febbraio 1993, n. 1457, la suprema Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dal comune di Palermo e dalle amministrazioni statali, ha cassato con rinvio la sentenza di questo tribunale. La suprema Corte ha, infatti, ritenuto erroneo l'assunto, su cui si fonda la sentenza cassata, che il Ministero dei lavori pubblici, una volta accertato giudizialmente, con la sentenza del 4 ottobre 1985, n. 69, la illegittimità della sua ultraquarantennale omissione nel provvedere sulle istanze della S.A.S.I., sarebbe stato in obbligo di esaminare «ora per allora» le istanze stesse, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della presentazione delle domande di nullaosta (1936) e di varianti in sanatoria (1937). Si sarebbe dovuto, viceversa, applicare il principio giurisprudenziale, secondo cui l'esame delle istanze rivolte alla pubblica amministrazione, dopo l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi su di esse, va condotto secondo la situazione di fatto e diritto esistente, non già al momento delle domande, ma a quello di notificazione della pronuncia di illegittimità del silenzio.

Di qui la riassunzione in questa sede della causa da parte della S.A.S.I. con atto del 10 maggio 1993, nel quale viene contestato il potere della Corte di cassazione di ritenersi competente a conoscere della impugnazione avverso le sentenze di tribunale per motivi diversi da quelli attinenti la giurisdizione.

Con atti del 7 giugno e 2 luglio 1993, si sono costituiti anche in questa fase del giudizio il comune di Palermo e, col patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici e delle finanze, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 3 dicembre 1993, la società ricorrente ha prodotto una memoria illustrativa.

Con provvedimento del giudice delegato in data 7 giugno 1993 è stata sospesa l'esecuzione del provvedimento ministeriale impugnato.

DIRITTO

1. — In via pregiudiziale va esaminata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 201 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, secondo l'applicazione che ne fa la suprema Corte di cassazione.

Invero, quest'ultima assume che l'impugnazione in cassazione delle sentenze del tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa possa aver luogo, oltre che per motivi di giurisdizione, come stabilito dall'art. 201 citato, anche per violazione di legge, analogamente alle pronunce di tutti gli organi giurisdizionali speciali, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

Gran parte della dottrina ritiene, invece, che esse vadano impugnate in cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione, alla stessa stregua delle decisioni del consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 111, terzo comma, della Costituzione, perché concernono la funzione giurisdizionale di legittimità dell'azione amministrativa, sottratta, nell'ordinamento vigente, alla cognizione del giudice ordinario e sono, pertanto, conoscibili dalla Corte di cassazione esclusivamente nell'ambito del suo compito di regolatrice delle giurisdizioni.

Nonostante la costante giurisprudenza al riguardo dalla suprema Corte, la questione non ha cessato di formare oggetto di dibattito ed essa viene ormai sollevata con sempre maggiore frequenza sia davanti alla stessa Corte di cassazione (vedi sentenze ss. uu. nn. 5888/1992 e 8348/1993) che davanti questo tribunale in sede di giudizio di rinvio (vedi anche i ricorsi n. 34/1993 e n. 109/1993).

Il collegio ravvisa, pertanto, la necessità di un intervento risolutivo della Corte costituzionale, anche nella prospettiva più generale di avviare in tal modo a chiarimento i problemi dell'esatta collocazione — nell'ambito degli organi giurisdizionali — del tribunale superiore delle acque in sede di legittimità e della rispondenza o meno all'attuale sistema di giustizia amministrativa, nel quale è stato introdotto il doppio grado di giudizio, delle sue pronunce in unico grado.

E poiché le ragioni che militano a favore della tesi dottrinarina non appaiono manifestamente infondate, il collegio ritiene di dover rimettere d'ufficio alla Corte costituzionale la questione della corretta applicazione dell'art. 201 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in relazione all'art. 111 della Costituzione.

2. — Ciò premesso in via generale, sul tema possono essere svolte in particolare le seguenti considerazioni.

L'art. 201 del testo unico n. 1775/1933 stabilisce che «contro le decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'art. 143 (cioè in sede di giurisdizione amministrativa) è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761», ossia, secondo la formula usata poi nell'art. 362 del cod. proc. civ., per motivi attinenti alla giurisdizione.

La disposizione era analoga a quella prevista per le decisioni del consiglio di Stato dall'art. 48 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1954.

È entrata poi in vigore la Carta costituzionale, il cui art. 111 dispone che «contro le sentenze ... pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge ... (secondo comma) e che «contro le decisioni del consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per soli motivi inerenti alla giurisdizione» (terzo comma).

La suprema Corte ha ritenuto che, in applicazione del secondo comma della norma costituzionale, le sentenze del tribunale superiore delle acque in sede di giurisdizione amministrativa siano impugnabili in cassazione, oltre che per motivi inerenti alla giurisdizione, anche per violazione di legge, analogamente alle decisioni di tutti gli altri organi giurisdizionali speciali.

Richiamandosi poi al tenore letterale del terzo comma, che nell'indicare i provvedimenti giurisdizionali avverso i quali è ammesso il ricorso in cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione menziona esclusivamente le decisioni del consiglio di Stato e della Corte dei conti, ha escluso che la norma potesse riguardare anche le decisioni del tribunale superiore delle acque nella sede di cognizione diretta (Cass. ss. uu. 13 luglio 1951, n. 1948; 14 agosto 1951, n. 2518; 7 agosto 1953, n. 2675; 19 gennaio 1954, n. 91; 22 giugno 1955, n. 1933; 21 gennaio 1957, n. 195; 9 marzo 1965, n. 378; 2 febbraio 1973, n. 311; 8 novembre 1976, n. 4076; 21 novembre 1986, n. 6839).

La Corte suprema ha in tal modo ritenuto, per un verso, che l'art. 201 del testo unico n. 1775 del 1933 sia stato abrogato dall'art. 111 della Costituzione o quanto meno necessiti d'essere integrato dalla norma costituzionale, e, per l'altro, che sia irrilevante la circostanza che il tribunale superiore abbia sostituito nella materia delle acque il consiglio di Stato e che le sue decisioni siano del tutto simili a quelle di quest'ultimo.

Alla stregua, inoltre, della giurisprudenza della medesima Corte di cassazione, secondo cui per violazione di legge deve intendersi la violazione di ogni norma, tanto sostanziale quanto processuale, ivi compresi i vizi della motivazione, di cui all'art. 360, n. 5 del cod. proc. civ. (salvo le indicazioni contenute nella sentenza delle sezioni unite 11 febbraio

1992, n. 5888), il sistema processuale delineato dagli artt. 200 e 201 del testo unico n. 1775/1933 è risultato modificato e parificato per tutte le sentenze del tribunale superiore delle acque pronunciate sia in grado di appello che in unico grado.

Da ultimo, può essere ricordata la sentenza delle sezioni unite 6 luglio 1993, n. 8348.

Ora il collegio ritiene che la configurazione delineata dalla Corte di cassazione non sia conforme all'art. 111, terzo comma, della Costituzione, e che l'eccezione stabilita per le decisioni del consiglio di Stato sia riferibile anche a quelle del tribunale superiore delle acque in sede di legittimità.

Invero, quest'ultimo, che ha sostituito il consiglio di Stato nella materia delle acque pubbliche, ha una giurisdizione generale di legittimità, come il consiglio di Stato, con gli stessi poteri e gli stessi limiti: può annullare gli atti amministrativi e anche modificarli (art. 198 del testo unico n. 1775/1933); non può emanare decisioni di condanna, se non per quanto riguarda le spese di giudizio.

Gli stessi principi che valgono per i giudizi innanzi al consiglio di Stato reggono anche lo svolgimento dei giudizi innanzi al tribunale superiore; dopo la sentenza della Corte costituzionale 31 gennaio 1991, n. 42 è stato anche eliminato il presupposto processuale della definitività dell'atto impugnabile avanti al tribunale superiore, come per il ricorso giurisdizionale avanti ai tribunali amministrativi regionali. I vizi di legittimità sono gli stessi che la giurisprudenza amministrativa ha elaborato, specie per la figura dell'eccesso di potere nei suoi vari profili.

Allo stesso regime di impugnazione erano sottoposte, come si è visto, prima dell'entrata in vigore del testo costituzionale, sia le pronunce del tribunale superiore delle acque che del consiglio di Stato.

Orbene, si ritiene che tale identità di principi e regole non sia stata alterata dall'art. 111 della Costituzione, nel senso che esso avrebbe modificato le precedenti disposizioni sulla impugnazione delle sentenze del tribunale superiore delle acque, mentre le avrebbe lasciate integre per le decisioni del consiglio di Stato, con la conseguenza che decisioni, aventi il medesimo oggetto, e cioè pronunce su ricorsi contro atti amministrativi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge a tutela di interessi legittimi, sarebbero soggette a un sistema diverso di impugnazione: una volta sarebbero soggette al solo ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, altra volta al ricorso anche per violazione di legge.

L'eccezione riservata dall'art. 11, terzo comma, della Costituzione alle decisioni del consiglio di Stato trova sostegno — come emerge anche dai lavori preparatori del testo costituzionale (resoconto dell'assemblea costituente del 27 novembre 1947, pagina 2593) — non già in ragioni subietive per un particolare riguardo al consiglio di Stato, ma nel sistema generale della giustizia amministrativa, secondo il quale la tutela degli interessi legittimi costituisce materia del tutto fuori dal campo dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Ne consegue che l'eccezione, avendo la sua ragione d'essere nel carattere delle funzioni giurisdizionali, che sono esercitate dal consiglio di Stato, non può logicamente che riguardare anche il tribunale superiore delle acque, che esercita ugualmente quelle funzioni.

Il diverso assunto derivante da una interpretazione meramente letterale della norma costituzionale porta alla conclusione che la Corte di cassazione possa essere investita da quella particolare competenza di merito, che è necessaria per la verifica della legittimità amministrativa, nell'ambito dell'eccesso di potere, nonché della facoltà di sindacato e di emissione dei provvedimenti interinali, quali la sospensione dell'esecutività dell'atto amministrativo, la nomina del commissario *ad acta* per le ordinanze di sospensione del provvedimento negativo e la stessa istruttoria, che è necessaria, ancorché con i tipici limiti, avanti al giudice amministrativo.

Non invano il nostro ordinamento, anche dopo la istituzione dei tribunali amministrativi regionali, assegna al supremo organo amministrativo, che è il consiglio di Stato, il potere di un esame di merito. D'altra parte, una potestà limitata al controllo di legittimità non può essere esercitata su di un giudizio di legittimità senza identificarsi in un gravame, cioè in un appello; il controllo di mera legittimità della suprema Corte sulla pronuncia del giudice civile in tanto è possibile in quanto si opera una scissione fra fatto e diritto, ma in un giudizio di legittimità sulla legittimità questa scissione non ha contenuto.

Da questo profilo, inoltre, la estensione dell'eccezione, di cui al terzo comma dell'art. 111 della Costituzione, alle pronunzie del tribunale superiore non comporta che tale estensione debba essere operata a favore di tutte le giurisdizioni amministrative speciali, perché il tribunale superiore, avendo sostituito il consiglio di Stato, con la stessa funzione e gli stessi poteri già assegnati alla quinta sezione, ha una posizione chiara rispetto ad altri giudici speciali, che non rientrano nel complesso degli organi di giurisdizione amministrativa, che fanno capo al consiglio di Stato.

Rispetto a questi ultimi il discorso richiederebbe la trattazione della più ampia questione relativa alla impugnabilità avanti alla Corte di cassazione anche delle loro pronunce.

Il collegio si limita ad osservare che eventuali equivoci possono derivare dall'uso dei termini «giudice amministrativo» e «giudice o giurisdizione speciale», che è promiscuo nella pratica, ma che non appare corretto in dottrina, come è stato più volte notato.

Si deve, infatti, considerare che la giurisdizione è basata su un sistema binario, nel quale coesistono due ordini di giudici, il giudice dei diritti soggettivi ed il giudice degli interessi legittimi, e nel quale, quindi, la magistratura amministrativa, lungi dall'essere una magistratura speciale, è la magistratura «ordinaria» degli interessi legittimi.

Vero è che fra le due giurisdizioni vi sono momenti di comunione per l'esistenza di casi (che sono però tassativi), in cui al giudice amministrativo è attribuita la cognizione di diritti soggettivi (giurisdizione esclusiva) e al giudice ordinario, indipendentemente dal potere di disapplicazione, è riconosciuto il potere di annullare o riformare l'atto amministrativo (in materia di stato civile, di sanzioni depenalizzate, tributaria ed elettorale). Tuttavia, la concessione di tali poteri non muta la natura rispettivamente amministrativa o civile del giudice, nè lo trasforma in un giudice speciale.

Ora, alla stregua di ciò, non dovrebbe esservi dubbio che, almeno, il tribunale superiore delle acque pubbliche, in sede di legittimità, debba essere collocato nell'ordine della magistratura ordinaria amministrativa, e non possa essere considerato giudice speciale.

D'altronde, quanto a tale qualificazione allargando il discorso, il tutto si incentra nella individuazione dei segni distintivi di essa, ai sensi dell'art. 102, secondo comma della Costituzione e sul suo riverbero — per quello che qui interessa — sull'interpretazione del successivo art. 111.

Escluso, per le ragioni già viste, che il giudice amministrativo sia giudice speciale, è anche da escludere che possa considerarsi speciale qualsiasi giudice che venga istituito nella dinamica dell'ordinamento, certamente non calcificato a tipologie determinate nè per quel che attiene alla perennità di esse nel tempo, nè per quel che riguarda la distribuzione fra i giudici delle diverse materie. (v. Corte costituzionale 14 gennaio 1986, n. 4).

Nel significato letterale del vocabolo, ogni giudice è speciale rispetto ad altro giudice, altrimenti da questo non potrebbe distinguersi: muta il nome e la composizione (pretore, tribunale, Corte d'assise ecc.), la competenza (esclusiva o meno, per materia e valore, oltreché per territorio), che dà la misura della giurisdizione (di legittimità o di merito), e la particolarità della struttura (giudice onorario o togato, con la presenza di elementi non togati, in via di specializzazione di altro giudice analogo ovvero di strutturazione essenziale, come il tribunale per i minorenni, la Corte di assise o i tribunali di sorveglianza), sicché la specialità, di cui all'art. 102 della Costituzione, non è data dalla diversità rispetto ad un paradigma che si assume comune, al punto da costituire ai sensi dell'art. 102, secondo comma della Costituzione, un limite della facoltà di variare l'ordinamento da parte del legislatore ordinario.

Invero, quanto alla composizione, si hanno giudici, a composizione mista, tradizionalmente considerati ordinari (tribunale per i minori, Corte di assise, tribunale di sorveglianza ovvero, rispetto al consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige e la sua sezione autonoma di Bolzano).

Quanto alle parti, per le quali il giudice è istituito, pur prescindendo dalle materie del pubblico impiego e pensionistica, vi sono giudici, anch'essi non considerati speciali, riservati a determinate categorie di soggetti (tribunali per i minorenni, giudici militari, consigli di ordini professionali, sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura).

In relazione, poi, all'oggetto del contendere, vi è diversità di giudici sia per la «razione» di giurisdizione attribuita per competenza che per la materia trattata, indipendentemente dalla *summa divisio* fra giudice dei diritti e giudice degli interessi (Corte dei conti e le sue sezioni giurisdizionali regionali, commissioni tributarie, commissioni in tema di brevetti, commissari per la liquidazione degli usi civici, giunte e collegi arbitrali in tema di espropriazioni e trasferimento di beni).

Anche il riferimento al rito si manifesta inidoneo a distinguere il giudice speciale dall'ordinario, perché, a prescindere dalla differenza di procedura fra giudice civile e giudice amministrativo, v'è una differenza di procedura anche nell'ambito dello stesso giudice civile, a seconda che si guardi al tipo di giudice (onorario, monocratico o collegiale, di legittimità o di merito), alla materia (civile, monitoria, di esecuzione, fallimentare ecc.) o alla struttura (civile, penale, del lavoro).

Non è possibile, perciò, individuare nei tratti comuni di distinzione fra giudici diversi di un ordinamento la specialità di un giudice. Questa non può discendere che da una configurazione che incida negativamente sulle condizioni che legittimano la distribuzione di compiti giudiziari e che attengono alle garanzie costituzionali: esemplificando, un giudice, per il quale sia previsto la assunzione di componenti, senza garanzia del criterio dell'imparzialità, ovvero venga riservato a soggetti determinati in modo arbitrario e non secondo una categoria generale, ovvero abbia una composizione arbitrariamente variabile (e da questo profilo verrebbe in sospetto perfino il nuovissimo tribunale monocratico rispetto al collegiale e viceversa), ovvero abbia potestà diverse da quelle riservate alla giurisdizione (*common law* anziché *civil law*, fuori dei casi del giudizio di equità e dei limiti in cui è ammesso), oppure sia istituito in periodi determinati, per luoghi determinati o contingenze particolari, e così via.

Per converso, non sembra che possa qualificarsi come speciale un giudice che sia strutturato in modo adeguato alla specialità della materia devolutagli, con compiti e potestà che non sono diverse da quelle che spetterebbero al giudice omologo.

Con riguardo a ciò, il tribunale superiore delle acque pubbliche non è un giudice speciale, perché assume due composizioni specializzate e, in ciascuna di esse, assolve con la procedura propria, e con gli stessi poteri del giudice omologo — per tutte le parti che possono essere interessate, senza discriminazione di soggetti e secondo una generale attribuzione per materia — al compito giurisdizionale ordinario sia per la materia civile, con apposita composizione, che per la materia amministrativa, con altra adeguata composizione. E questa affermazione trova pieno riscontro nella giurisdizione della Corte di cassazione, per la quale il tribunale superiore delle acque pubbliche viene considerato giudice ordinario, nella composizione di cinque membri, ossia quando giudica in secondo grado sulle pronunce dei tribunali regionali, e giudice speciale (nel senso di giudice amministrativo) quando giudica in unico grado in materia amministrativa.

E difatti, il tribunale superiore delle acque pubbliche è costituito da due giudici, uno civile e l'altro amministrativo, secondo i normali paradigmi, ed ha una composizione specializzata nell'un caso e nell'altro, con la presenza, nel primo, di un consigliere di Stato e di un tecnico e con la presenza, nel secondo, di due consiglieri di cassazione. Ed è anche da escludere, ancorché soltanto per l'unità e l'autonomia dell'ufficio, che sia rispettivamente una sezione specializzata della cassazione o una sezione del consiglio di Stato. D'altronde, sotto tale profilo, esso non rappresenta un caso isolato nell'ordinamento, perché spesso in una stessa unità amministrativa di ufficio si trovano giudici distinti con composizione e competenza diverse (sezioni cosiddette specializzate; Corte di assise di primo e di secondo grado amministrativamente incardinate nel tribunale e nella Corte di appello, ma da essi distinte).

Ad ogni modo, qualunque sia la ricostruzione teorica del tribunale superiore delle acque pubbliche, restano chiari taluni suoi profili che sono sufficienti e confortanti per la questione che viene rimessa alla Corte costituzionale: a) esso, specialmente se si guardano distintamente le due strutture e funzioni, non presenta alcun carattere di specialità, nel senso negativo previsto dall'art. 102 della Costituzione; b) le sue due composizioni hanno il loro omologo rispettivamente in una sezione della Corte della cassazione e in una sezione del consiglio di Stato, con le specializzazioni del caso in relazione alla materia (le diversità riscontrabili non appaiono rilevanti sia per quanto esposto sia perché anche il tribunale regionale — sulla cui natura non v'è più dubbio in dottrina né ve n'è stato in giurisprudenza — presenta anomalie simili e si discosta dalle comuni sezioni specializzate, in quanto non aggiunge i tecnici alla normale composizione del giudice, ma modifica tale composizione: due magistrati ed un tecnico anziché tre — modifica ancor più rilevante rispetto alla pregressa composizione delle Corti di appello —); c) è manifesta l'unità amministrativa dell'ufficio, che ha una sua ragione d'essere logica e storica: storica, perché in origine, col decreto del 1916, il tribunale era unico ed in unico grado, per diritti e interessi legittimi, nell'intero territorio, in omaggio alle molteplici e note ragioni di unità giurisdizionale; logica, perché, una volta diviso il nuovo giudice, proprio per ovviare all'accusa di specialità (che gli è rimasta vischiosamente attribuita) si è mantenuta l'unità dell'ufficio, allo scopo di ottenere almeno che, in sede di gravame e nell'unico grado amministrativo, nonostante la innegabile distinzione, vi fosse comunità di elementi e di indirizzo, dato che in definitiva sono le stesse persone a comporre l'organo giudiziario, sorrette dall'unità di struttura e di guida, che garantisce la finalità normativa; d) a differenza degli altri giudici, denominati a torto o a ragione, speciali, il tribunale superiore ha competenze nette, assolutamente non inquinate da potestà anomale, sia come giudice ordinario che come giudice amministrativo.

In conclusione, la configurazione del regime di impugnazione delle sentenze del tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di legittimità, discendente dall'interpretazione dell'art. 201 del testo unico n. 1775/1933, in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, fatta, propria della suprema Corte di cassazione, sembra porsi,

per le ragioni avanti esposte, in contrasto con lo stesso art. 111, nonché col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della medesima Costituzione, tenuto conto del regime differenziato cui vengono sottoposte le decisioni del tribunale superiore delle acque, rispetto alle decisioni del consiglio di Stato, sebbene entrambe siano espressione di una medesima funzione giurisdizionale, retta da principi e regole identiche.

Si pone, altresì, in contrasto con gli artt. 103, 111 e 113 della Costituzione, che hanno conservato il sistema binario della giurisdizione, basato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, nonché con gli stessi confini della potestà giurisdizionale attribuita alla suprema Corte soltanto in sede di legittimità e non anche di merito.

3. — Quanto all'ammissibilità della questione avanti alla Corte costituzionale, non dovrebbe costituire ostacolo il fatto che essa appaia diretta, non già alla denuncia della illegittimità costituzionale di una norma (nel caso, dell'art. 201 più volte menzionato), ma alla denuncia della presunta non conformità alla Costituzione della sua concreta applicazione.

La questione, pur così impostata, appare ugualmente suscettibile di esame da parte della Corte costituzionale, cui va debitamente rimessa.

Invero, si è in presenza di un'ipotesi di verifica di conformità alla Costituzione di norme anteriori ad essa, in relazione alla quale la Corte costituzionale ha rivendicato la propria competenza, avendo affermato che le questioni relative alla compatibilità di una disposizione legislativa con una norma costituzionale sono questioni di legittimità costituzionale, di esclusiva sua competenza, e che, se i comuni organi giudiziari decidono rispetto ad una norma, nel senso della sua abrogazione ad opera della Costituzione, è tuttavia suo potere e dovere pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale della norma stessa (Corte costituzionale 8 aprile 1958, n. 27 e 27 giugno 1958, n. 40).

Parimenti, l'ammissibilità della questione non sembra preclusa dalla circostanza che il tribunale superiore delle acque viene considerato come organo appartenente all'ordine giudiziario e come tale non abilitato a sottoporre alla Corte costituzionale pronunce della suprema corte quale organo di vertice dello stesso ordine, poiché ad esso sono in ogni caso attribuite funzioni giurisdizionali non rientranti nella cognizione della magistratura «ordinaria» e ciò lo legittima a porre un problema, all'evidenza costituzionale, a salvaguardia del corretto svolgimento di quelle funzioni, secondo regole che siano conformi alla Costituzione.

Con riguardo all'ipotesi che la questione dibattuta attenga alla materia dei conflitti tra giurisdizioni, in relazione alla contestata competenza della suprema Corte a conoscere degli interessi legittimi in materia di acque pubbliche, è da aggiungere che la sentenza della cassazione, qui presa in considerazione, non è stata assunta dalle sezioni unite, quale giudice dei conflitti, (che escluderebbe qualsiasi possibilità di giudizio da parte della Corte costituzionale, per i noti effetti derivanti dall'art. 37, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), anzitutto perché la pronuncia attiene soltanto al merito della legittimità amministrativa e, in secondo luogo, perché essa non avrebbe potuto sollevare un conflitto.

L'ipotesi conflittuale considerata, è, infatti, ben diversa da quella consueta (già regolata alla legge 31 marzo 1887 n. 3761 e, poi, dagli artt. 37, 41, 360 n. 1, 362 e 368 del c.p.c.), perché nel giudizio di impugnazione, per il quale le sezioni unite hanno ritenuto la propria competenza, non si contrappone alcun giudice diverso, ma, constatando che la legge ordinaria, non contraddetta dalla norma costituzionale, esclude la impugnazione, si contesta la legittimità del comando giurisdizionale, che impone il nuovo giudizio ed obbliga il giudice di rinvio a violare il giudicato precedentemente formatosi.

Analogamente accadrebbe se, impugnando una pronuncia del consiglio di Stato per motivi diversi dalla giurisdizione, le sezioni unite statuissero sul merito della legittimità amministrativa.

Del resto, ove si volesse configurare una dualità di giudici, sarebbe evidente che le sezioni unite potrebbero affermare o negare la propria giurisdizione, ma non risolvere un conflitto che esse medesime verrebbero a porre.

Occorre, anzi, al riguardo, osservare come nella ricostruzione del regime di impugnazione delle decisioni del tribunale superiore delle acque in sede di legittimità, la Corte suprema, mentre parifica detto tribunale agli altri organi giurisdizionali speciali, quanto all'impugnazione in cassazione delle sue decisioni per violazione di legge, non attribuisca, poi, i ricorsi, non involgenti questioni di giurisdizione, alle sezioni semplici, analogamente ai ricorsi dal medesimo contenuto, avverso le pronunce dei giudici speciali, ai sensi dell'art. 374 del cod. proc. civ. e ritenga, in tal modo, per tale aspetto, la vigenza degli artt. 200 e 201 del testo unico n. 1775/1933, che demandano alle sezioni unite la cognizione di ricorsi avverso entrambi i tipi di decisione del tribunale superiore delle acque, sia in grado di appello che in unico grado.

non può sottacersi neppure la modifica del sistema che deriverebbe dalla possibilità di un giudizio di legittimità su una pronuncia di mera legittimità amministrativa, con la già censurata conseguenza di attribuire alla Corte di cassazione una giurisdizione attinente al merito di un giudizio di legittimità amministrativo, come più sopra si è chiarito.

È, infine, di immediata evidenza la rilevanza nel presente giudizio della questione in argomento.

4. — In conclusione, il collegio, seppure sollecitato dall'eccezione della società ricorrente, ritiene di sollevare d'ufficio la questione della conformità alle norme costituzionali sopraindicate del regime di impugnazione delle decisioni del tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di legittimità, configurato dalla suprema Corte di cassazione.

P. Q. M.

Pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così dispone:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del regime di impugnazione in cassazione delle decisioni dello stesso tribunale superiore in sede di legittimità, discendente dall'applicazione dell'art. 201 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in relazione all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, che ne fa la Corte di cassazione, ritenuta non conforme allo stesso art. 111, nonché agli artt. 3, 103 e 113 della medesima Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 1993.

Il presidente: PALAZZOLO

Depositata oggi in Cancelleria il 28 aprile 1994.

Il collaboratore di cancelleria: COPPARI

94C1251

N. 705

Ordinanza emessa il 23 settembre 1994 dal pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi, nel procedimento penale a carico di Cutrona Francesco

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 e perdita di efficacia della sospensione stessa qualora non venga richiesta la sanatoria entro il 31 ottobre 1994 - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Incidenza sul principio di uguaglianza per la rinuncia alla pretesa punitiva solo per determinate fattispecie di reato nonché sui principi di tutela del paesaggio e della salute.

(D.-L. 26 luglio 1994, n. 468, artt. 1, primo comma, 2, 5).

(Cost., artt. 3, 9, 32 e 79).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale n. 19184/94 r.g. e n. 2866/92 r.n.r. contro Cutrona Francesco, nato a Niscemi il 28 aprile 1955, ed ivi residente in via Cimabue, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 20 lett. b), della legge 20 febbraio 1985, n. 47, 36 della legge regione Sicilia 24 dicembre 1978 n. 71, perché realizzava in difformità dalla concessione n. 21 del 24 maggio 1991 le seguenti opere: sopraelevazione di primo piano per una superficie totale di 28 mq;

b) della contravvenzione di cui agli artt. 2, primo comma, e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato opere in conglomerato cementizio armato in assenza di progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato;

c) della contravvenzione di cui agli artt. 2, secondo comma, e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato opere in conglomerato cementizio armato senza la direzione di tecnico abilitato;

d) della contravvenzione di cui agli artt. 4 e 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere omesso di denunciare all'ufficio del genio civile, prima del loro inizio, la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, ed in particolare l'art. 23, primo comma, secondo e terzo;

Preso atto dell'istanza del p.m. a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 del d.-l. 26 luglio 1994 n. 468, in riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione;

Ritenuto di dovere sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, in cui è ravvisata la violazione degli artt. 79, 3, 9 e 32 della Costituzione;

Ritenuto che le prospettate questioni appaiono tutte rilevanti e non manifestamente infondate per i seguenti motivi:

MOTIVI DI RILEVANZA

Dal combinato disposto dell'art. 1, primo, secondo e quinto comma, del d.-l. n. 468/1994, in relazione all'art. 44 della legge n. 47/1985, emerge che tutti i procedimenti per costruzioni suscettibili di sanatoria sono immediatamente sospesi di diritto fino al decorso di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Tale sospensione perde efficacia se non viene richiesta la concessione in sanatoria entro il 31 ottobre 1994.

Ne discende che attualmente sono sospesi i procedimenti per ogni costruzione ultimata a interrotta col sequestro entro il 31 dicembre 1993, anche se, di per sé, ecceda i limiti di volume stabiliti dall'art. 1, primo comma, del richiamato decreto-legge, poiché non si può escludere la presentazione di più domande di sanatoria per diverse parti della stessa opera (atteso il riferimento espresso dell'art. 1, primo comma, del su indicato decreto alla «singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria», ciò che rende agevolmente superabile il limite di volume, poiché, a norma dell'art. 31, terzo comma, della legge n. 47/1985, ogni soggetto interessato al conseguimento della sanatoria può provvedere alla richiesta di beneficio ed agli adempimenti relativi, purché dimostri di esser titolare di un interesse giuridicamente rilevante a sanare una parte della costruzione).

Il procedimento in esame, pertanto, è sospeso e non può essere proseguito. All'interno di esso, dunque, è rilevante, anche ai soli fini della sospensione, la legittimità costituzionale del sistema di norme contenuto nei denunciati commi dell'art. 1 del d.-l. n. 468/1994.

In tal senso è da aggiungere, infatti, che la sospensione opera anche a prescindere da una richiesta di parte e serve a creare la condizione necessaria per l'operatività (immediatamente successiva) del meccanismo procedimentale del condono: le disposizioni che regolamentano direttamente tale meccanismo assumono rilevanza nel presente processo nel momento stesso in cui il giudice deve provvedere a sospendere il processo, previa valutazione della sussistenza dei presupposti e delle condizioni legittimanti in concreto l'adozione del provvedimento sospensivo.

Le restanti norme di cui all'art. 1 ed agli artt. 2 e 5 del d.-l. in questione, rilevano nel presente processo nella misura in cui disciplinano fasi e modalità del procedimento di sanatoria.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Il cosiddetto condono edilizio si configura come istituto di clemenza attraverso il quale viene meno, limitatamente a fatti tipici, commessi in un determinato periodo di tempo, anteriore alla sua operatività, la pretesa punitiva dello Stato.

Il potere di clemenza soggiace a dei limiti, anche procedurali, chiaramente posti dalla Carta costituzionale: tra essi, quello recentemente posto dal legislatore costituzionale con la revisione dell'art. 79 (legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1): la norma prevede che l'amnistia venga concessa con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Orbene, l'estinzione del reato di costruzione abusiva e dei reati satelliti prevista dalle norme ora denunciate presenta tutte le caratteristiche di un'amnistia sottoposta ad obblighi (art. 151, quarto comma, del c.p.) in quanto non appare ricollegata all'oblazione a tempo indeterminato, ma

opera solo per i reati commessi fino ad una certa data, comportando così quella rinunzia eccezionale dello Stato alla propria pretesa punitiva che, da sempre, è l'essenza dell'amnistia tanto nel senso comune quanto nella terminologia giuridica.

La Costituzione della Repubblica vuole, invero, che la rinunzia contingente dello Stato alla propria pretesa punitiva per fatti che continuano ad essere previsti come reato sia decisa da una maggioranza altamente qualificata, perché, evidentemente, la considera un evento così eccezionale e grave, da non poterla lasciare alla discrezione delle maggioranze politiche del momento e, ancora meno, alla discrezione del Governo attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza.

Il cosiddetto condono infatti costituisce forma d'esercizio della generale potestà di clemenza dello Stato e deve essere perciò concesso con le forme e le procedure dianzi prospettate: ove si ritenesse che l'esecutivo sia legittimato a dar vita con decretazione d'urgenza, ad una misura generale di clemenza che si distingue solo per fisionomia, e non anche per effetti giuridici, dall'amnistia, si giungerebbe ad una sostanziale elusione del dettato costituzionale, emergendo chiaramente, dal disposto dell'art. 79 della Costituzione la volontà di riservare esclusivamente all'apprezzamento del Parlamento l'emanazione di misure clemenziali generali, comportanti l'estinzione di reati.

In definitiva il termine amnistia, contenuta nell'art. 79 della Costituzione, non va intesa in senso strettamente tecnico, ma va ricondotto ad una nozione generale di misura di clemenza, caratterizzata da elementi sostanziali tipici (effetto estintivo del reato limitato a fatti determinati, commessi in un determinato periodo di tempo, anteriore alla sua entrata in vigore), comuni tanto all'amnistia quanto al condono.

In ordine all'ulteriore parametro di riferimento costituito dall'art. 3 della Costituzione, si osserva che la rinunzia dello Stato alla sua pretesa punitiva relativamente a determinate fattispecie di reato, comporta un pregiudizio inevitabile al principio di eguaglianza: essa, dunque, deve trovare adeguata giustificazione nel quadro costituzionale, in esito ad un'attenta comparazione dei valori e dei beni costituzionali in giuoco, a pena d'irragionevolezza delle disposizioni normative denunciate.

È ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità concernente l'irragionevolezza di norme che reintroducono oggi, a distanza di nove anni, una misura clemenziale — per sua natura eccezionale — per condotte punibili recanti un serio pregiudizio a fondamentali esigenze della collettività, tutte parimenti tutelate nella tavola dei valori costituzionali, quali il governo del territorio, la coordinazione dell'esercizio dell'iniziativa economica privata a finalità sociali, la funzione sociale della proprietà, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico.

Né, peraltro, potrebbe rinvenirsi (stante la ciclica riproposizione del meccanismo del condono edilizio) alcuna razionale giustificazione nell'intento, già vanificato una volta, di chiudere con un passato di diffusa illegalità: appaiono compromessi, per contro, in virtù della suddetta reiterazione, gli aspetti di certezza, uguaglianza ed obbligatorietà (dell'azione penale e della pena) che connotano il volto costituzionale dell'illecito penale.

V'è, infine, un ulteriore profilo di disarmonia con il parametro costituzionale di riferimento, indicato dall'art. 3 della Costituzione: la rinunzia dello Stato alla pretesa punitiva per fatti-reato verificatisi entro il limite temporale indicato dall'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 468/1994 potrebbe condurre ad irragionevoli disparità di trattamento per situazioni fattuali identiche (e da punire con sanzioni di pari gravità) a seconda della variabile lunghezza assunto in concreto dai tempi processuali legati alle indagini preliminari del p.m. ed ai connessi meccanismi procedurali del rinvio a giudizio degli indagati per fatti-reato identici, commessi nello stesso periodo di tempo (ovvero anche in periodi differenti), alcuni dei quali, tuttavia, già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna eseguita (e conseguente ordine di demolizione, anch'esso eseguito), anteriormente all'entrata in vigore del d.-l. n. 468/1994, ed altri, viceversa, rinviati a giudizio successivamente, con la possibilità di fruire dei benefici connessi alla sospensione dei procedimenti penali ed alla conseguente attivazione dei meccanismi della sanatoria delle violazioni edilizie commesse.

Va infine osservato che le norme incriminatrici su cui incide il condono edilizio mirano a salvaguardare beni fondamentali per la collettività: a) il paesaggio, e dunque sia il razionale sviluppo urbanistico del territorio che la tutela dei beni di pregio naturalistico del territorio che la tutela dei beni di pregio naturalistico; b) la salute psico-fisica, compromessa particolarmente in zone dove l'enormità del fenomeno dell'abusivismo edilizio ed il conseguente degrado dei centri urbani sottrae all'individuo il diritto di vivere e di lavorare in un ambiente sano.

Considerando la questione secondo la prospettiva del divieto di irragionevoli disparità di trattamento per situazioni meritevoli di pari tutela, è da rilevare che il nuovo sacrificio dei beni costituzionali tutelati dagli articoli 4 e 32 della Costituzione non pare trovare adeguata giustificazione a fronte della promozione di altri beni, pur di rango costituzionale, ma che, proprio per dettato della Costituzione, non devono comunque contrastare con l'utilità sociale e la dignità umana.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo, secondo e quinto comma del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, per violazione degli artt. 3, 9, 32 e 79 della Carta costituzionale, nei termini in motivazione esposti;

Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Niscemi, addì 23 settembre 1994

Il pretore: DE AMICIS

94C1260

N. 706

*Ordinanza emessa l'8 e 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti, sezioni riunite,
negli appelli riuniti proposti dall'assemblea regionale siciliana ed altri*

Corte dei conti - Nuovo assetto - Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali - Funzione di appello devoluta alla competenza delle sezioni giurisdizionali centrali - Lamentata omessa previsione per la regione siciliana dell'istituzione di una di tali sezioni nel territorio - Violazione di espressa previsione dello statuto regionale secondo il quale gli organi giurisdizionali centrali devono avere in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 1, quinto comma; legge 14 gennaio 1994, n. 19).

(Statuto regione Sicilia, art. 23).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui sottoindicati appelli avverso pronunce, ove non diversamente specificato, della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sicilia, depositati nella segreteria delle sezioni riunite in s.g.:

1) n. 1390/SRA depositato il 3 dicembre 1992 dall'assemblea regionale siciliana, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino, avverso ordinanza 27 ottobre 1992, n. 189/92;

2) n. 1516/SRA depositato il 21 ottobre 1993 dall'assemblea regionale siciliana, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fazio, avverso declaratoria di incompetenza resa dalle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale nelle camere di consiglio del 21 aprile e 12 maggio 1993 sulla istanza di sospensiva della richiamata ordinanza n. 189/92;

3) n. 900/SRA depositato il 28 luglio 1986 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 31 ottobre 1985, n. 1423 (appellato sig. Paesano Pietro);

4) n. 909/SRA depositato il 27 ottobre 1986 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 31 ottobre 1985, n. 1423 (appellato sig. Messina Francesco);

5) n. 1387/SRA depositato il 27 novembre 1992 dal sig. Basile Giuseppe ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Macri, avverso decisione 10 marzo 1992, n. 37/92;

6) n. 1345/SRA depositato il 25 giugno 1992 dal sig. Caldarone Teodoro, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Di Mattia per delega dell'avv. Luigi Manzi, avverso decisione 20 maggio 1992, n. 2/92;

7) n. 1289/SRA depositato il 26 marzo 1992 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 26 febbraio 1992, n. 31/92 (appellati signori Ferlisi Francesco e Falco Vincenzo);

8) n. 1433/SRA depositato il 2 aprile 1993 dal sig. Fazzuni Giuseppe ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Gaspare Lentini, avverso decisione 23 novembre 1992, n. 258/92;

9) n. 1556/SRA depositato l'11 dicembre 1993 dal sig. La Loggia Enrico ed altri, rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Scardina, avverso decisione 4 novembre 1993, n. 103/93;

10) n. 1563/SRA depositato il 29 dicembre 1993 dal sig. Caltalbano Fortunato, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Lupo, avverso decisione 4 ottobre 1993, n. 91/93;

11) n. 1564/SRA depositato il 30 dicembre 1993 dall'istituto regionale siciliano «Fernando Santi», rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Targia, avverso decisione 2 novembre 1993, n. 99/93;

12) n. 1227/SRA depositato il 23 ottobre 1991 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso la decisione 23 settembre 1991, n. 66/91 (appellati signori Marotta Francesco, Morisani Paolo e Marsala Francesco);

13) n. 1226/SRA depositato il 22 ottobre 1991 dal sig. Morisani Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fazio, avverso decisione 23 settembre 1991, n. 66/91;

14) n. 1232/SRA depositato il 2 novembre 1991 dal sig. Marsala Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pannuccio, avverso decisione 23 settembre 1991, n. 66/91;

15) n. 1244/SRA depositato il 30 novembre 1991 dal sig. Marotta Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati V. Grosso e A. Antonucci, avverso decisione 23 settembre 1991, n. 66/91;

16) n. 1424/SRA depositato il 20 marzo 1993 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 22 febbraio 1993, n. 22/93 (appellato Felici Salvatore);

17) n. 1427/SRA depositato il 29 marzo 1993 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 5 marzo 1993, n. 26/93 (appellati signori Lanaia Alfio, Boscarino Michele, Dell'Erba Giuseppe, Franco Vito e Sambataro Santo, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Pensabene Lioni);

18) n. 1367/SRA depositato il 12 ottobre 1992 dal procuratore generale presso la Corte dei conti avverso decisione 12 agosto 1992, n. 180/92 (appellato sig. Fanale Rosolino).

I gravami:

a) 1390/SRA e 1516/SRA;

b) 900/SRA e 909/SRA;

c) 1227/SRA, 1226/SRA, 1232/SRA e 1244/SRA;

stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva, vengono riuniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 del c.p.c.;

Visti gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza dell'8 giugno 1994 il relatore consigliere dott. Michele Cuppone, gli avvocati Giuseppe Fazio e Federico Sorrentino, per gli appalti rubricati in epigrafe sub nn. 1 e 2 (1390/SRA e 1516/SRA), Carmine Macri per il gravame n. 1387/SRA, Salvatore Di Mattia per il gravame n. 1345/SRA, Giuseppe Fazio per il gravame 1226/SRA, nonché il Pubblico Ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Lucio Todaro.

Premesso che in ordine agli appelli specificati in epigrafe il procuratore generale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione delle adite Sezioni Riunite trattandosi di competenza demandata, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, alle istituite sezioni giurisdizionali centrali di appello;

nella udienza pubblica dell'8 giugno 1994, puntualizzando quanto già allegato nell'atto introduttivo del giudizio depositato il 21 ottobre 1993, in ordine agli appelli nn. 1390/SRA e 1516/SRA (in epigrafe sub nn. 1 e 2), la difesa dell'assemblea regionale siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, del d.-l. n. 453/1993, convertito con legge n. 19/1994, in relazione all'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana in quanto appare del tutto obliterata la espressa disposizione secondo gli Organi giurisdizionali centrali debbono avere in Sicilia apposite sezioni per gli affari concernenti la regione;

il pubblico ministero, con articolate argomentazioni, nella medesima udienza pubblica, ha conclusivamente aderito alla questione di costituzionalità sollevata dalla difesa, come sopra indicato.

A tal riguardo ritiene il collegio che:

a) la prospettata questione di costituzionalità come sopra enunciata nei confronti dell'art. 1, quinto comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, in relazione all'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana sia rilevante e non manifestamente infondata;

b) oltre che per quanto attiene gli appelli nn. 1390/SRA e 1516/SRA, per i quali essa è stata attivata dalla difesa, analoga questione debba essere promossa d'ufficio anche per gli altri gravami indicati in epigrafe. Trattasi, infatti, di fattispecie del tutto identiche atteso che si verte sempre nelle ipotesi di giudizi pendenti innanzi alle sezioni riunite in sede giurisdizionale alla data del 1° gennaio 1993 ovvero ivi depositati successivamente al 10 marzo 1993, come rilevasi dalle date di deposito dei rispettivi atti introduttivi del giudizio sopra riportate.

Considerato in punto di rilevanza:

giò, intanto, premettere che il problema concerne i limiti della competenza delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e delle sezioni giurisdizionali centrali di appello a conoscere dei gravami presentati anteriormente alla conversione in legge del d.-l. da ultimo ricordato (n. 453/1993) e nella vigenza dei precedenti decreti-legge che in materia si sono susseguiti (dd.-ll. 8 marzo 1993, n. 54; 15 maggio 1993, n. 143; 17 luglio 1993, n. 232; 14 settembre 1993, n. 359 e 15 novembre 1993, n. 453);

a tal riguardo, ritiene il collegio essere fuor di dubbio la competenza delle sezioni giurisdizionali centrali a decidere sui gravami avverso pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali depositati successivamente al 10 marzo 1993, data di entrata in vigore del primo dei decreti legge innanzi indicati (n. 54/1993) istitutivo del nuovo sistema giurisdizionale, fatto salvo il breve periodo dal 9 al 16 maggio 1993 rimasto scoperto fra la cessazione degli effetti del d.-l. n. 54/1993 e l'entrata in vigore del d.-l. n. 143/1993;

per la individuazione del giudice competente a conoscere dei gravami avverso decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali pendenti avanti le sezioni riunite alla data del 1° gennaio 1993, per effetto delle protrazioni nel tempo della entrata in vigore dell'art. 5 del c.p.c. nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (da ultimo, 3 luglio 1994, ai sensi dell'art. 6 del d.-l. n. 105/1994), è da rilevare che sono pienamente applicabili, in forza del pre vigente art. 5 del c.p.c., le modifiche normative afferenti la competenza intervenute con il d.-l. 8 marzo 1993, n. 54, con il conseguente spostamento della competenza alle sezioni giurisdizionali centrali.

Quanto sopra si ritiene anche in conformità alla decisione 1/QM in data 9-22 marzo 1994 resa, al riguardo, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale sulla questione di massima sollevata dal procuratore generale in ordine al tema di cui trattasi;

alla soluzione della questione afferente la competenza, come sopra individuata, consegue tuttavia la necessità di indicare, ai sensi dell'art. 50 del c.p.c., il giudice innanzi al quale riassumere la causa, giudice che è ben diverso a seconda dell'esito del giudizio di costituzionalità che ne occupa.

Considerato in punto di non manifesta infondatezza:

l'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana approvato con d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, prevede che gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la regione;

in contrasto con la predetta norma di rango costituzionale, l'art. 1, quinto comma, del menzionato d.-l. n. 453/1993, nel testo coordinato con la legge di conversione 1994 n. 19, nel prefigurare le nuove sezioni giurisdizionali centrali, ha ommesso ogni previsione circa la sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia con sede in quel territorio, così come, peraltro, legislativamente disciplinato per la funzione di appello della giurisdizione amministrativa assolta dal consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale per la regione siciliana, con sede in Palermo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, nel testo coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, in relazione all'art. 23, primo comma, dello statuto della regione siciliana approvato con d.-l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Dispone la sospensione dei giudizi specificati in epigrafe in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengono rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale dell'8 e 17 giugno 1994.

Il presidente: SPADACCINI

N. 707

Ordinanza emessa il 18 ottobre 1994 dal pretore di Padova, sezione distaccata di Piove di Sacco, nel procedimento penale a carico di Bortolami Stefano

Processo penale - Dibattimento - Coimputato avvalentesi della facoltà di non rispondere - Preclusione per la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla p.g. nel corso delle indagini preliminari alla presenza del difensore ex art. 350, terzo comma, del c.p.p. - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad atti con valenza probatoria analoga - Mancata attuazione del principio di utilizzazione dell'operato della p.g. - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513).

(Cost., artt. 3, 109 e 112).

IL PRETORE

Stefano Bortolami è oggi a giudizio con l'incriminazione di furto in concorso con tale Sante Chinello, all'epoca minorenni.

L'unico elemento di errore a suo carico, per quanto emesso nell'istruttoria dibattimentale, sono le dichiarazioni rese dal Chinello. In particolare, il Chinello, individuato come possibile testimone del furto perchè visto nel luogo del medesimo poco prima del fatto, venne sentito a sommarie informazioni testimoniali. Poichè riferì invece di essere proprio lui l'autore correttamente i carabinieri interruppero l'esame e lo sentirono successivamente, con la rituale presenza di un difensore. Anche in questa occasione il Chinello ammise il fatto chiamando in correità Bortolami.

Oggi, sentito al dibattimento nelle forme di cui all'art. 210 del c.p.p., si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il p.m. chiede l'acquisizione del verbale di interrogatorio davanti alla polizia giudiziaria.

La richiesta del p.m. non è allo stato accoglibile. L'art. 513 del c.p.p., pur dopo le modifiche seguite alla sentenza n. 254 del 3 giugno 1992 dalla Corte costituzionale, non prevede la possibilità di dare lettura dei verbali degli interrogatori, pur rituali, resi dai sottoposti alle indagini alla polizia giudiziaria. Ed il fatto che tale previsione sia invece espressamente data per i verbali contenenti le dichiarazioni rese al p.m. ed al giudice non consente di affermare l'estensione della previsione, con interpretazione analogica.

Il dato normativo che attualmente vede esclusa la possibilità di dare lettura delle dichiarazioni rese dal sottoposto alle indagini alla polizia giudiziaria, alla rituale presenza di un difensore, appare allo stato privo di razionale giustificazione e frutto più di inadeguamento sistematico alle modifiche recate all'originario impianto strutturale del codice, che di consapevole e motivata discrezionale volontà legislativa.

Dopo le modifiche degli artt. 512 del c.p.p., 503, 3 e 5 c.p.p., infatti, le dichiarazioni ritualmente rese alla polizia giudiziaria hanno una loro utilizzabilità dibattimentale; come noto nell'impianto originario, invece, nessuna utilizzabilità era prevista per tali dichiarazioni.

Non si comprende quale sia oggi, dopo che significative eccezioni sono state introdotte al sistema che guardava con potenziale disvalore all'attività di acquisizione di grave svolta dalla polizia giudiziaria (clamoroso era in tal senso l'originario disposto dell'art. 195 4 c.p.p., che addirittura non consentiva agli appartenenti alla polizia giudiziaria quanto consentito agli altri testimoni), la «ratio» dell'esclusione che qui si va a contestare.

In particolare appare il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, 109 e 112 della Costituzione, senza che il sacrificio sociale che sempre la perdita di prove in un processo comporta trovi giustificazione nel diritto di difesa. Ed invero, quando le dichiarazioni siano rese dall'indagato alla presenza del difensore, l'identità dell'interrogante appare dato che non può essere determinante per giustificare disparità di trattamento probatorio (alla luce specialmente, si ripete, delle modifiche intervenute nel frattempo). Il vigente dato normativo non consente di dare piena attuazione all'art. 109 della Costituzione (posto che il p.m. si vede contrastato nell'utilizzazione della polizia giudiziaria anche per atti «legittimi» ed addirittura necessari perchè il nuovo processo possa utilmente funzionare — il riferimento è agli esami dell'indagato delegati, anch'essi pure esclusi dall'art. 513 del c.p.p.). Esso poi appare contrastare con l'art. 112 della Costituzione, laddove comporta una perdita di fonti di prove, ritualmente acquisite, senza che alcun confliggente tutelato diritto la giustifichi.

È quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 513 del c.p.p., laddove non consente che ove l'imputato o il coimputato ex art. 210 del c.p.p. si avvalga della facoltà di non rispondere si possa dare lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese alla polizia giudiziaria alla presenza del difensore.

La questione è rilevante nel presente processo perchè, per quanto esposto nella prima parte, se l'atto di cui il p.m. ha chiesto la lettura non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento, nessun elemento di prova ci sarebbe a carico del presunto.

Vanno adottati i conseguenziali provvedimenti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513 del c.p.p., in relazione agli artt. 3, 109 e 112 della Costituzione, nella parte in cui non consente che, nel caso in cui imputato o persona indicata dall'art. 210 del c.p.p. sia contumace o assente o si rifiuti di sottoporsi all'esame, sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal soggetto alla polizia giudiziaria, nel corso delle indagini preliminari, alla presenza del difensore, ex art. 350 3 del c.p.p.;

Sospende il presente processo;

Ordina la notifica dell'ordinanza all'imputato contumace e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Letta in pubblica udienza, alla presenza del p.m. e del difensore dell'imputato.

Padova-Piove di Sacco, addì 18 ottobre 1994

Il pretore: CITTERIO

94C1262

N. 708

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1994)
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Lo Iacono Giovanni*

Mafia - Misure di prevenzione - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo in caso di mero sospetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Lamentata eccessiva discrezionalità - Previsione per il riesame di procedure c.d. *de plano* in assenza di contraddittorio e senza esplicitazione del diritto di difesa - Lamentata mancata estensione a tale misura delle modifiche apportate dalla legge n. 256/1993 alle norme relative al soggiorno obbligato - Violazione dei principi di eguaglianza, di inviolabilità della libertà personale, del diritto di difesa nonché di legalità e del giudice naturale precostituito per legge.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 13, 24 e 25).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Lo Iacono Giovanni, avverso il provvedimento della procura nazionale antimafia del 14 settembre 1993 con il quale è stata rigettata l'istanza intesa ad ottenere, a norma della legge n. 256/1993, art. 25-*quater*, la modifica del soggiorno cautelare nelle isole Tremiti e il rientro nel comune di Palermo;

Sentita la relazione fatta dal consigliere signor A. Conzatti;

Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso;

Atteso che con ordinanza n. 3599/1994 questa Corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione, nel giudizio promosso da Lo Iacono Giovanni avverso l'ordinanza del g.i.p. del tribunale di Roma, in sede di riesame di altro decreto della procura nazionale antimafia in data 13 marzo 1993;

Atteso che la stessa questione deve essere sollevata nel presente giudizio, nel quale il medesimo Lo Iacono ricorre contro il rigetto, da parte del p.n.a. in data 14 settembre 1993, dell'istanza di spostamento della località del soggiorno cautelare col ritorno al luogo di residenza, avanzata dall'interessato con richiamo alla modifica introdotta alla disciplina del soggiorno obbligato dalla legge 24 luglio 1993, n. 256, trattandosi di provvedimento fondato sulla medesima norma;

Atteso che i motivi di incostituzionalità consistono nell'indeterminatezza della fattispecie legale, che, correlata all'estrema genericità nell'indicazione della condotta, consente al p.n.a., organo non giurisdizionale, uno spazio di discrezionalità tale da sottrarsi alla concreta possibilità di accertamento giudiziario;

Atteso che un tale accertamento è previsto dalla legge con la procedura c.d. *de plano*, vale a dire senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione del diritto di difesa, e con sottrazione del processo al giudice naturale;

Atteso che da un punto di vista strutturale, vale a dire delle modalità con le quali le misure in esame incidono sulla libertà individuale, il soggiorno cautelare non si diversifica dall'obbligo di soggiorno previsto dalle leggi nn. 1423/1956 e 575/1965, mentre la differenza, che si coglie in termini di operatività delle norme, una applicabile all'indiziato, l'altra al mero sospettato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, si giustifica trattandosi di misura atipica di carattere sussidiario rispetto alla misura di prevenzione ordinaria, e pertanto di applicazione eccezionale e limitata nel tempo;

Atteso che, per effetto dell'art. 1, terzo comma, della legge 24 luglio 1993, n. 256, che ha abrogato il sesto comma dell'art. 25-*quater* citato, l'istituto del soggiorno cautelare entra ormai a far parte in modo permanente del nostro ordinamento, vulnerando i principi costituzionali sopra richiamati anche sotto il profilo del venir meno della giustificazione di un sistema *extra ordinem*;

Atteso che, come ulteriore corollario, la mancata estensione al soggiorno cautelare delle modifiche introdotte dalla legge n. 256/1993 configurerebbe comunque una violazione del principio di parità di cui all'art. 3 della Costituzione;

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-*quater* del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo in corso;*

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia inoltre comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Così deliberato in Camera di Consiglio il 15 febbraio 1994.

Il presidente: PALMISANO

N. 709

*Ordinanza emessa il 10 ottobre 1994 dal tribunale di Patti
nel procedimento civile vertente tra Milio Luciano e Sindoni Vincenzo Roberto*

Elezioni - Ineleggibilità alla carica di sindaco di persona anche solo rinviata a giudizio per detenzione di sostanze stupefacenti pure dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che ha depenalizzato l'ipotesi di detenzione per uso personale - Incidenza sul principio di uguaglianza per l'equiparazione (in difetto di un effettivo potere di valutazione, da parte del giudice elettorale) tra lo spacciatore e il detentore ad uso personale che abbia subito l'esecuzione dell'azione penale sulla scorta della normativa previgente che considerava delitto anche la detenzione per uso personale - Violazione del diritto all'accesso alle cariche pubbliche elettive.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, modificato dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; legge regione Sicilia 26 agosto 1992, n. 7, art. 6).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

Riunito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1994;

Visto il ricorso proposto da Milio Luciano nato a Capo d'Orlando l'8 settembre 1940 ed ivi residente in contrada S. Gregorio n. 69, elettivamente domiciliato in Patti, largo D'Amico, Cond. Mozart (studio avv. C. Amata);

Sentite le parti ed il p.m., ha pronunciato la seguente ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Premesso che il ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'elezione a sindaco del comune di Capo d'Orlando di Sindoni Vincenzo Roberto, rinviato a giudizio con decreto del g.i.p. del Tribunale di Patti del 18 febbraio 1993, quale imputato del reato di detenzione di g 0,286 di cocaina prevista dall'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309/1990:

Considerato che il controinteressato Sindoni non si è tempestivamente costituito, ma è stato ammesso alla difesa orale a mezzo del proprio procuratore e ritenuto che per tale motivo il convenuto può legittimamente dedurre solo difese dirette a contestare la esistenza o la portata del fatto costitutivo delle pretese fatte valere in giudizio dall'attore;

Rileva che l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, applicabile in Sicilia per effetto del richiamo operato dall'art. 6 della legge regionale n. 7 del 26 agosto 1992, al primo comma, lett. e), prevede la incandidabilità — con conseguente nullità della elezione (quarto comma) — di coloro che sono sottoposti a procedimento penale ... per un delitto di cui all'art. 74 t.u. 9 ottobre 1990, n. 309, concernente la produzione ed il traffico di dette sostanze...;

Ritiene che pur essendo il riferimento all'art. 73 del d.P.R. citato di stretta interpretazione, tuttavia il senso della incidentale (...concernente la produzione o il traffico...) non può essere quello di circoscrivere ad alcune sole ipotesi la previsione (d'altra parte il legislatore avrebbe usato la più significativa espressione «...limitatamente alla produzione...»), bensì è da intendere come rinvio alla rubrica dell'art. 73 («produzione e traffico»), coinvolgente, quindi tutte le condotte descritte. Tale interpretazione, infatti, oltre ad essere confortata dal dato normativo — non esiste nel corpo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 la condotta materiale del «trafficare» che esiste solo in rubrica — appare anche logica ove si pensi che diversamente opinando, dovrebbero ritenersi non costituenti causa di ineleggibilità condotte di eguale e maggiore gravità rispetto alla produzione, quale la coltivazione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, la distribuzione, ecc..».

Tali argomentazioni inducono a ritenere, pertanto, che è causa di incandidabilità e, quindi, di ineleggibilità l'essere sottoposti a giudizio per una qualsiasi delle condotte descritte nel corpo dell'art. 73 della legge citata, per cui il ricorso sotto questo profilo appare certamente fondato sul piano normativo. Il procuratore del Sindoni ed il p.m. in sede di conclusioni hanno eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge n. 55/1990 interpretato nei termini sopra ritenuti, sia pure con diverse argomentazioni (l'avv. Lo Presti per contrasto con gli artt. 3, 51, 27 della Costituzione ed il p.m. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione).

Rileva questo tribunale che le questioni sollevate debbano dichiararsi inammissibili perché proposte da soggetti nella specie sformite della relativa legittimazione: infatti, quanto al controinteressato Sindoni, non costituito tempestivamente, ma ammesso alla sola difesa orale, deve osservarsi che l'eccezione di incostituzionalità non può ritenersi una mera difesa e, pertanto, non è da intendersi da lui deducibile; quanto al p.m., osserva il tribunale che nel procedimento instaurato lo stesso non è parte ma interveniente necessario (così sent. 00135 del 24 aprile 1981 Corte d'appello di Messina) e, pertanto, non può sollevare questioni di legittimità costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 40/1963).

Ritiene, però, questo Tribunale di dovere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, lett. e), della legge n. 55/1990, e per aspetti e sulla base di argomentazioni diverse da quelle prospettate da p.m. e difesa.

Rileva in particolare il tribunale che a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 — emesso in forza del risultato positivo del referendum abrogativo del 18/19 aprile 1993 — la fattispecie di reato contestata al Sindoni continua ad assumere rilevanza penale solo in presenza di destinazione a terzi della sostanza (è stata praticamente depenalizzata la detenzione per uso personale): per altro verso, però, essendo inibito al giudice della azione elettorale l'accertamento — anche incidentale — della ipotesi di cui alla contestazione (il discrimine tra illecito penale e amministrativo certamente è riservato al giudice penale), ne consegue che dovrebbe pervenirsi ad una statuizione di illegittimità anche per fatti la cui rilevanza penale è ormai più che dubbia anche sulla scorta della sola formulazione del capo di imputazione.

Pertanto, ritiene questo tribunale che si appalesa di dubbia legittimità l'art. 15, primo comma, lett. e), della legge citata nella parte in cui sancisce la incandidabilità, con conseguente nullità, della elezione di coloro che siano stati solo rinviati a giudizio per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, ben potendosi configurare una situazione sostanziale di detenzione per uso personale — perciò depenalizzata — non accertabile dal giudice dell'azione elettorale.

In particolare, a giudizio del tribunale, la norma applicabile al caso concreto si pone in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, venendosi ad equiparare, in difetto di un effettivo potere di valutazione, posizioni molto diverse quali quella dello spacciatore e del detentore (che potrebbe essere) ad uso personale che abbia subito l'esercizio dell'azione penale sulla scorta della normativa previgente (e quindi una condotta penalmente rilevante con una che non lo è più ma a cui la legge n. 55/1990 riconnette la ineleggibilità continuandola a catalogare «delitto»);

b) con l'art. 51 della Costituzione che sancisce il diritto di tutti di accedere... alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, laddove nel caso in specie l'applicazione della norma porterebbe a statuire la ineleggibilità e quindi a limitare il diritto costituzionalmente garantito anche, in ipotesi, di assenza di una preclusione legislativa, assenza che sarebbe certamente tale ove il giudice penale ritenesse (in mancanza di elementi indiziari a supporto della destinazione a terzi), l'avvenuta depenalizzazione del fatto.

Conseguentemente, va sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma richiamata con conseguente sospensione del giudizio in corso e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e come ulteriormente modificato dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, richiamato dall'art. 6 della legge regionale siciliana n. 7 del 26 agosto 1992, nella parte in cui riferisce la incandidabilità e, quindi, la ineleggibilità anche alla condotta di detenzione di sostanza stupefacente come regolamentata a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della giunta regionale siciliana e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso fino all'esito della decisione sulla questione sollevata.

Così deciso in Patti il 10 ottobre 1994

Il presidente: PICCIOLO

Il giudice estensore: LAZZARA

N. 710

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 novembre 1994) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, sui ricorsi riuniti proposti da Pochettino Sergio ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altro.

Pensioni - Trattamento pensionistico dei magistrati e categorie assimilate - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico periodico quanto meno equivalente a quello stabilito per il trattamento di attività - Disparità di trattamento tra i magistrati in servizio e quelli in quiescenza - Violazione del principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 42/1993 di inammissibilità di analoga questione ma con motivazione che secondo il giudice rimettente giustifica la riproposizione della questione.

(Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DEI CONTI

Uditi nella pubblica udienza del 14 febbraio 1991 con l'assistenza del segretario ragioniere Maria Marrone, il consigliere relatore dott. Silvio Pergameno, l'avv. Giovanni Vanin per il ricorrente dott. Sergio Pochettino; l'avv. Michelangelo Pascasio per il dott. Armando Gallo; l'avv. Tommaso Palermo per il ricorrente dott. Vincenzo Biagini; e il dott. Roberto Parziale per il Ministero di grazia e giustizia;

Visti gli atti e i documenti delle cause in prosieguo descritte;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi dei sigg. magistrati:

1) Pochettino dott. Sergio, nato a Roma l'11 luglio 1913, ricorso n. 136.925/137.474, residente in Roma; e domiciliato presso avv. Giovanni Vanin, viale Sirtori, 69, Roma;

2) Monacelli dott. Fausto, deceduto il 30 aprile 1990, ricorso 143.045, riassunto dalla vedova Anna Maria Pittori, nata a Roma il 6 agosto 1915, ivi residente, e dalla stessa proseguito; domicilio via Marco Polo, 117/A, Roma;

3) Di Falco dott. Felice, nato a Siracusa il 1º luglio 1905, deceduto, ricorso n. 152.052, riassunto e proseguito dalla vedova Laura Carpinteri, nata a Canicattini Bagni il 3 settembre 1910, residente in Roma, via S. Valentino n. 10 (00197);

4) Tanzi dott. Leonardo, nato a Bari il 27 settembre 1914, ricorso 152.676, residente in Roma, e domiciliato presso avv. Angelo Insolita, via Mario Musco n. 16 (00147);

5) Leccisotti dott. Giuseppe, nato a Torremaggiore il 6 dicembre 1903, ricorso n. 154.382, residente in Roma, piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7 (00136);

6) Biagini dott. Vincenzo, nato a Orvieto il 13 novembre 1915, ricorso n. 156.713, residenza Riano (Roma), domiciliato presso avv. Tommaso Palermo, Roma, via Muzio Clementi n. 68;

7) Gallo dott. Armando, nato a Filadelfia il 9 settembre 1915, ricorso n. 163.472/156.021, residenza Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Michelangelo Pascasio, e presso di lui domiciliato, Roma, via Boncompagni n. 61.

FATTO

Con i proposti gravami i ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto alla perequazione del trattamento di quiescenza in godimento sulla base del trattamento economico dei magistrati di pari qualifica, in servizio. L'importo di tali pensioni è menzionato nell'apposito prospetto inserito in prosieguo nella presente ordinanza.

Nell'odierna udienza i difensori presenti hanno sinteticamente esposto le considerazioni già formulate negli atti scritti, concludendo poi per l'accoglimento dei proposti gravami; tali argomentazioni possono così riassumersi: richiamo alla sentenza n. 42/1993 della Corte costituzionale e ai principi nella medesima ribaditi; assenza di qualsivoglia meccanismo perequativo per le pensioni dei magistrati; profonda divaricazione tra le pensioni dei ricorrenti e quelle in atto per i magistrati cessati recentemente dal servizio; grandi disparità di trattamento fra magistrati cessati con analoga anzianità di servizio e che hanno svolto le medesime funzioni; richiesta di rinvio degli atti alla Corte di giustizia europea del Lussemburgo; insistenza sulla particolare condizione dei magistrati *ex* combattenti; il dott. Parziale, per il Ministero di grazia e giustizia, ha invece poi insistito sulla natura interpretativa della legge n. 265/1991 ed ha chiesto il rigetto dei gravami per tutti i motivi di doglianza, anche per quanto concerne l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 425/1984.

DIRITTO

I ricorsi, come già riferito in narrativa, concernono la perequazione delle pensioni, in atto percepite dai magistrati ricorrenti, sulla base del trattamento economico di quelli in attività di servizio, con pari qualifica, questione ampiamente conosciuta dal giudice delle leggi, per avere — come è noto — già formato oggetto di numerose ordinanze di rimessione da parte di questa Corte e di corrispondenti pronunce della Corte costituzionale.

Il collegio ritiene quindi di poter formulare le proprie considerazioni proprio muovendo dal «punto di arrivo» della lunga e ben nota vicenda giudiziaria e cioè dalle osservazioni conclusive contenute nella sentenza della Corte verificatrice n. 42 del 28 gennaio-10 febbraio 1993; con la quale, nel dichiarare l'inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale sulla legge n. 265/1991 proposta da questa medesima Sezione, veniva fatto presente che un nuovo intervento del giudice costituzionale poteva configurarsi nel caso di un rinnovato divario delle pensioni dei magistrati dal trattamento di attività, al di là del ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale e imperfetto, richiesto dal giudice delle leggi, in armonia col dettato costituzionale. Non è stato comunque in tale sede formulato alcun parametro di riferimento.

La Corte remittente ritiene peraltro che la presente situazione delle posizioni pensionistiche dei magistrati ricorrenti debba essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale proprio per il pesante divario che ormai separa il trattamento attività oggi fruito dai magistrati in servizio — di pari qualifica — dalle pensioni di quelli collocati in quiescenza da alcuni anni, e anche per la rilevante disparità di situazioni che si è venuta a creare tra magistrati in posizioni analoghe (tutti in quiescenza) in conseguenza delle diverse interpretazioni che il quadro di incertezza normativa ha finito col determinare.

Ed a questo proposito appare doveroso sottolineare come l'evoluzione del trattamento economico dei magistrati in servizio nel corso degli anni che vanno dalla data del collocamento a riposo del più anziano dei ricorrenti (il dott. Giuseppe Leccisotti, cessato il 7 dicembre 1973) è stata determinata non soltanto da semplici e diretti aumenti di stipendio, ma anche dall'introduzione delle disposizioni che hanno attribuito lo stipendio di Presidente di Sezione dopo un certo numero di anni di permanenza nella qualifica di consigliere e il ricalcolo dell'anzianità nella qualifica precedente di cui all'art. 5 della legge n. 425/1984. Si tratta di disposizioni che non hanno introdotto modifiche delle prestazioni lavorative (v. sentenza costituzionale n. 226/1993) né mutamenti di *status*, né attribuzione di nuove, diverse, più rilevanti o maggiori funzioni, né hanno richiesto più lunghi orari di lavoro o più pesanti «rese» lavorative, perché tutti questi elementi del rapporto di impiego dei magistrati sono rimasti inalterati; è stato soltanto impresso un più rapido dinamismo economico in favore del solo personale in servizio. Attraverso tali disposizioni, la cui applicazione ai trattamenti pensionistici non è prevista, il legislatore ha operato in una direzione diametralmente opposta a quella chiaramente delineata dalla giurisprudenza costituzionale. In luogo di ispirarsi a un quanto meno progressivo e tendenziale allineamento delle pensioni al trattamento di attività, esso ha posto in essere meccanismi di progressione

degli stipendi che hanno fortemente rafforzato la tendenza a una divaricazione sempre più ampia con il trattamento del personale in quiescenza (vedi allegata tabella).

TABELLA DI RAFFRONTO TRA LE PENSIONI IN ATTO DEI RICORRENTI (HANNO TUTTI LA PENSIONE COL MASSIMO DI SERVIZIO) E QUELLE CHE SAREBBERO LORO SPETTATE SE FOSSERO CESSATI DAL SERVIZIO NEL 1994

Nome e data di cessazione	Qualifica classi e scatti	Pensione in godimento	Pensione se cessati oggi	Anni di servizio e annotazioni
Pochettino 12-7-1983	Presid. della Corte dei conti, classe 8ª, apb. 13ª	136.486.900	203.056.200	Servizio anni 49, ha ottenuto la qualifica superiore per art. 2, c. della legge n. 336 e art. 5 della legge n. 425/1984
Monacelli 30-8-1980	Presid. sezione corte dei conti, classe 8ª, apb. 14ª	73.482.600	153.925.400	Non applicato l'art. 5 della legge n. 425, perché cessato prima del 1º luglio 1983
Di Falco 2-7-1975	Consigl. Corte dei conti, stipendio da presidente sezione, classe 5ª	46.091.700	94.880.500	Non applicato l'art. 5 della legge n. 425, perché cessato prima del 1º luglio 1983
Tanzi 28-9-1984	Consigl. di Stato con stipendio da presid. sezione, classe 8ª, apb. 15ª	79.955.000	148.524.500	—
Leccisotti 7-12-1973	Magistrato di cassazione	55.738.900	126.921.000	Anni di servizio 52, fruirebbe oggi dello stipendio di presidente di sezione con 7 classi (considerato teoricamente anche l'art. 5)
Biagini 3-5-1980	Presidente di sezione di cassazione	48.675.500	121.520.000	Non considerato art. 5 (perché cessato prima del 1º luglio 1983), qualifica superiore per art. 2, c. 2, della legge n. 336
Gallo 9-9-1985	Presidente aggiunto di cassazione	87.510.800	158.144.369	—

La legge n. 265/1991 ha poi esplicitamente escluso che nella riliquidazione delle pensioni al 1º gennaio 1988, secondo il disposto della sentenza costituzionale n. 501/1988, si potrebbe tener conto degli aumenti conseguiti fino a tale data dal personale in servizio. Le competenti amministrazioni hanno allora riconosciuto al personale in quiescenza i piccoli aumenti delle così dette «pensioni di annata», un sistema di «adeguamento» (se così si può dire) che proprio la sentenza n. 501 aveva dichiarato incostituzionale, perché sostitutivo del criterio del collegamento con il trattamento di attività di servizio.

In altri termini, i magistrati in pensione sono oggi privi di un qualsivoglia meccanismo di adeguamento delle pensioni nel corso del tempo e al fine di consentire un minimo di adeguamento delle stesse le amministrazioni hanno dovuto fare ricorso a un artificio ai margini della legittimità (con le conseguenze per il prestigio e il decoro delle magistrature che è facile intuire).

Dall'allegata tabella risultano poi di tutta evidenza anche le rilevanti sperequazioni tra gli stessi trattamenti di quiescenza tra magistrati che hanno svolto medesime funzioni ed hanno tutti prestato il massimo di servizio pensionistico. In altri termini, i principi dell'adeguamento costante delle pensioni al trattamento di attività e dell'eguaglianza, del trattamento di quiescenza a parità di servizi prestati e di funzioni esercitate, sono stati completamente travolti, così come gli indirizzi nella materia tracciati dal giudice costituzionale.

Nella presente situazione delle pensioni dei magistrati, così, sembra non si possa individuare più l'esercizio di una discrezionalità legislativa nell'attuare — sia pur variamente — l'adeguamento costante tra i due tronconi del trattamento retributivo (quello di servizio e quello pensionistico) ma di una completa negazione di quel principio e di quella «solidarietà» tra lavoratori e pensionati, cui si deve affiancare una solidarietà più ampia dell'intera collettività,

come argomenta la sentenza costituzionale n. 226/1993; si tratta di principi che, aggiunge la sentenza se non richiedono una rigorosa corrispondenza tra contribuzioni (che a dire il vero non esistono! va pur detto) e prestazioni previdenziali (o retribuzioni differite?), esigono però un limite di ragionevolezza nel legiferare che sembra nella specie del tutto obliterato, non essendoci più alcuna commisurazione delle pensioni agli stipendi (se non all'atto della cessazione dal servizio, ma non nel tempo), sia pure secondo determinazioni discrezionali del legislatore (sentenza n. 119/1991 della Corte costituzionale).

Né può essere dimenticato che se è vero — come la Corte costituzionale ha più volte rilevato — che il legislatore deve farsi carico della non illimitatezza delle risorse finanziarie, è anche vero che dalla natura retributiva del trattamento di quiescenza sembrano derivare conseguenze non trascurabili a questo proposito. Tale natura retributiva potrebbe infatti, sotto un certo riguardo, essere addotta come giustificazione del mancato versamento di «contribuzioni» a carico del datore di lavoro e (persino!) del mancato accantonamento delle «ritenute» (ritenute e non «contribuzioni») a carico del dipendente, vere imposte che concorrono con tutte le altre a coprire le spese generali dello Stato, secondo il generale principio dell'unità del bilancio. Ma allora, sotto il profilo che in questo passaggio interessa, se le pensioni sono «retribuzioni» come gli stipendi, allora per la loro copertura occorre fare ricorso all'unica massa finanziaria destinata al pagamento, attuale o differito, dei pubblici dipendenti, con una considerazione unitaria del problema finanziario e delle esigenze del bilancio.

Sta di fatto che il futuro pensionistico dei magistrati resta oggi così unicamente affidato alla più ampia volontà del legislatore, senza garanzie di alcun tipo: non quella costituita da una rappresentanza sindacale ammessa a trattare con l'autorità governativa, in quanto la legge quadro del pubblico impiego non contempla il trattamento di quiescenza tra le materie oggetto di contrattazione collettiva; né l'altra di natura obbiettiva rappresentata da una cassa di previdenza (che pure fu istituita con apposita legge della fine del secolo scorso, ma in concreto non fu mai costituita) cui affluiscono i proventi del risparmio forzoso imposto al personale in servizio — prelevato ma non versato — e, insieme, i versamenti effettuati dal datore di lavoro.

La «cassa» non fu costituita, come abbiamo rilevato, ma lo Stato aveva sempre «onorato» il suo debito nei confronti del pensionato, effettuando le riliquidazioni delle pensioni allorquando nuove leggi disponevano aumenti in favore del personale in servizio; nel 1976, con la legge n. 177, lo Stato aveva formulato una nuova promessa, rimasta come è noto disattesa e lasciando il pensionato nella descritta situazione, che è particolarmente ingiusta nei confronti proprio dei magistrati i quali restano in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (dieci anni in più del limite I.N.P.S.), ed oggi anche fino al settantaduesimo anno, oltrepassando mediamente in misura notevole il massimo di servizio utile per la pensione. È una situazione che, in caso di pensione «contributiva» fondata su versamenti congrui e debitamente capitalizzati, consentirebbe l'accumulazione di capitali individuali relevantissimi, di fronte poi alla fruizione di pensioni (dirette e di reversibilità) per un numero di anni necessariamente modesto.

Quanto sopra esposto, la Corte remittente ritiene che il rilevante divario attualmente sussistente tra il trattamento di attività e il trattamento di pensione nella sua dinamica, quale risulta regolata dalla legge n. 265/1991, faccia apparire rilevante per la decisione dei ricorsi oggetto del presente giudizio (che in base a tale legge dovrebbero essere necessariamente rigettati) e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Carta costituzionale.

Una situazione questa, del resto, già prevista nella sentenza costituzionale n. 42/1993, là dove, in conclusione delle motivazioni in diritto, veniva osservato che nuove ulteriori divaricazioni fra pensioni e stipendi si rivelavano una conseguenza quasi necessaria della radicale opzione operata dalla legge nel senso di cristallizzare la riliquidazione alle misure stipendiali vigenti al 1° luglio 1983, senza tenere alcun conto, neppure parziale di qualsivoglia adeguamento nel tempo; tali motivazioni non mancavano poi di sottolineare la circostanza che le incertezze che avevano accompagnato la scelta legislativa della legge n. 265/1991 confermavano una logica che non poteva propriamente dirsi di attuazione delle statuizioni della Corte costituzionale, le quali anzi erano state assunte nella più riduttiva e letterale delle eccezioni possibili.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente procedimento;

Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale innanzi formulata;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle parti del giudizio e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così pronunziato in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 1994.

Il presidente: SARACENO

94C1265

N. 711

Ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Bracciano, nel procedimento penale a carico di Luciani Bruna

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Previsione della sospensione di tutti i procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 - Incidenza sul principio della obbligatorietà dell'azione penale e di uguaglianza - Indebita rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera richiesta per la concessione dell'amnistia - Violazione del diritto della proprietà pubblica dei comuni - Abuso dello strumento del decreto-legge in assenza del presupposto della necessità ed urgenza - Violazione della sfera di competenza regionale in materia di edilizia ed urbanistica.

(D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 46, capi IV e V, e successive modificazioni). (Cost., artt. 3, 42, 77, 79, 112, 117, 118 e 128).

IL PRETORE

Sentite le parti e visti gli atti;

OSSERVA

I. — Sulla rilevanza del rilievo, d'ufficio, della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità della normativa del c.d. condono edilizio in ordine alla presente fattispecie.

La questione si pone in primo luogo relativamente alla sospensione del procedimento penale in virtù della norma dell'art. 44 della legge n. 47/1985 applicabile al giudizio attraverso il richiamo fattone dall'art. 1 del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551; nonché in relazione a tutte le altre norme del d.-l. n. 551/1994 che disciplinano la procedura del condono stesso.

Il pretore, aderendo agli autorevoli principi giurisprudenziali formati in occasione dell'emanazione della legge n. 47/1985 (cfr. Corte costituzionale 31 marzo 1988, n. 369, in F.I. 1989, I, 3383 e segg.; Cass. 23 giugno 1987, Amici in F.I. Rep. voce «edilizia ed urbanistica» m. 818; Cass. 10 novembre 1987 D'Ambrosio, in F.I. Rep. 1989 voce cit. m. 846; Cass. 7 giugno 1988 Zingaro in F.I. Rep. 1989 voce cit. m. 850; Cass. 2 maggio 1988 Mascolo in F.I. Rep. 1989 voce cit. m. 853; Cass. 30 maggio 1988 Romagnoli in F.I. Rep. 1989 voce cit. m. 859) che non possono non valere stante l'analogia dei presupposti anche per l'attuale normativa, ritiene che l'*iter* corretto che il giudice penale deve adottare, dopo l'entrata in vigore del predetto decreto, ed in presenza di un processo penale per fatti di urbanistica, sia il seguente: accertamento relativo alla sussistenza o meno di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. (cfr. in termini Cass. 9 dicembre 1989 Salvatore F.I. Rep. voce cit. m. 839); in caso negativo accertamento dei presupposti che astrattamente consentano l'applicazione della normativa di cui al d.-l. (in particolare data di ultimazione delle opere, nell'accezione di cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 47/1985, che non deve essere successiva al 31 dicembre 1993, salvo che la mancata ultimazione sia dipesa da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali: dimensioni delle opere in relazione a quanto prescritto dall'art. 1, primo comma, del d.-l.; assenza di cause ostative all'applicazione del condono come nel caso di costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, cfr. art. 2, nono comma, del d.-l. n. 551/1994); e solo nel caso

di scrutinio positivo (sicché le opere abusive potrebbero in astratto beneficiare delle procedure previste dal decreto, il che non equivale alla possibilità di ottenere la concessione in sanatoria, cfr. art. 39 della legge n. 47/1985) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art. 44 della legge n. 47/1985 fino alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

Dopo tale termine il mantenimento della sospensione del procedimento penale (art. 38 della legge n. 47/1985) è condizionato da ulteriori fattori. Il procedimento penale dovrà infatti necessariamente riprendere il suo corso laddove non risulti la presentazione tempestiva della domanda di concessione in sanatoria, la legittimazione al conseguimento della sanatoria, il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione (e di contributi concessori? Così sembrerebbe coordinando la norma dell'art. 38, primo comma, della legge n. 47/1985 con quella dell'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 551/1994), nella misura prevista, da versare nei tempi previsti dal decreto e la cui prova del versamento deve essere allegata alla domanda di sanatoria, la mancanza di omissioni e di inesattezze nella domanda che la facciano ritenere dolosamente infedele.

Nel caso in esame, effettuati i riscontri necessari secondo il modulo procedimentale testè ricordato, il pretore ritiene che non possa dubitarsi che il procedimento penale dovrebbe essere sospeso, in virtù dell'art. 44 della legge n. 47/1985, essendo certo che le opere sono state ultimate, nella accezione di cui all'art. 31 della legge n. 47/1985, entro il 31 dicembre 1993 e che le stesse non impegnano una cubatura superiore a quella massima consentita dal decreto-legge.

Si potrebbe obiettare che la dimostrata rilevanza della questione di costituzionalità otterrebbe solo alla disciplina della sospensione del processo prevista dall'art. 44 della legge n. 47/1985, mentre non sarebbe dato allo stato affermarne la rilevanza in ordine alla intera (e sostanziale) disciplina contenuta nelle norme del c.d. condono edilizio, posto che l'imputato potrebbe anche non presentare la domanda di concessione in sanatoria (come pure potrebbero verificarsi le condizioni negative impeditive, alla stregua dei parametri suindicati, alla applicazione della sospensione ulteriore, quella ai sensi dell'art. 38 della legge n. 47/1985), con il conseguente obbligo della prosecuzione del giudizio penale e la irrilevanza delle questioni di costituzionalità relative alla disciplina sostanziale dettata dal d.-l. in questione.

V'è per contro da osservare che il ragionamento pecca per difetto. Ed invero se così si opinasse, neppure dopo la presentazione della domanda di concessione in sanatoria (che produce una sospensione del procedimento penale di ben più ampio respiro) il giudice sarebbe abilitato a sollevare una questione di costituzionalità posto che è impossibile sapere *ex ante* quale siano gli esiti del procedimento amministrativo (ad es. l'interessato, in prosieguo, potrebbe non corrispondere gli ulteriori importi di oblazione dovuti).

Ciò che ad avviso del remittente rileva è che nel momento in cui il giudice è tenuto ad applicare la sospensione del procedimento penale si è già instaurata, in virtù dell'applicazione delle norme del c.d. condono edilizio, una situazione processuale che (come accadrà nella maggior parte dei casi) non potrà che sfociare nella estinzione dei reati contestati all'imputato.

In ogni caso, quest'ultima ha chiesto la sospensione del giudizio in relazione alla esistenza della normativa in esame producendo prova del pagamento dell'oblazione e tali circostanze sono sufficienti, come condivisibilmente riteneva la stessa Corte costituzionale con la sentenza 31 marzo 1988, n. 369, cit., a radicare la rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità anche in relazione ad articoli diversi dall'art. 44 della legge n. 47/1985.

2. — Va precisato che le eccezioni di incostituzionalità sono dirette nei confronti del condono edilizio di cui al d.-l. n. 551/1994 (e precisamente nei confronti dell'art. 1 del medesimo) e nei confronti delle norme del condono edilizio della legge n. 47/1985 nella misura in cui dal d.-l. n. 551/1994 si citano e si fanno proprie (espressamente o meno) le norme di cui alla legge n. 47/1985.

3. — Il primo dubbio di incostituzionalità che questo pretore intende sollevare è quello, articolato in molteplici profili, relativo allo strumento adottato per l'emanazione del c.d. condono edilizio, vale a dire il decreto-legge.

Il disposto dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione prevede, fra l'altro, che i provvedimenti provvisori con forza di legge sono adottati dal governo «in casi straordinari di necessità e di urgenza»; e che i decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Ed invero, senza che possa valere in contrario la indubbia esistenza di una diffusa prassi di un sempre più ampio uso della decretazione di urgenza (sia sotto il profilo della emanazione di decreti legge avulsa dalla sussistenza dei presupposti della necessità e della urgenza e sia sotto il profilo della reiterazione di decreti non presentati o non convertiti), ed infatti non si crede che una prassi contraria alla lettera ed allo spirito della Costituzione possa legittimare

atti che su di essa si fondano, sta il fatto che, pur senza entrare nel merito della esistenza dei «casi straordinari di necessità e di urgenza», cionondimeno appare innegabile affermare la necessità della obbligatoria sussistenza di una coerenza interna fra le norme emanate dal Governo e le ragioni di urgenza e di necessità dallo stesso Governo espresse, pena la diretta violazione dell'art. 77 anche sotto l'aspetto della irragionevolezza della normativa, viziata, mutuando una tipica formula del diritto amministrativo, da eccesso di potere per sviamento dalla causa.

Invero, nel caso in esame, le ragioni a sostegno della ricorrenza di un caso di straordinaria necessità e di urgenza per l'emanazione delle norme sul condono edilizio non sono neppure indicate dal Governo che afferma semplicemente di avere «la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia».

Ma avere, da parte di un soggetto, sia pure il Governo della Repubblica, l'impellente necessità di fare qualche cosa non equivale sul piano logico alla sussistenza della necessità. Si può avvertire, da parte del Governo, la legittima ed impellente necessità di emanare una certa normativa in un determinato settore d'intervento perché ad esempio ed in astratto il programma politico od altre specifiche ragioni lo inducono a dare la preferenza a certe tematiche sociali piuttosto che ad altre, ma questo in sé non implica ontologicamente che quell'intervento o quella materia rappresentino, *ex se* un «caso straordinario di necessità e di urgenza».

La prima esigenza può essere affrontata nei modi più vari (cercando ad es. una corsia preferenziale in Parlamento), ma solo la seconda giustifica la decretazione d'urgenza.

L'interprete potrebbe ipotizzare che i casi straordinari di necessità e di urgenza possano attenersi allo stato delle attività economiche e produttive cui accenna il prologo del decreto-legge, ma anche così non si progredisce di tanto, sorgendo anzi il dubbio che le situazioni sulle quali si voglia incidere siano i provvedimenti repressivi (come sequestri e ordinanze di sospensione dei lavori) adottati dalle varie autorità preposte alla tutela del territorio (con il paradosso che interventi legittimi emessi a tutela della legalità costituirebbero «casi straordinari di necessità e di urgenza»); che, viceversa, sotto altro versante e taglio visuale, l'attività edilizia abusiva esistente e già disvelata dimostra abbondantemente che non occorre alcun incentivo in tal direzione (e caso mai occorre un freno più efficace).

Se poi invece è l'attività edilizia lecita che si vuole incentivare, non si vede che cosa il condono di quella illecita (ed in particolare di quella illecita sostanzialmente) abbia con la prima a che vedere.

Il d.-l. n. 551/1994 reitera, con modifiche, il precedente d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, decaduto.

La reiterazione dei decreti legge scaduti è prassi frequente; che, di fatto, prolunga surrettiziamente ed indeterminatamente i termini di decadenza di sessanta giorni previsti dalla Costituzione, con il non secondario effetto di impedire al Parlamento di esercitare la potestà legislativa che gli compete.

Ed ancora, lo strumento del decreto-legge, adottato per il condono del 1994 è, ad avviso del remittente, fortemente sospetto per violazione dei criteri di ragionevolezza che debbono ispirare le leggi (anche i decreti-leggi) e del criterio di eguaglianza sancito dalla Costituzione.

In materia penale l'uso del decreto-legge incontra dei limiti insiti alla natura stessa del mezzo in relazione alla elevatezza dei valori in gioco, ma anche laddove il decreto-legge non contenga norme incriminatrici occorre tuttavia che la sua incidenza sulle norme penali stesse sia compatibile e conforme ai dettami costituzionali.

L'assenza di certezza del diritto, in vario modo connessa alla precarietà del decreto-legge, può creare situazioni di disparità irragionevole fra i cittadini.

Occorre riflettere sulla circostanza che non tutti gli abusi edilizi che potrebbero in astratto beneficiare del condono sono stati scoperti.

È quindi indubitabile che avanzando domanda di concessione in sanatoria, l'autore di un abuso non ancora accertato si espone agli eventuali rigori della legge penale, laddove non convertito il decreto o convertito con modifiche per lui negative, non intervenisse in suo favore una legge del Parlamento.

L'alternativa per il cittadino interessato ai benefici del c.d. condono edilizio, ma al tempo stesso preoccupato per le eventuali conseguenze dannose di una autodenuncia è non avanzare alcuna domanda di sanatoria fin tanto che la legge non sia stata convertita, rischiando però, in tal caso, di perdere i benefici sperati per intempestività della domanda (il termine per il pagamento dell'oblazione scade il 31 ottobre 1994 e quindi prima dei sessanta giorni a far tempo dal 27 settembre 1994).

Il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge in presenza di situazioni identiche, sancito dall'art. 3 della Costituzione appare violato sotto molteplici profili: rispetto a chi ha usufruito della normativa emanata con la legge (e non d.-l.) n. 47/1985; nonché per la casualità secondo la quale alcuni soggetti potrebbero beneficiare del condono in virtù di decreti legge non convertiti e di cui siano stati successivamente positivamente regolati gli effetti dal Parlamento ed altri non solo per avere prudentemente aspettato, ma in ipotesi invano, la conversione del decreto in legge, mancata; ed ancora, secondo cui alcuni vi potrebbero beneficiare (in ipotesi di decreto convertito) per aver osato rischiare ed altri no, non avendo avuto la stessa determinazione (ed essendo nel frattempo e prima della conversione scaduto il termine per il pagamento della oblazione); ovvero ed ancora avendo alcuni pagato, alla stregua del d.-l. 26 luglio 1994, n. 468, un determinato importo a titolo di oblazione ed altri, nella medesima situazione, ma ai sensi del d.-l. 27 settembre 1994, n. 551, un importo differente.

Né a scalfire l'irragionevolezza (in termini costituzionali) di tali diversi trattamenti può valere la considerazione che si è in presenza di comportamenti volontari e liberi degli interessati, posto che la legge deve offrire criteri applicativi certi nonché astratti e generali ponendo tutti i cittadini (che si trovino in situazioni analoghe o identiche) nelle stesse condizioni. In particolare di fare scelte davvero libere e non condizionate dal giustificato timore delle conseguenze di una autodenuncia di portata anche penale (o, per converso, dalla speranza di lucrare vantaggi e sconti dalle ulteriori formulazioni dei decreti-legge).

Queste e ed altre situazioni di irragionevolezza non si potrebbero verificare in presenza di una legge emanata dal Parlamento.

4. — La normativa impugnata, ad avviso del remittente, confligge con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione anche per altri profili.

Come è noto il primo comma dell'art. 3 stabilisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» ed il secondo che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese».

Come è noto le norme del condono edilizio di cui al d.-l. n. 551/1994 non fanno distinzione fra abusi sostanziali ed abusi formali.

Salve alcune esclusioni e limitazioni (relative al soprassuolo boschivo percorso dal fuoco che nel d.-l. del 1994 è escluso dal condono; nonché, ma non ai fini della estinzione del reato che è anche in tali casi attingibile, cfr. art. 39 della legge n. 47/1985, alla esistenza di vincoli o alla natura demaniale dell'area) anche gli abusi sostanziali possono essere sanati.

In altre parole anche un'opera in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici può essere condonata (nel senso pieno di concessione in sanatoria ed estinzione del reato).

E così, con riferimento alla fattispecie in giudizio, preso atto che il perito del giudice accertava che la cubatura realizzata dall'imputata contrastava insanabilmente con il p.r.g. del comune di Trevignano Romano (che con un indice di 0,15 mc/mq consente, su quell'area, una cubatura massima di mc 220,5 in luogo dei 657,1 realizzati, con una differenza in eccesso di mc 346,6) non v'è dubbio che ciononostante la prevenuta possa, teoricamente, avanzare e ottenere la concessione in sanatoria.

In tal modo il soggetto interessato può, in base alle norme del condono edilizio, ottenere una serie di benefici e di vantaggi che ad altri cittadini che pur si trovano in un'analoga situazione (che hanno ad es. un terreno disponibile nella stessa area e delle stesse dimensioni) sono negati.

Si pensi a concessioni rilasciate per depositi e magazzini in aree agricole dove sono invece state costruiti manufatti per civile abitazione; ad altezze, cubature, destinazioni d'uso non consentite e via dicendo.

Tali opere potrebbero essere realizzate solo in virtù di una concessione illegittima ovvero di un comportamento abusivo, senza concessione.

A tale stregua però non vi sarebbe nessuna violazione del principio di eguaglianza, essendo assolutamente evidente a tutti che il cittadino onesto, che si astiene dal realizzare opere abusive o con concessione illegittima, non viene arbitrariamente discriminato (almeno in punto di diritto) dalle altre cennate situazioni, le quali sono entrambe *contra legem*, con tutto ciò che questo implica.

Viceversa, a seguito dell'applicazione delle norme in tema di condono, la discriminazione che si determina è palese.

In punto di diritto (se si escludono questioni attinenti ai rapporti interprivati, di diritto civile, indifferenti alla sanatoria ma che neppure sempre sussistono) il soggetto che ha sanato l'abuso si trova in una condizione di piena legittimità della titolarità e della disponibilità del bene (può ottenere l'allaccio di utenze; può validamente alienarlo, etc.).

Vi sono motivazioni ragionevoli (in termini costituzionali) a sostegno dei trattamenti differenziati?

In prima approssimazione si potrebbe opinare per la risposta positiva pensando che chi beneficia del condono paga un prezzo (l'oblazione).

Ma a ben pensarci non è questa una differenza che possa escludere la sussistenza di una irrazionale discriminazione.

Quanti cittadini onesti (che non hanno commesso abusi edilizi) sarebbero ben lieti di acquistare a poche lire un terreno agricolo e costruirci una casa per civile abitazione, pagando le somme corrispondenti all'oblazione? La risposta è intuitiva.

E perché invece tali cittadini non possono pagare e costruire? Anche qui la risposta, nella sua crudezza, è ovvia: perché viene valorizzato (se non si vuol dire premiato) l'atto illecito. È l'atto illecito infatti che viene trasformato, merce il pagamento di somme, in situazione *secundum ius*.

L'onesto rimane, ancora una volta, al palo ed in lui arderà amaro e forte il sospetto che l'onestà non paghi.

Va sottolineato inoltre, per quanto l'affermazione possa sembrare errata in prima approssimazione, che si può conseguire il condono anche senza pagare l'intera somma dovuta a titolo di oblazione.

Ciò è espressamente previsto dal d.l. n. 551/1994 nell'ultimo periodo del nono comma dell'art. 1, con un meccanismo automatico che attribuisce all'interessato la concessione in sanatoria anche a prescindere dall'esatto pagamento di ciò che la legge prevedeva dovuto a titolo di oblazione (cfr. pure art. 35, dodicesimo comma, della legge n. 47/1985 e Cass. S.U. 19 dicembre 1990 Landolfi in F.I. 1991, I, 363 e segg.).

Il decreto, poi, consente di beneficiare dei suoi effetti anche a soggetti che hanno già usufruito, per altre opere abusive, del condono del 1985.

È ad avviso del remittente difficile immaginare, nel settore urbanistico ed ambientale, discriminazione più bruciante e stridente.

In definitiva, ciò che emerge con forza è la irrazionalità del trattamento differenziato. Non si nega invero che le situazioni (fra chi ha commesso l'abuso e chi non l'ha commesso) siano differenti: ciò è in *re ipsa*. Quello che è irragionevolmente discriminatorio è il trattamento riservato all'un soggetto e negato all'altro.

Si potrebbe obiettare che ciò che il pretore lamenta come discriminatorio è all'incirca ciò che accade in presenza di un'amnistia, ma l'eccezione non apparirebbe fondata sol che si pensi che l'amnistia è prevista, come istituto *ad hoc* dalla Costituzione italiana (oltre che dal codice penale), ed i suoi effetti diretti ed indiretti, le sue conseguenze ed implicazioni individuali e sociali sono stati preventivamente ed *ab origine* valutati e accettati dai padri costituenti.

E di ciò vi è riprova nel fatto che la legge concessiva dell'amnistia deve essere approvata dal Parlamento «a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale».

L'amnistia, proprio per i gravi effetti che comporta è disciplinata espressamente dalla Costituzione che per essa prevede una procedura rigorosa ed una larga maggioranza in modo da ridurre quanto possibile gli squilibri che l'istituto, specialmente se usato con troppa frequenza e disinvoltura, può comportare nel tessuto sociale del Paese.

Ora, in conclusione, secondo la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 369/1988 citata) il c.d. condono edilizio non è un'amnistia cosicché, seguendo tale tesi, la discriminazione che il d.l. n. 551/1994 determina e, come sopra illustrata, non può neppure essere giustificata nell'ottica del bilanciamento fra valori (e precetti) costituzionali che può valere per l'amnistia.

5. — Il c.d. condono edilizio come atto di clemenza.

Avuti ben chiari i limiti che deve avere la presente ordinanza (che sono quelli di sottoporre al giudizio dell'organo competente la valutazione dei motivi di sospetta incostituzionalità che l'ufficio remittente nutre) occorre partire proprio dagli insegnamenti della Corte costituzionale in materia. A tale proposito si deve fare primario riferimento alla già citata sentenza 31 marzo 1988, n. 369.

In essa la Corte ha escluso che le norme del c.d. condono edilizio (quello, ovviamente, di cui alla legge n. 47/1985) integrassero una amnistia e che quindi la legge del 1985 potesse essere incostituzionale per non essere stato il provvedimento adottato con le garanzie di cui all'art. 79 della Costituzione.

Si tratta di operare un riesame della intera questione alla luce degli atti e degli avvenimenti successivi al 1985 che potrebbe portare a conclusioni diverse da quelle a suo tempo assunte dall'Alto Consesso in relazione al condono del 1985: in relazione a ciò non pare inutile sollevare, formalmente, come si fa, eccezione di incostituzionalità anche sotto il profilo della violazione dell'art. 79 della Costituzione, a maggiore ragione nell'attuale testo che manifesta, con la qualificata maggioranza richiesta, il vasto consenso sociale (come riflesso dalle opinioni espresse dai rappresentanti del popolo nel Parlamento) che si ritiene costituzionalmente necessario per l'emanazione dell'amnistia e dell'indulto; nonché dell'art. 3 e 112 della Costituzione, in relazione al vigente principio della obbligatorietà dell'azione penale.

Orbene, escluso che nel c.d. condono possa essere ravvisata una forma particolare di oblazione extraprocessuale (per il che si concorda pienamente con quanto espresso nella citata sentenza n. 369/1988 della Corte costituzionale), sembra al pretore che la questione del raffronto fra le ipotesi di amnistia condizionata (cfr. art. 151, terzo comma, del c.p. e, fra i casi concreti, ad es. il d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 «concessione di amnistia per reati tributari») e le norme premiali del c.d. condono edilizio, vada posta tenendo presente un aspetto che può apparire ovvio ma che è tuttavia fondamentale: le norme del c.d. condono sono state emanate con decreto-legge e con un titolo che nulla ha a che vedere con l'amnistia o l'indulto.

Si tratta però di accertare, al di là della nomenclatura (non basta attribuire a qualcosa un nome per trasformarla in altro che, nella sostanza, non è), quale siano, realmente, il contenuto, la natura e la finalità delle norme.

Quanto al contenuto delle norme pare difficilmente contestabile che un titolo diverso (appunto di «amnistia ed indulto») che fosse stato attribuito alle norme impugnate non avrebbe affatto sfigurato, come suggerisce ad es. il raffronto con il citato d.P.R. n. 525/1982 in tema di amnistia per i reati tributari, che opera con meccanismi procedurali non dissimili da quelli contenuti nelle norme del condono edilizio.

Questo perché in entrambi i casi (amnistia, condizionata - condono edilizio) l'effetto estintivo del reato dipende nella sostanza, oltre che dalla sussistenza di determinati requisiti oggettivi e temporali, la cui sussistenza il giudice deve accertare, fondamentalmente da un comportamento positivo e volontario del destinatario delle norme (che per il c.d. condono edilizio consiste nel pagamento di tutte le somme dovute per legge a titolo di oblazione ovvero dell'esplicarsi del meccanismo alternativo previsto dal dodicesimo comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985).

D'altra parte se non si può negare che con la legge ordinaria si possano istituire nuove forme di estinzione del reato oltre quelle già previste e codificate nel codice penale, vi è però pur sempre un limite assoluto invalicabile e tale limite va individuato nel rispetto della Costituzione.

La Corte costituzionale nella sentenza del 1988 affermava che il c.d. condono edilizio «costituisce senza dubbio "specie" d'una generale nozione di misura di clemenza».

Ed allora, viene da riflettere, se si ammette che il c.d. condono edilizio opera nello stesso modo in cui operano (ed hanno in concreto operato o possono operare) le amnistie condizionate e se si ritiene che il c.d. condono edilizio è senz'altro una forma di clemenza, quali sono le ragioni logiche per negare che necessariamente debbano valere, anche per tale mezzo, le procedure garantistiche di cui all'art. 79 della Costituzione.

La considerazione, espressa dalla Corte costituzionale, che determinati provvedimenti, come quelli del c.d. condono edilizio, sono adottati al fine di orientare i comportamenti di chi ha violato la legge in una determinata direzione, non sembra, in un tale contesto, con la sola valorizzazione delle motivazioni del provvedimento, poter autolegittimare e dare forza giuridica propria all'atto di condono né poter mutare i termini della questione, almeno nella misura in cui sia esatto affermare che anche una formale amnistia che fosse adottata per orientare il comportamento dei soggetti devianti in una certa direzione dovrebbe pur sempre rispettare le regole e le garanzie di forma che la Costituzione per essa impone.

Ma v'è un altro ed ulteriore profilo che merita di essere affrontato.

La Corte costituzionale nella citata sentenza 31 marzo 1988, n. 369, affermava, fra l'altro, che «il legislatore del 1985 nel tentativo di porre ordine nell'intricata farraginoso materia dell'edilizia, preso atto della illegalità di massa in tale materia verificatasi ha inteso chiudere un passato illegale; ed ha ritenuto con valutazioni insindacabili in questa sede di indurre autori e non di violazioni edilizie a chiedere la concessione in sanatoria relativa ad opere realizzate abusivamente». Il legislatore ha usato, rileva condivisibilmente la Corte, della «punibilità in materia autonoma, svincolata dalle relazioni con il reato commesso».

Rilevava ancora la Corte che «tutte le volte che si rompe il nesso costante fra reato e punibilità e quest'ultima viene usata per fini estranei a quelli relativi alla difesa dei beni tutelati attraverso la incriminazione penale, tale uso può incidere negativamente sul principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e deve trovare la sua giustificazione nel quadro costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell'intervento punitivo dello Stato».

«La non punibilità o la non procedibilità dovuta a situazioni successive al commesso reato, come nel caso del condono edilizio, deve comunque essere valutata in funzione delle finalità proprie della pena: ove l'estinzione della punibilità irrazionalmente contrastasse con tali finalità, ove risultasse variamente arbitraria, tale, come è stato esattamente sottolineato, da svilire il senso stesso della comminatoria edittale e della punizione non potrebbe considerarsi costituzionalmente legittima».

Ciò, in particolare, osserva la Corte laddove «l'effetto estintivo debba spiegarsi nei confronti di reati che, direttamente o indirettamente, violano precetti costituzionalmente sanciti, posti a tutela di fondamentali esigenze della comunità». «La non punibilità e la non procedibilità di cui ai moderni condoni penali, specie quando cancellano reati lesivi di beni fondamentali della comunità va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa ed in maniera non generica fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Contraddire, vanificare, sia pure temporaneamente, le ragioni prime della punibilità, attraverso l'esercizio arbitrario della non punibilità equivale non soltanto a violare l'art. 3 della Costituzione ma ad alterare con il principio della obbligatorietà dell'azione penale l'intero volto del sistema costituzionale in materia penale».

Il significato di quanto afferma la sentenza della Corte costituzionale, in questi fondamentali passi riportati, è di una chiarezza cristallina.

L'estinzione della pena deve in qualche modo e misura giustificarsi e ricollegarsi in funzione di tutela (e ciò anche nella materia del territorio e dell'ambiente, che sono beni che la Costituzione considera e valorizza quali patrimonio di tutta la collettività) all'oggetto delle norme sul cui precetto penale si è inciso.

Per quanto riguarda il condono edilizio del 1985 la Corte ha scrutinato, sotto tale visuale, favorevolmente la legge n. 47/1985 ritenendo che con la legge in questione il legislatore avesse «inteso chiudere un passato di illegalità di massa alla quale aveva anche contribuito la non sempre perfetta efficienza delle competenti autorità amministrative ed avesse mirato a porre sicure basi normative per la repressione futura di fatti che violano fondamentali esigenze sottese al governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica e privata, la funzione sociale della proprietà, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico».

Tali beni il legislatore del 1985 riteneva potessero essere «difesi validamente per il futuro solo attraverso la cancellazione del notevole ingombrante carico pendente relativo alle passate illegalità di massa».

Orbene proprio alla luce di quanto insegnato dalla Corte costituzionale vanno svolte alcune considerazioni.

Il punto fermo, l'ancora di costituzionalità delle normative di condono edilizio riposa dunque in una qualche forma di tutela di ritorno (del territorio e dell'ambiente) che deve essere prodotta o favorita dalle normative stesse.

Invero vi è da dubitare che il bilancio definitivo di condoni edilizi siffatti possa essere attivo a favore del bene protetto.

Ed infatti, anche in presenza di un qualche effetto positivo, appare assai più probabile, come conseguenza del condono, la conseguente caduta di credibilità del precetto penale che assiste la normativa urbanistica, nonché il diffondersi della convinzione (fondata, come l'intera vicenda dei condoni edilizi citati esemplarmente dimostra) che ad un condono ne seguirà un altro e che l'abuso nell'urbanistica, in definitiva ed alla lunga, paghi più dell'osservanza della legge.

In ogni caso si può senz'altro opinare che la legge del 1985 (pur avendo delle non lievi ambiguità e lacune, si pensi, per tutte, alla timida disciplina delle modifiche di destinazione d'uso) contenesse (specialmente per l'assetto normativo dell'epoca) una corpo di norme, non soltanto premiali, che rielaborando e riordinando (almeno in parte) la materia edilizia, dettava nuovi, importanti e forti principi di tutela del territorio.

Può, a meno di dieci anni di distanza da quella legge, considerarsi costituzionale questo decreto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte?

Affermare questa volta che vi è la possibilità di ancorare le norme impugnate a ragioni (anche) di tutela ambientale appare francamente impresa ardua.

Con il decreto in questione si traccia una riga continua (almeno per quanto riguarda la sanzione penale e nei limiti delle cubature previste) su tutti gli abusi edilizi, formali sostanziali (contrariamente a quanto il legislatore aveva promesso con l'art. 13 della legge n. 47/1985 per il futuro), commessi ed ultimati dai tempi passati ad oggi.

Con la conseguenza di creare le migliori condizioni, soggettive ed oggettive, per la realizzazione di altri abusi e altri reati (si pensi, in una sorta di *dejavù* di quanto accaduto in un passato non remoto, al prevedibile e già da molti sindaci d'Italia lamentato aumento dei casi di abusivismo; agli innumerevoli casi di atti notori falsi in cui si assevereranno come ultimate entro il 31 dicembre 1993 opere che, ultimate non erano a quella data; e ciò sulla convinzione, fondata su ciò che è accaduto con il precedente condono, che assai difficilmente i comuni saranno in grado di far fronte nel termine indicato dal decreto alle incombenze di natura burocratica, ai controlli sul campo ed a quant'altro occorrerebbe per una effettiva seria applicazione delle norme. E di ciò, per il passato, è lapidaria testimonianza la procedura introdotta con il dodicesimo comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985).

Il presente condono è la esatta e completa negazione della filosofia attribuita alla legge n. 47/1985. Con la legge n. 47/1985 si affermava in modo che più chiaro non potrebbe che per il futuro abusi sostanziali, vale a dire violazioni edilizie contrarie alle previsioni degli strumenti urbanistici, non sarebbero stati mai più perdonati con la inesorabile applicazione delle sanzioni amministrative e penali, come pure delle severe conseguenze previste sul piano negoziale dalla legge.

Questo è non altro è il significato, spogliato del freddo tecnicismo giuridico, dell'art. 13 della legge n. 47/1985.

In tale ottica il condono del 1985 poteva quindi avere quella giustificazione costituzionale indispensabile affinché non fosse non vulnerato, con l'offesa al principio di eguaglianza e di obbligatorietà della legge penale, il bene (territorio ed ambiente) oggetto della norma penale urbanistica.

Il condono del 1994 invece va in senso diametralmente opposto: smentendo in modo clamoroso le promesse e gli impegni del legislatore del 1985 vengono ammessi a sanatoria abusi formali ma anche abusi sostanziali (fino al dicembre 1993) cosicché viene a cadere proprio il salvifico sostegno costituzionale che la Corte con la sentenza n. 369/1988 aveva individuato.

Poche altre considerazioni da esporre sul punto.

Qual'è la giustificazione (nei termini costituzionali cui si è fatto riferimento, posto che se risultasse, come non appare peregrino ritenere, che l'unica ragione è reperire fondi per le casse dello Stato, non vi sarebbero molte altre parole da aggiungere circa la incostituzionalità del decreto) di questo nuovo condono?

Vi sono di nuovo «illegalità di massa» da chiudere?

E pur ipotizzando una risposta positiva è accettabile, alla stregua dello scrutinio costituzionale richiesto dalla Corte nei termini sopra ricordati, un nuovo condono e più specificamente quello contenuto del decreto n. 551/1994?

A tale domanda solo la Corte costituzionale può dare adeguata ed autorevole risposta.

Il remittente può solo esporre alcuni dubbi relativi alle norme impugnate.

Forse che può essere considerato utile bilanciamento della esclusa punibilità la prevista, per il futuro, sospensione indeterminata del giudizio penale ad *libitum* degli interessati in relazione alla pendenza di un giudizio, quello amministrativo, che è disponibile come quello civile e quindi rinviabile ad oltranza, di cui all'art. 8, decimo comma, del decreto (la questione di costituzionalità di tale norma, per violazione dell'art. 3 e 112 della Costituzione in relazione al principio della obbligatorietà della legge penale e per la smaccata contraddizione alla intera filosofia, in tema di pregiudizialità, del nuovo codice di procedura penale, che contiene; dell'art. 101 della Costituzione secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge e dell'art. 25 della Costituzione secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, non si solleva in questa sede solo per difetto di rilevanza)?

Ed ancora, premesso che, qualora si ritenga che vi siano abusi edilizi da condonare ciò evidentemente è connesso alla sussistenza di abusi edilizi concretamente accertati dagli organi competenti, va evidenziato che uno dei punti dolenti del controllo di legalità in materia urbanistica riguarda il difficile progredire (oltre il livello dell'accertamento e) nella direzione della repressione, dell'azione di controllo di legalità degli organi amministrativi e penali.

È convinzione diffusa che l'affidamento del potere di demolizione (che è lo strumento legale cardine della tutela del territorio dagli abusi edilizi gravi) ai sindaci, organi elettivi, non si è rivelato soddisfacente al raggiungimento del fine.

E la norma che attribuisce il potere di ordinare la demolizione al giudice penale è stata svuotata di significato dalla prevalente giurisprudenza che nega un potere del giudice di eseguire materialmente la demolizione.

Non dovrebbe sfuggire a chi abbia conoscenza della materia di che trattasi che i tempi della tutela del territorio, sia a livello amministrativo che penale, non possono che essere lunghi nell'ordinamento giuridico italiano, caratterizzato dalla presenza di forti ed articolate procedure garantistiche.

Quand'anche il sindaco fosse munito delle migliori intenzioni, non può negarsi che in presenza (ed in pendenza) di un doppio giudizio pendente (davanti al giudice amministrativo e davanti al pretore penale) il rischio di vedersi esposto in futuro (a seguito di un sempre possibile annullamento della ordinanza di demolizione o di una assoluzione) ad azioni risarcitorie lo induce a sospendere (quando non sia stato il giudice amministrativo a farne obbligo) l'esecuzione dei provvedimenti repressivi.

E poiché la durata dei processi amministrativi e penali è quella a tutti nota, non può e non deve destare sorpresa che a distanza di anni dalla legge del 1985 una certa quantità di abusi accertati non siano stati in alcun modo definiti.

In tale contesto, che rappresenta un quadro di tutela lenta ma non di tutela assente, il condono impedisce inesorabilmente (mentre non sembra offrire, a bilanciamento e per il futuro, alcun correlativo rimedio) la definizione dei processi e l'attivazione, spesso ad essa di fatto o di diritto connessa, delle varie forme di tutela che la legge del 1985 appresta in molteplici forme, oltre a quella demolitoria (si pensi ad esempio alla sanzione di nullità che colpisce i trasferimenti di proprietà delle opere abusive ovvero all'acquisizione del bene al patrimonio del comune).

D'altra parte le norme (del decreto) tese alla semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia sono dirette alla regolamentazione delle attività edilizie lecite, mentre è assai vago ed indimostrabile un qualche collegamento fra tali misure e gli abusi sostanziali.

Relativamente ai quali l'estinzione del reato, quale conseguenza del condono, appare a chi scrive vieppiù sguarnita di qualsiasi sostegno costituzionale e contraria al principio di cui all'art. 112 della Costituzione.

Va da ultimo rilevato che la possibilità concreta di provvedere adeguatamente per il futuro, specialmente da parte dei comuni più piccoli, alla gestione ed alla tutela del territorio è ipotecata dalla necessità di smaltire le notevoli incombenze burocratiche, di effettuare gli accertamenti ed i controlli e di compiere quant'altro connesso all'applicazione del condono (si pensi alle zone vincolate ed alle aree demaniali ove l'esito del condono è condizionato da pareri e da attività di organi diversi dal comune; dai ricorsi in sede giurisdizionale avverso gli atti del comune in tema di condono e così via): anche sotto tale punto di vista (è noto che non sono state ancora smaltite tutte le pratiche del precedente condono!) appare quanto meno dubbio che possa rinvenirsi nelle norme premiali impugnate una qualche tutela di ritorno futura per il territorio.

7. — La violazione delle autonomie locali.

Gli artt. 117 e 118 della Costituzione prevedono che lo Stato detta in materia urbanistica principi fondamentali mentre la normazione diretta e primaria compete alla regione, che esercita le funzioni amministrative in questa materia direttamente e/o delegandole ai comuni.

I comuni (come le province) «sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni» (art. 128 della Costituzione).

Nella materia urbanistica con il d.P.R. n. 616/1977 sono state delegate alle regioni le relative funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici, salve le eccezioni di cui all'art. 80.

Ad avviso del remittente è forte il sospetto che il condono del 1994 violi tali norme laddove, in presenza di abusi sostanziali, ne consente egualmente la sanatoria.

In primo luogo va evidenziata la rilevanza della questione.

Gli abusi consistenti nella mancanza della concessione, nella totale difformità e nelle variazioni essenziali comportano le conseguenze previste dall'art. 7 della legge n. 47/1985.

L'abuso contestato all'imputata, è per la ragione *supra* spiegata, di carattere sostanziale.

Si tratta cioè di violazione urbanistica ordinariamente non sanabile, nel senso che gli strumenti urbanistici del comune in questione non consentono in nessun modo ed a nessuna condizione la realizzazione di un'opera siffatta che se esistente non può che essere e rimanere abusiva ed esposta alle sanzioni previste dalla legge (art. 7 della legge n. 47/1985).

Le ragioni di ciò sono evidenti: il governo del territorio, se non vuole essere una parola priva di senso, presuppone la presenza (ed il rispetto) di precise programmazioni dell'uso del territorio, il rispetto di standards (cfr. sul punto il fondamentale d.m. 2 aprile 1968), la sussistenza o la previsione di infrastrutture adeguate al tipo di insediamenti (opere di urbanizzazione primaria e secondaria), etc.

Con la sanatoria degli abusi sostanziali si impongono da parte dello Stato all'ente territoriale scelte altrui (in tema di zonizzazione, di cubature, di standards etc.) confliggenti con le regole autodettate dal comune stesso in tema di governo del territorio.

Non si tratta, in questo caso, di principi fondamentali in materia urbanistica, per i quali lo Stato avrebbe competenza, poiché è invece l'esatto contrario. Con il condono si impone al comune di accettare e di inserire nella programmazione futura del suo territorio la più irrazionale casualità edilizia di opere abusive di ogni genere e collocazione.

E così ad es. una zona che era stata destinata all'agricoltura, la legge dello Stato, mediante il condono dei manufatti di civile abitazione realizzati illecitamente su quell'area, destina ad altro e diverso uso.

Può tale normativa trovare giustificazione costituzionale in una (più o meno vera) inerzia del comune nell'adozione dei provvedimenti tesi al rispetto della legalità?

L'assunto, la cui rispondenza al vero (specialmente in termini quantitativi) è tutta da dimostrare, come pure da dimostrare è la sua rilevanza ai fini di parare la eccezione di incostituzionalità, non ha comunque pregio posto che neanche la dimostrata concreta esistenza di una positiva attività di controllo e di repressione dell'abusivismo da parte del comune serve, secondo la legge, ad impedire la sanatoria (cfr. art. 43, primo e quinto comma, della legge n. 47/1985).

8. — L'ultimo profilo di incostituzionalità che questo pretore intende sollevare attiene alla violazione del diritto della proprietà pubblica dei comuni (art. 42 della Costituzione) in relazione agli artt. 3, 42 e 128 della Costituzione; nonché alla violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto l'aspetto della contraddittorietà ed irrazionalità della normativa impugnata che consente ad un soggetto non titolare del diritto di farlo tuttavia valere contro chi ne è invece il titolare.

L'art. 7 della legge n. 47/1985, quanto alle ipotesi di opere eseguite in assenza di concessione edilizia, in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, stabilisce che il sindaco debba emettere un'ordinanza di demolizione. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti disposizioni alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale.

Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato cfr. sezione quinta 23 gennaio 1991, n. 66, in Giust. civ. 1991, I, 1599; t.a.r. Abruzzo 15 gennaio 1990, n. 19, in F.I. 1991, III, 101) l'acquisizione gratuita al patrimonio pubblico comunale delle opere abusive si verifica, senza che occorran altri requisiti oggettivi, quando sia decorso il termine fissato dalla legge dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di ripristino dello stato dei luoghi.

Secondo altra tesi invece (che ha trovato recente eco in una pronuncia della Cassazione penale) l'effetto traslativo si verificherebbe solo con l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire e con l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari (di cui al quarto comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985).

Se si condivide la prima tesi (che appare del tutto conforme alla lettera dell'art. 7 e alle regole del diritto civile possesso e trascrizione non sono di regola funzionali all'acquisto della proprietà se non casi eccezionali, ad es. per una particolare specie di usucapione), si deve convenire che è il comune il proprietario dell'immobile oggetto della ingiunzione in tutti i casi in cui il provvedimento amministrativo abbia potuto validamente esplicare i suoi effetti (non sia stato sospeso o annullato dal giudice amministrativo).

L'art. 43 della legge n. 47/1985 prevede che «l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione non impedisce il conseguimento della sanatoria».

Il senso della norma è che quand'anche un provvedimento sanzionatorio sia divenuto definitivo il conseguimento della sanatoria è ancora possibile sol che esso non sia stato materialmente eseguito.

Poiché un provvedimento sanzionatorio per eccellenza è quello con il quale il comune ordina al responsabile dell'abuso la demolizione può ritenersi che la norma in esame, in relazione ad una siffatta situazione (ordinanza di demolizione per la quale è decorso il termine di novanta giorni dall'ingiunzione e che è divenuta definitiva), consenta che il responsabile dell'abuso possa conseguire la sanatoria.

Ma il responsabile dell'abuso non è più proprietario del bene comune che potrebbe fra l'altro averne nel frattempo disposto alle condizioni previste dalla legge per suoi scopi) sicché ogni sua attività (come la domanda di concessione di sanatoria) relativa all'immobile in questione avviene *a non domino*.

La norma che consente cionondimeno ad un soggetto non legittimato il conseguimento della sanatoria appare (almeno alla stregua di tale interpretazione) un *monstrum* giuridico, confliggente con le norme costituzionali sopra indicate, ed incoerente con gli stessi presupposti in via generale previsti dalla legge n. 47/1985 (in tema di soggetti abilitati a proporre la domanda, cfr. art. 31, primo comma), cui è arduo trovare spiegazioni costituzionali.

La questione è nel processo *de quo* rilevante posto che in data 28 marzo 1992 alla Luciani veniva notificata ingiunzione a demolire dal sindaco di Trevignano e il provvedimento è definitivo non risultando avverso il medesimo promossa azione di annullamento presso il giudice amministrativo (né quindi risultando emesso alcun provvedimento sospensivo).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 del d.-l. n. 551/1994 nonché, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, le disposizioni di cui al capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni in riferimento agli artt. 3, 42, 77, 79, 112, 117, 118 e 128 della Costituzione per le ragioni espresse in motivazione;

Ordina la trasmissione degli atti relativi al processo contro Luciani Bruna alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina la sospensione del giudizio.

Bracciano, addì 6 ottobre 1994

Il pretore: MORICONI

94C1266

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

L'AQUILA

LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

CHIETI

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

LANCIANO

LITOLIBROCARTE
Via Renzetti, 8/10/12

PESCARA

LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA

LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

TERAMO

CARTOLIBRERIA FANI
Via Carducci, 54

BASILICATA

MATERA

LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA

LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO

LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA

LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

VIBO VALENTIA

LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI

CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

AVELLINO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO

LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

CASERTA

LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CAVA DEI TIRRENI

LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO

LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI

LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE

LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

SALERNO

LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

CARPI

LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

FORLÌ

LIBRERIA CAPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

REGGIO EMILIA

LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

PORDENONE

LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE

LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE

CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA

LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI

LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO

LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietratre

LIGURIA

CHIAVARI

CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA

CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

SAVONA

LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

BERGAMO

LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

COMO

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA

LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

LECCO

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-
ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

MANTOVA

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO

LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

MONZA

LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

PIACENZA

NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

SONDRIO

LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

VARESE

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

VERBANIA

LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI *
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Allieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
* Via Gubbio, 14
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **IGLESIA**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via O. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO' BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE

- LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
- ◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabrlano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500	Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000	Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000	Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 99.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 4 9 0 9 4 *

L. 9.100